




LA PAZIENZA

Rassegna dell'Ordine degli Avvocati di Torino

ottobre 2014 ■ 122





■ Per le immagini a corredo di questo numero della rivista, si ringrazia l'artista Andrea Massaioli www.andreamassaioli.it

In copertina:
"Tre"
2013, olio su tela, 50x30cm

DIRETTORE RESPONSABILE

Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Luca BATTISTELLA

Anna Maria BELLINI

Daniele BENEVENTI

Federica BONANNI

Simona CALÒ

Maurizio CARDONA

Matilde CHIADÒ

Anna CHIUSANO

Stefania CHIVINO

Sonia Maria COCCA

Giuseppe CORBO

Luca DAVINI

Silvana FANTINI

Laura GAETINI

Ferdinando LAJOLO

Sergio MONTICONE

Camilla MORRA MAGDA

Davide MOSSO

Erika PAPURELLO

Nicoletta PASSARO

Paolo PAVARINI

Fabio Alberto REGOLI

Patrizia ROMAGNOLO

Riccardo ROSSI

Alessio Michele SOLDANO

Daniela Maria STALLA

Manuela STINCHI

Filippo VALLOSIO

Alberto VERCELLI

Sarah VERCELLONE

Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale di Torino in data 9 giugno 1983

GRAFICA E DESIGN

www.sgi.to.it

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI PUBBLICITÀ

SGI srl

Torino, Via Pomaro, 3 - tel. 011 359908

STAMPA

LA TERRA PROMESSA ONLUS
Novara



LA PAZIENZA

RASSEGNA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Editoriale

4. Quando l'Europa delude *di Mario Napoli*

Dal Consiglio dell'Ordine

6. La Cerimonia delle Medaglie - giovedì 3 luglio 2014 *di Matilde Chiadò*

Dalla Professione

11. Parametri 2014 *di Francesco Corbo*
14. La parcella dell'Avvocato familiarista alla luce dei nuovi parametri della Legge Professionale *di Daniela Stalla*
18. Le novità della Legge 67/2014 *di Annamaria Bellini*
28. Figura di un Avvocato del passato Dante Livio Bianco *di Franco Grande Stevens*

Dalle Istituzioni

31. Saluto del Presidente del Tribunale di Torino *di Luciano Panzani*
34. Discorso del dottor Marcello Maddalena *di Marcello Maddalena*
38. Intervento del dottor Armando Spataro *di Armando Spataro*

Dalle Associazioni

44. Il procedimento disciplinare nella Riforma dell'Ordinamento Forense *di Elena Appendino*
46. Diritto di famiglia e specializzazione alla luce della nuova Legge Professionale *di Giovanni Dionisio*

Dai Colleghi

48. Il dovere di scegliere: *Il Migliore e Lucifero* *di Davide Boldini*
50. Cerimonia per la dedica dell'Aula di Udienza al Magistrato dottor Luca Bosso - Torino, 17 marzo 2014 *di Sonia Cocca*
52. La nuova Presidente dell'AIGLI, Irene Elettra Pelargonio *di Mario Napoli*
53. Ciao, Bella Ciao. L'eredità dell'Avvocato Bianca Guidetti Serra *di Michela Quagliano*
57. Carlo Umberto Minni: il ricordo dei collaboratori *di Marisa Ferrero, Gian Maria Nicastro, Bruno Gozzellino, Lorenzo Sergio Vitali, Mario Almondo, Luigi Chiappero*

Tracce di cammino

60. Peter Benenson: è meglio accendere una candela che maledire l'oscurità *di Davide Mossò*

Non solo Diritto

62. Lette o raccontate: dieci massime di La Rochefoucauld *di Franco Grande Stevens*

Recensioni

63. Recensione del libro "La Giudice" autore Paola Di Nicola L'importanza di un articolo *di Mario Napoli*
64. Recensione del romanzo "Sono tutti bravi a morire" autore Niccolò Zancan *di Alberto Vercelli*

Un Sasso nello Stagno

66. La parola ai lettori
66. Il colloquio con i clienti detenuti: un percorso a ostacoli? *di Antonio Foti*
67. Il Presidente del Consiglio e le ferie giudiziarie *di Luciana Guerci*

Ricordi

68. Ricordo di Bianca Guidetti Serra *di Anna Fusari e Sergio Bonetto*
70. Ricordo di Carlo Umberto Minni *di Alberto Vercelli*
72. Ricordo di Claudio Dal Piazz *di Carlo Emanuele Gallo e Franco Scancarello*
74. Ricordo di Salvatore Barbanti *di Giuseppe Gallena*





Quando l'Europa delude

di Mario NAPOLI

Erano passati pochi giorni dalla bella cerimonia di premiazione dei nostri colleghi con sessanta e cinquanta anni di professione e dei migliori tra i praticanti che avevano superato l'esame di accesso alla professione ed avevamo enfatizzato l'importanza della pratica, della formazione, del passaggio per osmosi di professionalità ed etica tra maestro e praticante, che la Corte di Giustizia, con una sentenza (17 luglio 2014) tanto superficiale quanto di ingiustificabile contenuto, ha fatto salva la "scorciatoia" della Direttiva 98/5/CE anche per gli avvocati italiani provenienti dalla Spagna e da altre nazioni in cui non sono previsti (o sono facilitati) la pratica e l'esame di stato. Era a tutti evidente che la normativa europea aveva lo scopo di consentire ad un avvocato straniero l'iscrizione negli Stati dell'Unione, certo non quello di facilitare i cittadini nel proprio Paese: e così certo non quello di favorire l'inserimento di un italiano in Italia, facendosi baffoni della seria selezione che il nostro Paese (una volta tanto!) imponeva ed impone. E' davvero superfluo esprimere la profonda delusione generata dalla decisione della Corte: ci chiediamo con quale legittimazione oggi, i Consigli degli Ordini più seri controllino l'effettività della pratica, correggano le relazioni, gestiscano scuole forensi di preparazione, costituiscano fidate commissioni di esame quando tutto ciò può essere nullificato dalla scorciatoia offerta dalla Direttiva e dalla benedizione ricevuta dalla sentenza citata. La parola, ora, spetta al nostro legislatore ed al CNF che deve saper esigere l'intervento legislativo

suggerito dalla criticata sentenza: altrimenti, ancora una volta, la serietà e l'impegno saranno messi in ridicolo.

Mi pare importante concentrare l'intero editoriale su tale delicato problema (in grado di nuocere alla nostra professione molto più di quanto possa apparire ad una prima analisi) riportando la lettera che ho scritto al nostro quotidiano cittadino e che è stata pubblicata nella corrispondenza al Direttore in data 21 agosto 2014: una piccola, ma non insignificante soddisfazione, è che la manifestazione di tale protesta ha suscitato davvero molti consensi, anche da persone estranee al nostro mondo oltre che da giovani praticanti che, malgrado tutto, hanno confermato la loro scelta di svolgere con profitto la pratica professionale e sottoporsi all'esame.

A loro vada il sincero apprezzamento e ringraziamento del nostro Ordine e di tutti quegli avvocati che ancora credono nei valori professionali ed etici del nostro lavoro: ma forte si alzi anche la nostra indignazione, perché della Avvocatura non sian mai di casa le parole del Leopardi:

*Chi di te parla o scrive,
che, rimembrando il tuo passato vanto,
non dica: già fu grande, or non è quella?*

*Come cadesti o quando
Da tanta altezza in così basso loco?
Nessun pugna per te? Non ti difende
Nessun de' tuoi?*

Caro Direttore,
il fatto è semplice. Nel nostro Paese per diventare avvocati occorre, dopo la laurea in legge, svolgere per diciotto mesi la pratica professionale in uno studio legale e superare un esame, non facile, articolato in tre prove scritte ed un colloquio su cinque materie: la correzione degli

scritti è distribuita sul territorio nazionale per non sospettare di "piazze" di favore (a Torino abbiamo corretto i compiti di Venezia e gli scritti dei nostri giovani sono stati corretti dalla commissione d'esame di Catanzaro). Le percentuali di idonei varia di anno in anno e di distretto in distretto: l'anno scorso a Torino gli idonei sono stati 301 su 1571 iscritti con una percentuale di circa il 20%.

Non tutti i paesi dell'Unione Europea hanno le stesse

regole di accesso alla professione, ma le differenze riguardano in genere la pratica, l'obbligatorietà o meno di una scuola forense, la struttura dell'esame: in Spagna vigeva un sistema completamente differente poiché la laurea in giurisprudenza consentiva l'immediata iscrizione nell'albo avvocati di un qualche tribunale spagnolo (anche oggi, comunque, l'iscrizione è molto facilitata).

Sin qui tutto bene, ogni Stato era ed è ovviamente libero di regolare come crede la propria disciplina di accesso ad una professione; già, ma nel 1998 l'Unione Europea, in applicazione di quel sacrosanto principio che garantisce la libera circolazione dei lavoratori (oltre che dei capitali) all'interno dello spazio europeo, approvava la Direttiva 28/5/CE che consentiva ad un avvocato tedesco, francese, spagnolo, belga di esercitare anche in Italia iscrivendosi nell'albo degli avvocati stabilizzati e, dopo tre anni di attività obbligatoriamente a fianco di un avvocato italiano, di essere parificato a tutti gli effetti ad un legale del nostro Paese. E così anche i nostri colleghi più votati per l'internazionalismo si sono iscritti a Monaco, Bruxelles, Madrid, Lione assorbendo la professionalità locale e, a loro volta, esportando la nostra tradizione: tutto ciò nel rispetto dei principi deontologici e morali di entrambi i Paesi, quello di origine e quello della nuova trasferta.

Purtroppo il nostro è il Paese dei furbetti, delle scorciatoie, delle mediocrità e del nichilismo deontologico. E così, alcuni dei nostri laureati, incapaci di affrontare una seria pratica forense e di superare il nostro esame di Stato, hanno pensato bene di farsi riconoscere in Spagna la laurea italiana (si tratta di poco più che una mera formalità, anche in questo caso in forza della normativa comunitaria sul riconoscimento del titolo universitario), iscriversi immediatamente dopo ad un albo spagnolo e magari il giorno successivo chiedere l'iscrizione in Italia, sbef-

eggiando i colleghi che seriamente e con difficoltà percorrevano le tappe per l'accesso alla professione. Dapprima si è trattato di timide iniziative personali, poi via via una vera e propria industria del "turismo legale", del malcostume (con slogan pubblicitari del tipo "Perché studiare? Vieni in vacanza in Spagna e diventa avvocato!"), del facile guadagno ad ogni costo, che ha visto protagoniste anche ben note società specializzate nel recupero bocciati.

Naturalmente gli Ordini più seri ed il nostro Consiglio Nazionale Forense rifiutavano il preteso automatismo di iscrizioni nel caso di richiedenti italiani, valutando caso per caso se l'aspirante avvocato stabilizzato avesse davvero esercitato in Spagna l'attività professionale poiché, diversamente, appariva indiscutibile l'abuso del diritto dal momento che la normativa europea non poteva certo essere finalizzata a favorire l'inserimento di un italiano in Italia, bensì a non discriminare nel nostro Paese le professionalità delle altre nazioni dell'Unione: eppure oggi oltre il novanta per cento degli avvocati iscritti come stabilizzati è italiano!

Pochi giorni fa la Corte di Giustizia con la sentenza del 17 luglio 2014 ha stabilito che l'abuso è legale, la furberia e la disinvoltura professionale da approvare e la serietà da biasimare. È un'offesa senza rimedio per chi lotta perché la professione di avvocato sia svolta da persone competenti, rispettose delle regole morali e deontologiche; ma è soprattutto una offesa per tutti i cittadini che ben sanno, o dovrebbero sapere, come una selezione all'ingresso della professione sia garanzia per loro, per la tutela dei loro diritti perché, come scriveva Calamandrei, solo chi è scevro da furberie e rispettoso delle leggi e degli imperativi deontologici, è "degnato di trattare con mani pure quella gran forza sociale che è il diritto". ■



La Cerimonia delle Medaglie

giovedì 3 luglio 2014

di Matilde CHIADÒ

L'appuntamento per salutare e ringraziare i colleghi che festeggiano i loro 50 e 60 anni di professione e per accogliere i rappresentanti dei giovani che hanno avuto accesso alla nostra professione sta divenendo, anno dopo anno, non solo un momento atteso ma un simbolo per l'Avvocatura torinese.

Lo scorso tre luglio, nell'aula magna del Palazzo di Giustizia, sono stati premiati e festeggiati i colleghi Aldo Albanese, Antonio Amato, Salvatore Barba, Vittorio Barosio, Pietro D'Onofrio, Franço Grande Stevens, Oreste Longhi, Franco Manassero, Luigi Pacchiolo, Gianfranco Putatuto, Vincenzo Ricatti, Alessandro Rosboch, Metello Scaparone, Mario Vecchione, Oreste Verazzo, Alfredo Viterbo e Gian Paolo Zancan; e, per i giovani, Magda D'Amelio, Pietro Antonio Messina, Giulia Elena Mondino ed Isabella Scalabrino.

La cerimonia è stata quest'anno particolarmente onorata dalla partecipazione di figure di spicco dell'amministrazione cittadina, della giustizia e dei vertici dell'Avvocatura: con il saluto del Sindaco, grazie alle parole di Laura Onofri, con la presenza dei Magistrati quali il Procuratore Generale (dott. Marcello Maddalena), il Procuratore Capo (dott. Armando Spataro da poco insediato nel ruolo), del Presidente del Tribunale (dott. Luciano Panzani da poco chiamato a ricoprire l'alto ruolo di Presidenza della Corte d'Appello di Roma), dal Presidente della sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari (dott. Francesco Gianfrotta). A significare come i due ruoli, espressioni antagoniste nel gioco della procedura processuale, nella realtà torinese siano vicini in rapporto di stima e rispetto.

E, si accennava, anche dall'alta rappresentanza dell'Avvocatura nazionale con i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense nella persona del Presidente Nazionale Guido Alpa e del Consigliere Enrico Merli. Il Presidente, onorando l'avv. Franço Grande Stevens già Presidente del Consiglio

Nazionale Forense, ha avuto parole di ricordo per l'alto impegno sociale della locale Avvocatura ma anche di speranza per il futuro della professione.

È stato, poi, il momento per ricordare, con commozione, le due figure spentesi negli ultimi giorni: l'avv. Bianca Guidetti Serra con le toccanti parole del Presidente dell'Ordine, Mario Napoli, che l'ha ricordata come protagonista e testimone della Resistenza e del dopoguerra, per la sua militanza politica, per l'impegno professionale sempre dalla parte dei deboli, bandiera di forza, coerenza e onestà intellettuale; l'avv. Carlo Umberto Minni, nell'accurato ricordo del dott. Marcello Maddalena della comunanza dei valori condivisi interpretando ciascuno il proprio ruolo sempre nei confini e col rispetto di ruoli e anche della sua ricchezza umana e generosità. Grandi figure a cui dedicheremo alcune pagine di questo numero della rivista. Con l'occasione, poi, sono stati consegnati due riconoscimenti: all'avv. Maria Pia Roetti Pastore, presenza di garbo dal dolce sorriso, cancellatasi dall'Albo professionale proprio a pochi mesi dal traguardo dei 50 anni di professione; e all'avv. Massimo Ottolenghi giunto, vitale e combattivo, all'età di 99 anni con alle spalle una storia, umana e professionale, di alto valore etico.


Con vero piacere riporto alcune frasi del suo toccante intervento quando si è espresso in questi termini: *"non rappresento niente e nessuno, solo il tempo che spietatamente cancella tutto; per questo vorrei ringraziare il Foro di Torino che è stato cuore della mia vita e che mi ha dato forza nelle guerre e sventure, evocando coloro dei nostri che, nel silenzio, hanno aiutato perseguitati e ricercati, insegnando a conservare il rispetto della dignità e della legalità, sola tutela della democrazia e libertà"*.

Ed infine si è giunti al momento, gioioso ma anche commovente, dei protagonisti della giornata. Tutti compiti ed emozionati per la consegna di un piccolo simbolo della stima e riconoscenza per quanto hanno dato all'Avvocatura.

Guidati dalle parole del Presidente Mario Napoli, *"quanta storia è passata nei nostri studi, nelle nostre botteghe del diritto ed oggi, come ogni anno, ci ritroviamo in questo grande, grandissimo, intenso abbraccio, di colleganza, di condivisione di valori etici e professionali, di sincera, profonda gratitudine per chi ha rappresentato l'esempio da seguire, per chi ha tenuto ferma la barra nei marosi della storia. La festa di oggi rappresenta il passaggio di testimone, la congiunzione ideale tra generazioni di avvocati, quel passaggio di testimone che infinite volte, per una naturale osmosi, si è consumata nei nostri studi quando il giovane praticante anno dopo anno, atto dopo atto, processo dopo processo viene ad assorbire il bagaglio professionale, morale e umano del maestro sino a quando la sua attività si confonderà con quella di quest'ultimo avendone assorbito le qualità e la personalità; sino a quando la sua attività, all'inizio totalmente dipendente da quella del Maestro, potrà rappresentare negli anni la sicurezza di continuità dell'attività professionale dello studio."*

Permettetemi di ricordare in chiusura il riconoscimento a due grandi personalità del nostro Foro. L'avvocato Franzo Grande Stevens, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal 1968 al 1978 sotto la





presidenza di Fulvio Croce, dal 1977 delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense di cui nel 1979 ha assunto la carica di Presidente, dal 1981 al 1991 presso il Consiglio Nazionale Forense dapprima come Consigliere, poi Vice Presidente ed infine Presidente, quindi rappresentante dell'Avvocatura al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e poi ancora in numerose cariche presso Enti istituzionali e importanti società commerciali.

L'avvocato Gianpaolo Zancan battagliero e stimato penalista che da sempre dà lustro alla nostra professione, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino e Senatore della Repubblica. Dalle sue parole l'incoraggiamento ai giovani, a prendere su di sé le responsabilità di una professione difficile ma appagante, a viverla con coscienza e, soprattutto, indipendenza: *"ho difeso molti, non sono stato servo di nessuno"*.

A concludere la cerimonia la consegna delle toghe ai tre giovani colleghi che più brillantemente hanno superato l'esame per l'accesso alla professione. Nei loro sguardi fieri ed emozionati si è intravista quella determinazione e consapevolezza per cui ancora possiamo sperare in un futuro dell'avvocatura torinese degna di quella del passato e del presente.



**AVVOCATO
FRANZO GRANDE STEVENS**

di Mario NAPOLI

L'avvocato Franco Grande Stevens è nato a Napoli il 13 settembre 1928.

Si laurea presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" il 26 luglio 1951 ed inizia la pratica forense presso lo studio dell'Avvocato Francesco Barra Caracciolo.

Diviene procuratore nel 1953, avvocato nel 1956 e si abilita al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori nel 1958.

Dal 1953, con Galante Garrone, entra nello studio torinese che fu degli avvocati Manlio Brosio e Dante Livio Bianco in collaborazione con Piero Calamandrei.

È stato Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal 1968 al

1978 sotto la presidenza di Fulvio Croce; nel 1977 viene eletto come delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense, della quale nel 1979 assume la carica di Presidente.

La sua esperienza presso il Consiglio Nazionale Forense comincia il 2 aprile del 1981, come Consigliere prima, Vicepresidente dal 17 dicembre 1983 ed infine con l'incarico di Presidente dal



1985 al 1991. Dal 1989 al 1995 ha rappresentato l'Avvocatura al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Dal 1990 al 2001 è stato Presidente del Consiglio Arbitrale dell'Azienda Speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, e dal 1993 al 2004 Presidente Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale (ISDACI).

Numerose le cariche ricoperte presso diversi Enti istituzionali (tra le altre ricordiamo: presidente del Museo Nazionale del Risorgimento, della Compagnia di San Paolo, Cofondatore dell'Associazione Italiana del Diritto delle Assicurazioni, dell'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro) e i ruoli direttivi assunti presso società commerciali.

All'attività professionale, svolta prevalentemente nel campo del diritto commerciale, ha affiancato l'attività scientifica con conferenze, lezioni e corsi e con numerose pubblicazioni ed ha scritto due libri ("Vita d'un avvocato" e "Manualetto forense" quest'ultimo insieme al prof. Francesco Galgano; ambedue editi dalla CEDAM). Dal 1996 al 1999 ha svolto una docenza di Diritto Commerciale presso l'Università

di Torino svolgendo il corso sul Bilancio di società per azioni.

Il 27 gennaio 1990 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga della onorificenza di Cav. Di Gran Croce.

Il 21 maggio 1998 ha ricevuto presso l'Università di Napoli, il premio Dorso insieme a Giorgio Napolitano.

Il 30 marzo 2009 ha ricevuto al Teatro Valle di Roma il premio delle "eccellenze" dallo Stato di Israele insieme a Rita Levi Montalcini.

Questa è, nella forma più stringata, la scheda biografica dell'avvocato Grande Stevens: ma io vorrei parlarvi, e non senza una profonda commozione e con il groppo in gola, del mio dominus, di colui che mi ha accolto neo-laureato nel lontano 1977 e mi ha tenuto con sé per trentatré anni e dal quale non mi sarei mai staccato (non allontanato: perché allontanato non mi sono allontanato mai) se il corso delle vicende professionali non avesse imboccato una imprevista via.

La mia gratitudine nei confronti dell'avvocato Franjo Grande Stevens non conosce limiti, perché senza limite è il privilegio di cui ho goduto, quello di aver lavorato con lui tanti anni, di aver

potuto cercare con tutte le mie forze di assorbire anche soltanto una piccola parte delle sue qualità fuori dall'ordinario: e non parlo dell'intelligenza, della vivacità intellettuale, delle capacità intuitive che dalla natura ci vengono distribuite e spesso in misura non equa, mi riferisco alla generosità, al garbo, all'altruismo che invece a ciascuno di noi sono da attribuire e che spesso ritroviamo inversamente proporzionali alle qualità ricevute con la nascita.

Quel che mi è stato offerto nel lungo corso di vita professionale insieme non può essere descritto, non conosce misura: ho perso mio padre quando non avevo trent'anni, l'avvocato Grande Stevens ha significato per me il riferimento, ha rappresentato l'esempio (l'unica forma di autorità accettabile ed, anzi, da ricercare) anche se un esempio inarrivabile. A tanto ricevuto, posso solo corrispondere il mio affetto filiale, la mia riconoscenza sincera, la mia gratitudine profonda: è poco, forse niente, ma è tutto quel che posso dare.

Grazie, avvocato Grande Stevens ■





Parametri 2014

di Francesco CORBO

Il Decreto del Ministero della Giustizia 10/03/2014 n. 55, pubblicato nella G.U. 2/04/2014 n. 77, disciplina i "nuovi" parametri relativi ai compensi professionali dell'avvocato.

È noto come si sia arrivato alle regole speciali riguardanti la sola avvocatura: la riforma dell'ordinamento professionale, varata nel dicembre 2012 (Legge 247) nell'art. 13 ha reso oggetto di una disciplina specifica la pattuizione del compenso tra l'avvocato ed il cliente. Specifica rispetto alle altre professioni (notai, commercialisti, tecnici ed altri professionisti vigilati dal Ministero) individuate nel Regolamento del 2012.

Il nuovo Regolamento è composto da 29 articoli, suddivisi in 5 capi.

Il Capo I è composto da tre articoli e delinea l'ambito applicativo del Regolamento sui parametri dei compensi all'avvocato.

Il Capo II disciplina l'attività giudiziale, divisa in quattro fasi nel procedimento civile ordinario e due in quello di esecuzione. Tali fasi sono così distinte: a) studio; b) introduttiva; c) istruttoria; d) decisionale (giudizio civile). Nel processo esecutivo, esse sono distinte in: a) studio e introduttiva; b) istruttoria e trattazione. Altri articoli concernenti il Capo II si riferiscono alla determinazione del valore della controversia (artt. 5 e 6) a come viene ricompensata l'attività svolta dall'avvocato nell'ipotesi di giudizio incompiuto (art. 7) e di quando egli appartiene ad una società professionale oppure difenda la parte unitamente ad altri professionisti (art. 8). Brevi norme disciplinano il pagamento dei praticanti abilitati al patrocinio (art. 9) il compenso per le trasferte (artt. 11 e 27) ed i procedimenti arbitrali (art. 10).

Il Capo III disciplina le prestazioni professionali in materia penale, con la (ripetuta) distinzione nelle quattro fasi già viste nel giudizio civile. Reiterata appare anche l'illustrazione relativa al pagamento dei praticanti abilitati al patrocinio (art. 17) il compenso per le trasferte (artt. 15 e 27) e per il giudizio incompiuto (art. 13) con rinvio alle tabelle allegate

per l'applicazione dei parametri alla parte civile (art. 16). Al di là della nota suddivisione per autorità giudiziaria procedente, si rilevano le ipotesi distinte di indagini preliminari e di indagini difensive.

Il Capo IV riguarda l'attività stragiudiziale, la cui disciplina appare sicuramente più articolata rispetto a quella contenuta nel D.M. 140/2012, a partire dalla determinazione del valore dell'affare (artt. 21 e 22) e del compenso a percentuale (art. 26). Ripetitive sono le regole che disciplinano il pagamento dei praticanti abilitati al patrocinio (art. 24) il compenso per le trasferte (art. 27) e per il giudizio incompiuto (art. 25). Con riferimento all'art. 20, che apre il capo IV, il Regolamento stabilisce che il concomitante svolgimento dell'attività, giudiziale e stragiudiziale, qualora conferisca a quest'ultima autonoma rilevanza, venga liquidata secondo i parametri numerici tabellari. Appare chiaro che non vadano applicati i criteri di soccombenza, ma la sola posizione del cliente.

Il Capo V (artt. 28 e 29) attiene alle disposizioni di entrata in vigore.

Segue l'Allegato, con le tabelle distinte per organi giudiziari, materie e scaglioni di valore. Il decreto fissa specifici parametri per ogni fase e per ogni scaglione sviluppato in forma progressiva corrispondente a quella prevista per il contributo unificato. Si coglie una differenza, rispetto al D.M. 140/2012, in quanto è previsto pure uno scaglione per importi superiori ad € 520.000,00, stabilendo le modalità occorrenti per determinare gli importi per le controversie di valore superiore a detta cifra. Inoltre, le tabelle allegate contengono l'applicazione dei parametri generali, che possono essere aumentati fino all'80% o diminuiti fino al 50% per tutte le fasi esclusa quella istruttoria ove l'aumento è del 100% e la diminuzione di regola fino al 70%.

Degna di pregio è, indubbiamente, la reintroduzione del rimborso forfettario del 15% sul compenso (art. 2 D.M. 55/2014). Il legislatore ha compreso che, a causa della lunga crisi economico-finanziaria non conclusa, le parcelle dei legali andassero adeguate all'erosione del valore monetario ed al generalizza-

to aumento delle spese, delle tasse e dei contributi previdenziali susseguitosi negli ultimi anni. Ciò dovrebbe, consentire maggiori introiti (almeno sulla carta) all'avvocato.

Altra novità è quella prevista dall'art. 27 nella rubrica "Trasferte": all'avvocato che svolge la propria attività professionale in luogo diverso rispetto al quale egli esercita abitualmente la professione sono rimborsate le spese documentate (viaggio, vitto e soggiorno) ed un'indennità nella percentuale del 10% sul costo del soggiorno.

L'art. 4 comma VI del D.M. 55/2014 premia la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, innalzando di un quarto, rispetto alla fase decisionale, la liquidazione del compenso per i legali che si siano adoperati per l'una o l'altra definizione alternativa del procedimento. Tali disposizioni possono fornire un elemento atto a definire il compenso all'indispensabile intervento dell'avvocato nella mediazione obbligatoria (Dlgs. 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013) qualora si giunga ad una conciliazione tra le parti. È apprezzabile l'intento deflattivo che premia gli avvocati, riconoscendone la professionalità anche in questa direzione. Del resto, nell'insolita estate 2014 feconda di riforme, il legislatore ha ulteriormente riconosciuto il ruolo dell'avvocato, valorizzando le forme alternative alla giurisdizione nella risoluzione delle controversie: si pensi al D.L. 132 (convertito in legge) in cui s'incentiva l'arbitrato e si introduce la negoziazione assistita. Si può sperare in un disegno organico che rilanci la necessaria figura dell'avvocato per dirimere i conflitti?

Per contro, il comma VII dell'art. 4,

stabilisce che l'adozione di condotte abusive, tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli, è valutata negativamente in sede di liquidazione giudiziale dei compensi. Addirittura, tali comportamenti possono dare luogo a sanzioni. Difatti, il comma VIII introduce la c.d. "soccombenza qualificata": trattasi di un incremento del compenso a favore dell'avvocato vittorioso che nel corso del giudizio sia stato capace di fare emergere la manifesta fondatezza della propria pretesa nei confronti della controparte costituita. Fermo restando il contenuto dell'art. 96 c.p.c. (cfr. comma IX) nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50% rispetto a quello altrimenti liquidabile.

L'art. 12 comma II disciplina l'ipotesi di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale; il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, nella misura del 20% (fino ad un massimo di dieci soggetti) e del 5% (oltre i dieci soggetti).

Inoltre, il medesimo articolo non contribuisce a dissipare i dubbi riguardanti la liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002). Il testo della norma appare vacuo, ma sembrano essere scongiurati – quantomeno – ulteriori diminuzioni agli importi spettanti al difensore.

Particolarmente innovativo appare l'art. 8, non tanto per l'incarico conferito a più difensori, ma soprattutto per la disciplina riguar-

dante le società di avvocati (che costituisce una novità rispetto al precedente ordinamento professionale). Nella prima ipotesi, il compenso per l'opera prestata è dovuto a tutti gli avvocati incaricati; mentre la liquidazione a carico del soccombente è dovuta ad un solo legale. Nella seconda ipotesi, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Anche la cosiddetta domiciliazione presso altro studio legale appare innovata. Si veda l'art. 8 comma II che, però, non sembra riferirsi al domiciliatario *stricto sensu*, cioè colui che potrebbe anche non essere un avvocato ed assumere ugualmente la funzione. Il Regolamento interviene, invece, a disciplinare le prestazioni svolte dall'avvocato presso il quale si elegge domicilio ai fini delle comunicazioni e delle notifiche della cancelleria civile. Tale funzione appare diluita con le recenti innovazioni in materia di processo civile telematico. Il comma in questione, tuttavia, richiama la necessità di distinguere le ipotesi in cui il domiciliatario esaurisce la propria attività nella ricezione e comunicazione degli atti, rispetto a colui che, come "corrispondente" esercita la c.d. attività procuratoria (partecipazione alle udienze, deposito atti, notifiche, richiesta e ritiro copie). Quindi, all'avvocato incaricato di svolgere la funzione di domiciliatario spetta un compenso di regola non inferiore al 20% dell'importo previsto dai parametri delle tabelle allegate e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte. La disciplina prevista dal D.M. 55/2014, quivi illustrata nei suoi aspetti essenziali, consente ai soggetti coinvolti (avvocato, giudice e cliente) di avere un criterio per valutare le prestazioni effettuate dal difensore, qualificando-

ne e quantificandone l'attività intellettuale.

Tuttavia, la natura di norma secondaria pone il Regolamento sui parametri in subordine rispetto all'art. 2233 c.c. *"Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"*. Pertanto, i criteri per stabilire il compenso da versare all'avvocato per l'opera svolta restano *in primis* l'accordo tra le parti, le tariffe, gli usi e la determinazione giudiziale. Fermo restando il privilegio dell'accordo tra le parti e la soppressione

delle Tariffe Forensi, quando la pattuizione non venga prevista, entrano in gioco i valori riportati dalle tabelle allegate al Decreto 55/2014 che appaiono più analitiche rispetto al D.M. 140/2012 oramai superato.

Del resto, la natura regolamentare del Decreto è di immediata percezione, quale norma integrativa della volontà delle parti (l'avvocato e l'assistito) quando, all'atto del conferimento dell'incarico o successivamente, i compensi non vengano determinati con la parte assistita per iscritto (cfr. Capo I, art. 1).

Ma v'è di più: la caratteristica residuale del D.M. 55/2014 si disvela anche nella patologia del rapporto con la parte (non più) assistita che impugna o contesta il compenso dell'avvocato. Ipotizzando l'insorgere di una controversia tra il legale e il cliente – *rectius*, l'"ex" cliente – davanti all'Autorità Giudiziaria, il Regolamento sui

parametri costituirà la fonte per la decisione del giudice ai fini della liquidazione delle spese e delle competenze.

Sembrirebbe, pertanto, che le categorie interessate (avvocati, assistiti e magistrati) abbiano guadagnato in termini di correttezza e trasparenza, da una disciplina più puntuale riguardante i compensi dei legali. Però, in questi giorni, a chi scrive giunge una notizia inquietante dal XXXII Congresso Nazionale Forense - Oltre il mercato. La nuova Avvocatura per la società del cambiamento. Durante l'intervento dell'Unione Camere Civili (cfr. Il Sole 24 Ore del 10/10/2014, pag. 49) si paventa – in uno dei tanti annunci del Governo – la cancellazione dei parametri sui compensi dei legali, a favore di ulteriori "liberalizzazioni" che rafforzerebbero i vincoli sui "preventivi"... Sarà l'Europa a chiederla? ■



Andrea Massaioli, **Fiori notturni**, 2011, olio su tela, (40x70cm)

La parcella dell'Avvocato familiarista alla luce dei nuovi parametri del DM 55/2014 e della Legge Professionale

di Daniela STALLA

Gli avvocati familiaristi italiani vivono in un costante paradosso. Essi sono i portatori di una competenza specialistica che richiede un aggiornamento costante non solo nello specifico ambito giuridico e fiscale, ma anche nei molti settori connessi con la delicatezza della materia trattata (la formazione specialistica coinvolge ormai da tempo la consapevolezza delle implicazioni psicologiche e relazionali che il conflitto familiare determina; l'approfondimento dei meccanismi che scatenano la violenza; l'analisi dell'impatto che le iniziative assunte nell'ambito della vicenda legale possono avere sui minori; la consapevolezza della possibile esistenza di sindromi specifiche al fine di indirizzare alle professionalità più adeguate ad affrontarle; il tema della mediazione e della possibilità di risolvere il conflitto in modo non giudiziale). Essi sono, al contempo, forse i più fecondi fautori dell'associazionismo specialistico, dacché hanno dato vita negli anni a numerosi e nutritissimi raggruppamenti di categoria nel cui ambito la materia viene trattata, approfondita e studiata con risultati lusinghieri anche a livello di recepimento di proposte di legge. Tuttavia, e qui sta il paradosso, gli avvocati familiaristi non sono mai stati presi in considerazione in nessuna delle disposizioni che si sono via via succedute per regolamentare la gestione dei compensi (non lo furono nel D.M. 127/2004; non lo erano nei parametri ministeriali emanati nel 2012; non lo sono, salvo un brevissimo accenno di cui diremo, nell'attuale DM 55/2014 del quale ci occupiamo qui specificamente).

Mentre alcune procedure, non più specifiche e delicate delle procedure in materia di famiglia, sono state da sempre storicamente pensate come autonome e distinte rispetto al rito ordinario e quindi degne di quantificazione separata (i parametri

dell'attuale DM 55/2014 distinguono, fra gli altri, la materia del lavoro e previdenziale, la materia locatizia, i procedimenti monitori, i procedimenti cautelari ecc.) la materia familiare non ha mai avuto dignità individuale. Al punto che in nessuna prospettazione tariffaria si è mai ipotizzato, ad esempio, che si dovesse adottare una quantificazione specifica per i procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni, o per la fase presidenziale dei procedimenti di separazione e divorzio, o per i procedimenti con rito camerale che, a dispetto della catalogazione nell'ambito della volontaria giurisdizione, hanno spesso natura del tutto contenziosa.

In qualche modo gli avvocati familiaristi sono da sempre costretti ed abituati ad una parcellazione "creativa" nello sforzo di rappresentare in termini di voci di tariffa e di quantificazione di tali voci la spesso molto rilevante mole di lavoro che caratterizza ogni pratica.

Sotto un certo profilo, quindi, la liberalizzazione dei compensi, l'introduzione dell'obbligo della pattuizione scritta quando ci si voglia discostare dai parametri ministeriali, nonché, se richiesti, dell'obbligo di predisposizione di un preventivo, permettono oggi all'avvocato familiarista di esporre con maggior precisione ed aderenza alla realtà lo sviluppo dell'attività che svolge o prevede di svolgere su ciascuna pratica.

Nonostante l'evidente disinteresse del DM 55/2014 per la materia familiare, vale comunque la pena di esaminarlo per trarne quegli elementi di novità che sono utili ai fini della predisposizione della parcella dell'avvocato di famiglia.

Tre sono, a mio avviso, gli articoli di principale interesse:

- **Art. 4 comma 3:** prevede che "Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento

per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20% su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto". Questa è l'unica disposizione dei parametri che menziona l'esistenza di procedure in materia familiare e lo fa operando una scelta che da più parti è stata considerata discutibile. In molti paesi (ad esempio gli Stati Uniti) l'assunzione da parte di un avvocato dell'incarico a rappresentare entrambi i coniugi in una procedura di separazione o divorzio, anche se su base consensuale, è considerata una violazione deontologica, in considerazione della, anche solo potenziale, posizione di conflitto di interessi in cui le parti necessariamente si trovano. Certo è che nel nostro ordinamento, anche se consentita, questa prassi deve essere riguardata con estrema cautela, poiché l'avvocato che riceve il mandato da entrambi i coniugi si muove sul filo di un rasoio molto affilato. Il rischio che egli, pur operando in buona fede, non agisca con la necessaria imparzialità e, soprattutto, il rischio che i clienti equivocino sul ruolo che il legale assume in tale caso, se quello di mediatore, se quello di arbitro, se quello di difensore, è estremamente elevato. Per queste ragioni considero inappropriato che una pratica che dovrebbe essere scoraggiata e gestita con diffidenza, sia addirittura premiata con una maggiorazione parcellare da parte dei nuovi parametri. Certo anche questo è il segno di una disattenzione del nostro legislatore, e fors'anche dei

nostri referenti, rispetto ai temi peculiari e, torno a ribadire, specialistici del diritto di famiglia.

- **Art. 5 comma 6:** prevede che *"le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"*; prevede inoltre che *"Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00"*. Questa disposizione assume una rilevanza particolare per l'avvocato familiarista perché consente di valorizzare in modo adeguato l'importanza e delicatezza delle vicende di cui si occupa, vicende nelle quali i valori economici in gioco possono non essere elevati, mentre assumono importanza capitale i diritti personalissimi delle persone e dei minori coinvolti. Non dimentichiamo che sotto la vigenza del D.M. 127/2004 gli scaglioni di valore indeterminabile andavano da 25.000,00 a 100.000,00 euro.
- **Art. 20:** prevede che *"L'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella"*. Questa disposizione rivoluziona finalmente il rapporto fra attività

giudiziale e stragiudiziale ed attribuisce giusta rilevanza a quest'ultima. Prima della chiara svolta contenuta nell'art. 20 l'orientamento generale era che, in materia familiare, l'attività stragiudiziale affiancata a quella giudiziale non dava diritto ad alcun compenso ulteriore, ma consentiva, al massimo, di aumentare l'onorario giudiziale spostandosi verso la parte alta della "forchetta" tra minimi e massimi. Tutti sappiamo però che in una procedura in materia familiare l'attività giudiziale è spesso soltanto la punta dell'iceberg dell'attività dell'avvocato, poiché a questa si affiancano lunghe sessioni con il cliente; altrettanto lunghe consulenze telefoniche; diffusa corrispondenza tra legali volta a regolamentare i più minuziosi aspetti della vita quotidiana e delle relazioni interpersonali, soprattutto quando questi coinvolgono i figli minori; contatti con gli altri professionisti coinvolti in area psicologica o contabile ecc. Oggi finalmente la nuova impostazione concettuale dell'art. 20 ci permette di attribuire la giusta valorizzazione anche a questa attività. Se però leggiamo la tabella richiamata dalla norma e relativa ai parametri stragiudiziali vedremo che essa è del tutto inadeguata, laconica, carente. E questa osservazione vale non solo per l'avvocato familiarista, ma per ogni altro settore della nostra professione. La tabella prevede infatti un compenso secco, senza distinzione per attività o per durata ed impegno, attribuito a ciascun scaglione di valore ed è, a parer mio, sostanzialmente inutilizzabile. Il consiglio in questo caso è

quello di predisporre una tariffa stragiudiziale personale da far accettare per iscritto al cliente al momento del conferimento dell'incarico.

E veniamo dunque al discorso relativo alla pattuizione scritta dei compensi ed alla redazione del preventivo, così come regolamentato dalla nuova legge professionale. Questo è un tema sul quale le perplessità sono ancora molte, in quanto richiede un cambiamento di mentalità fondamentale ed impone innanzitutto un lavoro, non facile, di comprensione ed adeguamento al nuovo. Mi rendo conto che quando parlo di pattuizione scritta e di preventivi incontro ancora in molti colleghi un forte scetticismo. Eppure sono persuasa che la riforma delle modalità di parcellazione dell'avvocato ed, in particolare, dell'avvocato familiarista, sia un'occasione da non sottovalutare e rappresenti anche un passo importante verso quella modernizzazione della nostra professione, intesa nel senso di maggiore vicinanza con la sensibilità e le esigenze dell'utenza, che l'opinione pubblica ci chiede. Nella mia, sia pur limitata, esperienza personale, la pattuizione scritta dei compensi, accompagnata, quando richiesta, dalla redazione di un preventivo, sta dando risultati positivi. Essa infatti da un lato permette al cliente di effettuare una valutazione consapevole non solo di quanto dovrà spendere, ma anche del rapporto costi-benefici, il che è in linea con quel bisogno di trasparenza che l'utenza rappresenta nei confronti dell'avvocato. Ma la pattuizione scritta dei compensi permette anche all'avvocato di non sperimentare sgradevoli sorprese nel momento in cui, svolta con scrupolo ed impegno la propria attività, si aspetterebbe di percepirne il frutto meritato.

Poiché, in effetti, il documento sottoscritto dal cliente supera, se correttamente formulato, molte delle possibili obiezioni successive sulla congruità della quantificazione.

Credo non sia inutile riflettere brevemente sul significato e sulla portata effettiva delle nuove disposizioni, poiché la mia personale impressione è che la resistenza istintiva della nostra categoria di fronte all'introduzione dell'uso del preventivo abbia indotto in taluni una lettura affrettata e non aderente al testo delle disposizioni della legge professionale.

Innanzitutto credo sia opportuno mettere in chiaro un punto (che, almeno a me, non è stato chiaro fin dall'inizio, ma si è venuto delineando a mano a mano che riflettevo): dobbiamo distinguere tra "pattuizione dei compensi" di cui al punto 3 dell'art. 13 Legge prof. e comunicazione scritta della "prevedibile misura del costo della prestazione" di cui al punto 5 del medesimo articolo, quello che comunemente chiamiamo "preventivo".

L'art. 13 punto 3 ci dice che "la pattuizione dei compensi è libera" e poi individua, con elencazione non tassativa, tutti i vari tipi di pattuizione ipotizzabili e consentiti (a tempo, forfettaria, per fasi, a percentuale ecc.).

Ad esempio, nella materia del diritto di famiglia, può avere senso ipotizzare una tariffazione oraria per la parte stragiudiziale ed una tariffazione fissa per la fase processuale relativa alla separazione consensuale.

Questo significa che se il cliente non ci richiede il preventivo, potremo comunque predisporre una lettera di incarico con pattuizione scritta della modalità di determinazione dei compensi (per esempio oraria o a percentuale o sulla base di una tariffa specifica da noi predisposta) anche senza quantificare l'ammontare pre-

ventivo di quanto ci sarà dovuto a pratica conclusa. Ciò è lecito, anzi è obbligatorio ogni volta che riteniamo utile discostarci dai parametri ministeriali, e costituirà un titolo per conseguire il pagamento della nostra parcella. Potrà essere la base per un atto di citazione o per la richiesta del parere di congruità al Consiglio dell'Ordine.

Dunque la lettera di incarico, da sottoscrivere da entrambe le parti, in quanto costituisce un accordo contrattuale, può indicare pattiziamente le modalità in base alle quali sarà conteggiato il compenso, ma non deve necessariamente contenere un preventivo vincolante.

Diverso è il caso in cui il cliente ci chieda il preventivo. Perché qui la norma è stata concepita in modo da assicurare all'utenza la trasparenza necessaria perché la quantificazione dei nostri compensi non risulti arbitraria, ma da tenere conto anche delle incognite caratteristiche della prestazione professionale.

La norma (art. 13 c. 5 L. Forense) dice infatti: *"Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale"*.

La norma parla dunque di comunicazione scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, ma non parla di preventivo vincolante. Questo significa che altro è il contratto di pattuizione delle modalità di determinazione dei compensi ed altro è la comunicazione scritta della prevedibile

misura del costo della prestazione. E' evidente che quest'ultima non fa sorgere un dovere dell'avvocato di emettere una parcella corrispondente al preventivo. E' altresì evidente che la comunicazione non deve essere neppure arbitraria e che l'avvocato sarà tenuto ad informare il cliente qualora, per complicazioni sopravvenute, il compenso debba discostarsi in modo rilevante da quello indicato in preventivo; ma è comunque tranquillizzante comprendere che il preventivo può variare al variare dello sviluppo della vertenza.

La norma risponde dunque egregiamente all'intento di consentire all'utente di essere informato, ma permette al tempo stesso la doverosa salvaguardia della adeguata remunerazione dell'attività professionale.

Per chi decidesse di predisporre un proprio modello di lettera di incarico o di comunicazione di preventivo riporto alcuni accorgimenti emersi dalla sperimentazione pratica:

- È sempre prudente specificare che cosa non è compreso nel preventivo (es. reclamo alla Corte d'Appello ex art. 708 ultimo comma; istanze di modifica in corso di causa 709 ultimo comma; istanze

ex art. 709 ter, nella fase di trattativa stragiudiziale è bene specificare che il preventivo non comprende la stesura di contratti di trasferimenti immobiliari o di cessioni di quote societarie e l'assistenza alla stipulazione degli atti notarili ecc.).

- Qualora si concordi un compenso a forfait è sempre prudente introdurre una clausola di rinegoziazione per il caso in cui emergano aspetti di particolare complessità non preventivabili.
- In caso si concordi un sistema di parcellazione oraria occorrerà annotare scrupolosamente le ore lavorate di volta in volta e comunicarle al cliente con cadenza mensile o, al massimo trimestrale, per metterlo in condizione di verificare e per avere la tranquillità che il conteggio è stato accettato.
- Qualora si preveda la pattuizione di un palmario occorre tenere presente che in materia familiare è considerato consono alla dignità professionale pattuirlo per le questioni economiche fra adulti (addebito, assegno al coniu-

ge), ma non per le questioni che rivestono natura pubblicistica (affidamento o mantenimento o collocamento dei figli).

Adattarsi al nuovo non è mai facile, ma ritengo che, pur non nata sotto i migliori auspici, l'attuale normativa in materia parcellare ci possa essere di grande aiuto: anzitutto la lettera di incarico ci consente di determinare l'entità dei nostri compensi là dove i parametri ministeriali sono gravemente lacunosi; poi ci permette di far confermare dal cliente per iscritto l'avvenuta comunicazione di tutte quelle informative che siamo obbligati a dare (complessità dell'incarico, oneri ipotizzabili, privacy, mediazione ove applicabile, antiriciclaggio); inoltre ci permette di pattuire le modalità di pagamento (fondi spese; parcellazione mensile, trimestrale o quant'altro; dismissione del mandato in caso di mancato pagamento; differenza tra spese liquidate giudizialmente e compensi pattuiti ecc.); infine consente al cliente di avere un quadro chiaro di quanto sta per affrontare e di gestire in modo più trasparente il rapporto con l'avvocato. Credo che il recupero dell'immagine della nostra professione possa passare anche da qui. ■

Le novità della Legge 67/2014

di Annamaria BELLINI

Nella primavera di quest'anno, con l'emanazione della Legge n.67 del 28.4.2014 recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", il legislatore è intervenuto incisivamente nel sistema penale apportando, su più versanti, modifiche che hanno proposto nuove problematiche, sia sul piano teorico, sia su quello applicativo. La menzionata legge si compone di 16 articoli suddivisi in tre capi: il primo (artt.1 e 2) contenente due deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione, il secondo (artt.3-8) che introduce nel codice penale e nel codice di procedura penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, il terzo (artt.9-15) disciplinante la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili. Le norme contenute nei capi II e III sono divenute, decorso il termine ordinario di vacatio, immediatamente applicabili.

Si riporta, di seguito, una panoramica dello scenario aperto dalla legge in commento.

IL CAPO I DELLA LEGGE 67/2014

LA DELEGA IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE.

L'art.1 della legge 67/2014, contenente la delega in materia di pene detentive non carcerarie, innova gli artt.17 e 18 c.p. In riferimento ai delitti, la reclusione domiciliare, viene aggiunta al novero delle pene principali già previste (ergastolo e reclusione) mentre, per le contravvenzioni, l'arresto domiciliare sostituisce l'arresto. Il legislatore ha, altresì, stabilito che tali pene detentive non carcerarie vengano espiate presso l'abitazione o altro luogo idoneo (privato o pubblico di cura, di accoglienza o di assistenza) con durata continuativa, per singoli giorni o per fasce orarie determinate. Sia in riferimento ai delitti, sia in riferimento alle contravvenzioni, il limite oggettivo all'applicabilità delle pene detentive non carcerarie viene individuato nel massimo previsto della pena edittale. Per i delitti e le contravvenzioni per i quali sia prevista la pena della

reclusione o dell'arresto non superiore nel massimo a 3 anni (calcolati in astratto sulla base dei criteri enunciati dall'art.278 c.p.p.) si prevede l'automatica irrogazione della pena della reclusione o dell'arresto domiciliare, mentre per i delitti e le contravvenzioni per i quali sia prevista la pena edittale massima, della reclusione o dell'arresto, compresa tra 3 e 5 anni (sempre calcolati in astratto sulla base dei criteri enunciati dall'art.278 c.p.p.), sarà il Giudice a valutare, discrezionalmente, l'opportunità della sostituzione della pena con la reclusione o gli arresti domiciliari, avendo riguardo anche alla gravità del reato commesso ed alla capacità a delinquere del prevenuto (valutata sulla base dei criteri previsti dall'art.133 c.p.). In ogni caso il Giudice potrà disporre che il soggetto sottoposto a reclusione o arresto domiciliari possa essere assoggettato a controllo, effettuabile anche per mezzo di strumenti tecnici o elettronici dei quali abbia preventivamente accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria (art.275 bis c.p.p.). In aggiunta ai limiti oggettivi sopra indicati, il legislatore ha previsto limitazioni soggettive stabilendo che le pene detentive non carcerarie siano applicabili, oltre che ai soggetti condannati per la prima volta, anche ai recidivi e ai recidivi qualificati ex art. 99 c.4 c.p., rimanendo esclusi, invece, i delinquenti abituali (tali presunti per legge o ritenuti dal Giudice ex art.102 e 103 c.p.), i contravventori abituali, (art.104 c.p.) i delinquenti e contravventori professionali (art.105 c.p.) ed i delinquenti per tendenza (art.108 c.p.). L'applicazione al condannato della pena detentiva non carceraria non è necessariamente definitiva: il Giudice, infatti, dovrà sostituire le pene detentive carcerarie alle pene detentive non carcerarie dapprima applicate allorché non vi sia domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato, allorché il condannato abbia violato le prescrizioni impartitegli, qualora il condannato abbia commesso un reato e, comunque, tutte le volte in cui lo richieda la tutela della persona offesa dal reato commesso dal condannato. Si aggiunga che commetterà delitto di evasione di cui all'art.385 c.p. il condannato che si allontani senza autorizzazione dal luogo di esecuzione della pena detentiva non carceraria. In tutte le ipotesi in cui sia applicabile la pena detentiva non carceraria, sentiti l'imputato ed il Pubblico Ministero, il Giudice potrà applicare anche la sanzione del lavoro di pub-

blica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita, svolta dal condannato per un tempo non inferiore a 10 giorni in favore dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti o Organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, secondo modalità e tempi di prestazione che dovranno armonizzarsi con le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del condannato stesso.

L'art.1 lett. m) L.67/2014 prevede, infine, una causa di esclusione della punibilità per tutte quelle condotte che siano sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, "quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento", senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.

LA DELEGA IN MATERIA DI DEPENALIZZAZIONE

Come anticipato, il capo I della legge in commento contiene, nell'art.2, la delega al Governo per la depenalizzazione di determinati reati che vengono trasformati in illeciti amministrativi: si tratta di

- reati per i quali sia prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (reati in materia di edilizia ed urbanistica, ambiente territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d'azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai partiti, proprietà industriale ed intellettuale),
- reati per i quali si prevede la depenalizzazione e trasformazione in illeciti amministrativi, indipendentemente dalla pena prevista: trattasi dei reati di atti osceni in luogo pubblico (art. 527c.p.), pubblicazioni oscene (art. 528 c.p.), rifiuto di

prestare la propria opera in caso di tumulto (art. 652 c.p.), disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.), abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.), rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), omesso versamento di ritenute previdenziali, non eccedente il limite di 10.000 euro ex art.2 d.l.463/83, art 171 quater L. 633/1941, art 3 D.Lgs 506/45, art 15 c.2 l.132 9/65, art 16 c.4 d.l. 745/1970 e l'art. 28 dpr 309/90.

Il legislatore, infine, prevede l'abrogazione (senza trasformazione in illecito amministrativo) di delitti quali la falsità in scritte private (art. 485 c.p. e per il solo uso art.489 c.p.) l'ingiuria (art.594 c.p.), la sottrazione di cose comuni (art.627 c.p.), l'usurpazione (art. 631 c.p.), la deviazione di acque (art.632 c.p.), l'invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) punibile a querela, il danneggiamento non aggravato (art. 635, c.1,c.p.) punibile a querela, l'appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art.647 c.p.); il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato previsto dall'art.10 bis D.lvo 286/1998.

Il legislatore del 2014, in relazione ai reati abrogati, ha previsto l'istituzione delle sanzioni pecuniarie civili che vanno ad aggiungersi al risarcimento del danno e che devono essere proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento dell'agente, all'opera svolta da costui per eliminare o attenuare le conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. La legge prevede che il Governo abbia otto mesi di tempo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, salvo poi prevedere un ulteriore termine di diciotto mesi

per l'emanazione di ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il problema concreto che, attualmente, si pone nelle nostre aule di giustizia concerne il trattamento da riservare, in attesa dei decreti legislativi attuativi, agli imputati di reati che sono destinati ad essere depenalizzati secondo la L.67/2014.

Uno dei problemi concretamente affrontati e risolti sia presso il Tribunale di Torino, sia presso il Tribunale di Asti ha riguardato il trattamento sanzionatorio da riservare al soggetto imputato del reato di cui agli artt.81 c.p. e art. 2 d.l.463/83 conv. in L.638/1983. Orbene il Tribunale di Asti (con sentenza del 27.6.2014) ha deciso di assolvere l'imputato perché il fatto ascrittogli non è più previsto dalla legge come reato ritenendo che l'art.2 della L. 67/2014 che conferisce delega al Governo per trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 463/83 conv. in L. 638/1983, (sempre che l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui) non fosse una legge meramente formale e limitata a disciplinare i soli rapporti interni tra l'Esecutivo ed il Parlamento, ma costituisse, invece, una fonte direttamente produttiva di norme giuridiche. Per il Tribunale di Asti, infatti, seppure la legge delega non abbia formalmente depenalizzato l'art.2, comma 1bis d.l. 463/83 conv. in L. 638/1983, "possiede tuttavia con certezza l'attitudine ad orientarne l'interpretazione e, più in particolare, a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal Giudice delle leggi".

La soluzione sopra prospettata, tuttavia, non è stata uniformemente seguita da tutti i Tribunali, né dalle varie Sezioni di un medesimo Tribunale.

IL CAPO II DELLA L.67/2014

LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E LA MESSA ALLA PROVA

Il capo II della legge in commento introduce, anche per imputati che erano già maggiorenni al momento della commissione del reato, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e realizza la riforma attraverso la novellazione del codice penale (mediante l'inserzione degli artt. 168 bis, 168 ter, 168 quater), del codice di procedura penale (nel quale sono inseriti gli artt. da 464 bis a 464 nonies), delle le norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (mediante l'inserimento degli artt. 141 bis e 141 ter) e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.p.r. n.313/2002). L'istituto della messa alla prova si presenta, all'interno della legge 67/2014, sia sotto il profilo sostanziale, in quanto causa di estinzione del reato, sia sotto il profilo processuale integrando una modalità di definizione alternativa del processo, ma presenta anche una appendice in materia di esecuzione laddove si occupa del calcolo del periodo di messa alla prova in caso di esito negativo.

I limiti oggettivi di accessibilità alla nuova misura sono delineati dall'art.168 bis c.1 c.p. avendo riguardo a due criteri:

- la gravità del reato, determinata sulla base della pena editale. L'art. 168 bis c.p., infatti, prevede che *"possono essere ammessi alla sospensione soltanto i soggetti coinvolti in procedimenti per reati sanzionati con la pena pecuniaria o con pena detentiva - esclusiva, congiunta o alternativa - non*

superiore nel massimo ai quattro anni";

- *ratione materiae*: l'art. 168 bis c.p. richiamando l'elenco di delitti di cui all'art. 550 c.2 c.p.p., in tema di citazione diretta a giudizio, stabilisce che possano essere ammessi alla sospensione del procedimento ed alla messa alla prova i soggetti coinvolti in procedimenti per delitti ivi indicati a prescindere dalla pena editale prevista per ciascuno di essi.

I limiti soggettivi di applicabilità della nuova misura sono delineati dall'art.168 bis c.4 e 5 c.p. nei quali non solo si escludono, dalla cerchia dei possibili fruitori della nuova misura i delinquenti e contravventori abituali, i delinquenti professionali e per tendenza (artt. 102, 103, 104, 105 e 108 cod. pen.), ma si esclude, altresì, che la sospensione e la messa alla prova possano essere concesse più di una volta.

Il lavoro di pubblica utilità è presupposto indefettibile della legittimità dell'ordinanza della messa alla prova. L'art. 168 bis c.p. nello stabilire che il regime della messa alla prova si sostanzia nella *"prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato"* sottolinea la preminenza delle condotte riparative dalle quali non è disgiunto l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma il quale *"può implicare"* anche l'osservanza di prescrizioni inerenti ai rapporti con strutture sanitarie o socio assistenziali, alla dimora, alla libertà di movimento, alla frequentazione di locali, e lo svolgimento di ulteriore attività di volontariato.

L'art.168 bis c.p. indica, al comma 3, quale connotato irrinunciabi-

le della nuova misura, il lavoro di pubblica utilità da prestarsi in favore di Enti ed organizzazioni non necessariamente legate all'Amministrazione da rapporto di convenzione, consistente nella prestazione di attività non retribuite in favore della collettività, commissionate all'imputato tenendo conto delle sue *"delle specifiche professionalità e attitudini lavorative"* e pianificate secondo modalità compatibili con le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato con un impegno giornaliero non superiore alle otto ore e da svolgere, anche non continuativamente, per un tempo non inferiore a dieci giorni.

Deve considerarsi validamente prestato anche il lavoro di pubblica utilità svolto in favore di organismi di volontariato internazionale (purché aventi sede in Italia) e in favore di organizzazioni non-profit anche se tali Enti non siano convenzionati purché per tipologia, natura o finalità svolgano attività in grado di condurre alla rieducazione del soggetto.

Un problema pratico, non ancora risolto, che merita di essere evidenziato e che si frappone alla attuazione della messa alla prova e, in particolare, allo svolgimento della attività lavorativa di pubblica utilità, consiste negli obblighi contributivi, assicurativi e di sicurezza posti a carico degli Enti fruitori della menzionata attività.

L'eventuale rifiuto addotto dall'imputato *"alla prestazione del lavoro di pubblica utilità"* è sanzionato dall'art. 168 quater c.p., come autonoma causa di revoca anticipata della misura.

L'art.168 ter c.p. disciplina gli effetti della sospensione del procedimento annoverandovi, innanzi tutto, la sospensione del termine di prescrizione che, in questo caso, a differenza di tutte le cause indicate nell'art. 159 c.p., non opera nei confronti di eventuali

coimputati: essendo personale la causa della sospensione del procedimento che determina la sospensione della prescrizione non determina l'applicazione dell'art.161 c.p. (per il quale la sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato).

Effetto ulteriore della sospensione del procedimento e del positivo superamento del periodo di prova è costituito dall'automatizzata estinzione del reato la quale, tuttavia, lascia impregiudicata la sopravvivenza delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

In caso di esito positivo il Giudice dichiara estinto il reato, ma nel Casellario è iscritta l'ordinanza di ammissione alla prova.

La legge nulla dice della sentenza di estinzione del reato, ma appare di tutta evidenza che dovrebbe essere iscritta anch'essa nel certificato del Casellario.

L'art.168 quater c.p. stabilisce che la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova intervenga in conseguenza della grave o reiterata trasgressione da parte del soggetto al programma di trattamento o alle prescrizioni impostegli, per il caso di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o per il caso in cui l'imputato abbia commesso, durante il periodo di prova, un nuovo delitto non colposo o un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Come anticipato, il legislatore concentra negli artt. da 464 bis a 464 nonies (di nuova introduzione) la disciplina processuale dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. L'art. 464 bis c.p.p. stabilisce le forme ed i termini della istanza di sospensione con messa alla prova prevedendo che, nei casi previsti dall'art.168 bis c.p., può formulare richiesta

di sospensione del procedimento con messa alla prova solo l'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, rimanendo sempre salva la facoltà del Giudice di verificare la "volontarietà" dell'istanza avanzata. Il medesimo articolo precisa, inoltre, in relazione ad ogni modello procedurale, il termine finale per proporre la richiesta individuandolo:

- per il procedimento ordinario, nel momento in cui al termine dell'udienza preliminare le parti rassegnano le conclusioni;
- per i procedimenti con citazione diretta a giudizio e per il giudizio direttissimo, nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
- per il giudizio immediato, nel termine di 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato;
- per il procedimento per decreto penale di condanna, nel medesimo termine previsto dall'art.461 c.p.p. per l'opposizione: pertanto in tal caso, la richiesta sarà presentata con l'atto di opposizione.

Pur rilevando la precisione dei termini indicati per la proposizione della richiesta non può non rilevarsi, altresì, la sussistenza del problema riguardante la mancanza di norme transitorie.

Cosa può fare l'imputato nel cui processo per fatti pregressi sia già stato aperto il dibattimento o che sia già stato rinviato a giudizio?

In tal casi, considerato che la messa alla prova ha effetti estintivi del reato, in favor rei ed in ossequio al dettato dell'art.2 c.p., deve ritenersi applicabile retroattivamente la normativa relativa alla sospensione del procedimento e alla messa alla prova.

Il Tribunale di Torino è stato fra i primi ad affrontare e risolvere il problema applicando il principio secondo il quale si deve ammettere l'applicabilità dell'istituto an-

che in relazione a fatti pregressi e a procedimenti pendenti affermando che la posizione soggettiva dell'imputato non può che essere garantita mediante l'istituto processuale della restituzione nel termine, ex art.175 c.p.p., soluzione conforme ai principi generali previsti nel nostro ordinamento (art. 2 comma 4 c.p. e art. 7 CEDU): in particolare, al fine di superare le preclusioni processuali stabilite dal legislatore, il Tribunale di Torino (Presidente Dott. De Marchi) valorizzando la messa alla prova come espressione di giustizia riparativa, finalizzata alla rieducazione dell'imputato ha emesso ordinanza 21.5.2014 (pubblicata sul sito www.questionegiustizia.it) con la quale ha rimesso in termini le imputate per chiedere la messa alla prova.

Allegato necessario della richiesta è, sempre a norma della art.464 bis c.p.p., il programma di trattamento elaborato di concerto con l'UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) nel quale devono essere indicate:

- "a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
- b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
- c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa."

L'istanza di sospensione può, tuttavia, essere presentata al Giudice anche se corredata della sola ri-



Andrea Massaioli , **Vespa**, 1990, tempera su tela, (50x35cm)

chiesta di elaborazione del programma qualora l'imputato non abbia avuto la possibilità ottenere tempestivamente l'allegato (si pensi al caso in cui si proceda per giudizio direttissimo, o al caso del procedimento per decreto penale di condanna). Qualora venga formulata richiesta mancante di programma, il Giudice sospenderà il procedimento, ma la prescrizione continuerà a decorrere. Successivamente, all'udienza di rinvio, dopo che avrà acquisito il programma, il Giudice ne valuterà l'idoneità anche nell'ottica della tutela della persona offesa.

Se il Giudice riterrà idoneo il programma proposto, prima della ammissione alla messa alla prova potrà, comunque, indicare eventuali modifiche ritenute necessarie, anche sulla base della prognosi della futura astensione dell'imputato da condotte delittuose.

A tal proposito, però, sorge il dubbio se il giudice possa formulare un giudizio prognostico favorevole in presenza di soggetto che abbia già consumato la sospensione condizionale. A tal riguardo non vi è dubbio che il Giudice possa formulare una prognosi favorevole in riferimento a soggetti che siano stati condannati a pena sospesa per sole pene pecuniarie o per reati non gravi.

Sempre l'art. 464 bis c.p.p. prevede che il Giudice, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, possa acquisire ogni informazione relativa alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato ritenuta necessaria sia per decidere sulla concessione della sospensione e messa alla prova, sia per determinare obblighi e prescrizioni cui, eventualmente, subordinarla. In ogni caso il Giudice dovrà portare a conoscenza del Pubblico Ministero e del Difensore dell'imputato le informazioni acquisite.

L'art. 464 ter c.p.p. regola il caso

della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nel corso delle indagini preliminari. In tale ipotesi il Pubblico Ministero dovrà esprimere il proprio parere che potrà consistere in un consenso "sinteticamente motivato" o in un dissenso del quale dovrà enunciare "le ragioni" allo scopo di favorire il controllo che sarà condotto dal Giudice del dibattimento, potendo, "in caso di rigetto, l'imputato rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado" e potendo in tale sede "il Giudice, se ritiene la richiesta fondata" provvedere "ai sensi dell'art. 464-quater".

L'art. 464 quater c.p.p. stabilisce che il Giudice qualora rilevi l'insussistenza di ragioni che impongano di prosciogliere l'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p. (perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, non è più previsto come reato, non è stato commesso dall'imputato, è estinto per prescrizione o per remissione di querela o difetta la condizione di procedibilità) e qualora ritenga idoneo il trattamento proposto (anche in base ad una prognosi riguardante il futuro comportamento dell'imputato effettuata in base ai parametri di cui all'art. 133 c.p.) emetterà l'ordinanza decisoria dell'istanza con cui disporrà la sospensione del procedimento e la messa alla prova dell'imputato. La sospensione del procedimento decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di messa alla prova ed avrà la durata massima di due anni se procede per i reati puniti con pena detentiva sola o congiunta con pena pecuniaria, mentre avrà la durata di un anno se procede per i reati puniti con la sola pena pecuniaria.

In ogni caso il Giudice potrà sempre intervenire per integrare o modificare il contenuto del programma di trattamento proposto dall'imputato.

Contro l'ordinanza che decide sulla messa alla prova è possibile ricorrere per Cassazione senza che il ricorso comporti, da chiunque sia proposto, la sospensione della messa alla prova.

L'art. 464 quater c.8 c.p.p. regola i rapporti tra procedimento penale sospeso e procedimento civile escludendo la contemporanea sospensione di quest'ultimo.

L'art. 464 quinquies c.p.p. regola l'esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova stabilendo che il Giudice possa indicare il termine (prorogabile, su richiesta dell'imputato, solo per gravi motivi e solo una volta) entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie devono essere adempiuti, e che possa anche autorizzare, con il consenso della persona offesa, la rateizzazione delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno. In ogni caso durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il Giudice, sentiti l'imputato e il PM, potrà modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, modulando le nuove statuizioni in base ai risultati ottenuti dall'imputato nel periodo di prova trascorso.

L'art. 464 sexies c.p.p. prevede che, durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il Giudice dovrà acquisire, a richiesta di parte e con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove non rinviabili e quelle utili al proscioglimento nel merito dell'imputato.

L'art. 464 septies c.p.p., regolando l'esito della messa alla prova, stabilisce che decorso il periodo di sospensione del procedimento, il Giudice valutati gli esiti positivi della prova dichiarerà con sentenza l'estinzione del reato, mentre in caso di esito negativo della prova pronuncerà ordinanza con la quale disporrà la ripresa del

processo dal momento in cui lo stesso fu interrotto.

Tale momento deve essere così individuato:

- se la richiesta di sospensione del procedimento e messa alla prova è stata fatta durante le indagini preliminari il procedimento riprenderà a partire dagli incombeni conclusivi delle stesse;
- se la suddetta richiesta è stata fatta in udienza preliminare, nel corso di un procedimento ordinario, riprenderà dalla menzionata udienza;
- se la richiesta è stata proposta nel corso di un procedimento a citazione diretta, nel corso del giudizio direttissimo, o nel caso in cui la sospensione sia conseguita al rinnovo della richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado a seguito di dissenso del PM, il procedimento riprenderà dalla dichiarazione di apertura del dibattimento;
- se la richiesta è stata presentata dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato il processo riprenderà a partire dalla costituzione delle parti;
- se la richiesta è stata proposta, nel procedimento per decreto penale di condanna, con l'atto di opposizione, il procedimento riprenderà con l'emissione del decreto di giudizio immediato da parte del GIP.

Si deve ritenere che il regime della sospensione con messa alla prova sia compatibile con i riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento. Gli argomenti a sostegno della tesi prospettata possono essere tratti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 125/1995 che in relazione al processo minorile dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.4 DPR 448/1988

nella parte in cui prevedeva che la sospensione non potesse essere disposta se l'imputato aveva richiesto il giudizio abbreviato.

Ai sensi dell'art.464 octies c.p.p. il Giudice, previo contraddittorio tra le parti (ivi compresa la persona offesa), nei casi indicati dall'art. 168 quater c.p.p., con ordinanza ricorribile per cassazione per violazione di legge, revoca l'ordinanza di sospensione con messa alla prova. In tale ultimo caso come pure nel caso di esito negativo della prova si pone il problema del computo del periodo di espiazione in regime di messa alla prova, che viene risolto dall'art.657 c.p.p. per il quale *"il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda"*.

Come anticipato in apertura del presente capitolo ai profili sostanziale e processuale del regime della sospensione con messa alla prova si aggiunge una appendice in materia di esecuzione nell'ambito della quale assume rilievo l'UEPE che, ai sensi dell'art.141 ter disp.att. c.p.p., non solo elabora il programma di trattamento, ma acquisisce tutte le necessarie informazioni circa la situazione socio-familiare dell'imputato, propone programmi di trattamento ai condannati che intendano accedere all'affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare, controlla lo svolgimento del programma ne propone le modificazioni o la revoca.

L'UEPE, inoltre, dopo che l'interessato sia stato ammesso alla messa alla prova si occupa di informare periodicamente (con una cadenza non superiore a tre mesi) il Giudice circa lo svolgimento del programma, di chiedere modifiche del programma o la revoca

della ammissione allo stesso per grave o reiterata violazione.

Tra i compiti affidati all'UEPE, vi è anche quello di redigere e di depositare presso la cancelleria del Giudice la relazione finale sullo svolgimento della messa alla prova: scopo di tale relazione è quello di consentire al Giudice di sentenziare l'estinzione del reato ovvero ordinare la ripresa del processo come previsto dall'art 464 septies c.p.p..

IL CAPO III DELLA L.67/2014

IL PROCESSO "IN ASSENZA" DELL'IMPUTATO E LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI.

Il capo III della L.67/2014 contiene le norme da 9 a 15 riguardanti il processo "in assenza" dell'imputato ed introduce la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.

Prima della norma in commento, al momento in cui, chiamato il processo, il Giudice verificava la regolare costituzione delle parti in udienza preliminare o in dibattimento, l'imputato poteva essere:

- a) presente, qualora fosse fisicamente in aula;
- b) assente, se libero, anche se impedito, aveva chiesto o consentito che l'udienza fosse celebrata in sua assenza ovvero, se detenuto, aveva rifiutato di assistervi: dunque vi era certezza sia della conoscenza dell'imputato della data di udienza e sia della rinuncia dell'imputato a comparire
- c) contumace, quando, ritualmente citato, non compariva in mancanza sia di un legittimo impedimento: a fronte della regolarità formale della notifica si presumeva la conoscenza dell'esistenza del processo da parte dell'im-

putato, fatto per il quale il Giudice poteva comunque procedere in assenza dell'imputato.

Il processo penale contumaciale italiano, però, presentava molti limiti: il sistema, infatti, non solo era causa di lungaggini del processo destinato a sfociare in sentenze che non sarebbe stato agevole eseguire, ma contrastava anche con il fatto che l'imputato ha il diritto, personalissimo, costituzionalmente garantito e non "confiscabile", di partecipare al proprio processo.

Lo scoglio più grande contro il quale si è scontrato il processo contumaciale italiano è stato costituito, tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, in più occasioni, ha condannato l'Italia non avendone mai approvato il modello di processo contumaciale. Si ricordino in riferimento al diritto dell'imputato alla effettiva conoscenza del procedimento le sentenze con le quali la Corte Europea ha reiteratamente condannato l'Italia nei procedimenti Colozza contro Italia del 12.2.1985, Somogyi contro Italia del 18.4.2004, Sejdovic contro Italia del 10.11.2004, e Colcacu contro Italia e Pititto contro Italia entrambe del 2006. Con tali sentenze la giurisprudenza convenzionale ha riaffermato che la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non vieta *"sic et simpliciter"* la celebrazione del processo in absentia, ma la consente solo qualora risulti la effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato al quale addossa le conseguenze della rinuncia non equivoca a comparire e ad avvalersi del diritto di essere presente e difendersi in udienza.

Allo scopo di evitare di incorrere in ulteriori condanne il Legislatore italiano del 2014 è intervenuto con una riforma im-

perniata sulla distinzione di tre possibili situazioni:

1. ove, da parte dell'imputato, vi sia conoscenza certa della data dell'udienza si determina possibilità di celebrare l'udienza in assenza del predetto qualora abbia espressamente rinunciato a comparire;
2. ove, da parte dell'imputato, vi sia conoscenza presunta dell'udienza essendovi conoscenza certa del procedimento (desumibile da "fatti o atti") si può celebrare il processo in assenza, ma a determinate condizioni si prevedono rimedi riparatori in favore dell'imputato che provi la propria incolpevole ignoranza;
3. ove, da parte dell'imputato, non vi sia conoscenza certa né della data dell'udienza né del procedimento il processo è destinato alla sospensione.

La prima delle situazioni elencate è regolata dall'art.420 bis c.p.p. che prevede che si proceda in assenza tutte le volte in cui lo stesso imputato assente (libero o detenuto) fornisca prova della conoscenza certa della data dell'udienza, manifestando la rinuncia a partecipare con una dichiarazione formale o con altro comportamento concludente inequivocamente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza.

La seconda situazione è anch'essa regolata dall'art.420 bis c.p.p. che prevede si possa ritenere raggiunta la prova della conoscenza del procedimento, ma non dell'udienza, quando, a fronte di una regolare la notifica della vocatio in ius, non vi sia certezza della conoscenza della data di udienza da parte dell'imputato a causa della mancanza di una notifica a mani proprie dello stesso e di una sua espressa rinuncia a

comparire, ma vi sia prova diretta o indiretta della conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento a suo carico avendo costui dichiarato o eletto domicilio nel corso del procedimento, essendo costui stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare (custodiale e non) nell'ambito del procedimento, ovvero avendo costui nominato un difensore di fiducia o se "comunque" risulti certamente che l'imputato è a conoscenza del procedimento a suo carico, che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o ad atti dello stesso. In tale ultimo ambito si è ritenuto potesse rientrare il caso in cui l'imputato, pur non avendo ricevuto a mani proprie la notifica della fissazione di udienza, abbia comunque fatto pervenire all'Autorità giudiziaria atti di nomina o revoca di un precedente difensore o istanze anche in materia cautelare.

In tutti i casi indicati appare evidente che il legislatore pone a carico dell'imputato un onere di informazione circa il procedimento e processo a suo carico.

In tutti i casi elencati la norma prevede che il Giudice, con ordinanza disponga di procedere in assenza dell'imputato, ma tale ordinanza dovrà essere revocata allorché l'imputato compaia.

In tal caso, tuttavia, potrebbe accadere che l'imputato, comparendo, fornisca "la prova del fatto che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" o del fatto che si trovava nell'impossibilità assoluta (dovuta a caso fortuito o forza maggiore) di comparire e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza una sua colpa, ovvero che il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi del novellato art.420 quater c.p.p..

A norma dell'art.420 bis c.4 c.p.p.,

qualora l'imputato compaia in udienza preliminare e provi che la sua assenza è conseguita a incolpevole ignoranza della celebrazione del processo, il Giudice disporrà il rinvio dell'udienza e l'imputato potrà anche chiedere ex art.421 c.3 c.p.p. l'acquisizione di atti e documenti.

A norma dell'art.420 quater c.p.p. se l'imputato compare nel giudizio di primo grado (essendo rimasto assente in udienza preliminare) potrà formulare richieste istruttorie di cui all'art.493 cpp.

Se l'imputato, invece, viene a conoscenza del processo e si costituisce alla prima udienza dibattimentale, qualora intenda chiedere l'ammissione di prove testimoniali dovrà depositare, nel termine di sette giorni, la lista di cui all'art.468 c.p.p., ma non potrà più chiedere l'ammissione di prove dichiarative se, pur essendo stato incolpevolmente assente all'udienza preliminare, abbia avuto conoscenza dell'udienza dibattimentale dopo la scadenza del termine di cui all'art.468 c.p.p.. La terza delle situazioni sopra prospettate è quella nella quale l'imputato sia assente e manchi la prova della conoscenza certa, da parte del predetto, sia della data di udienza, sia dell'esistenza del procedimento a suo carico. In tale ipotesi il processo verrà sospeso, in particolare ciò avverrà qualora l'imputato sia assente e non ricorrano ipotesi rilevanti ai sensi degli artt. 420 bis e 420 ter (caso fortuito o forza maggiore) c.p.p.: in tal caso il Giudice dovrà rinviare l'udienza ed ordinare che l'avviso dell'udienza sia notificato all'imputato personalmente tramite la polizia giudiziaria.

Se tale ultima notifica non è possibile per irreperibilità dell'imputato il Giudice dovrà disporre con ordinanza, come stabilito dall' art.420 quater c. 2 c.p.p., la sospensione del processo in tutte le ipotesi in cui non debba pro-

cedere a pronunciare sentenza ai sensi dell'art.129 c.p.p..

Qualora il Giudice disponga la sospensione del processo, ove il procedimento sia a carico di più soggetti, in applicazione l'art. 18 c.1 lett. b) c.p. si disporrà anche la separazione della posizione dell'imputato assente (sempre che la riunione non si appalesi necessaria per l'accertamento dei fatti), mentre non sarà applicato l'art. 75 c.3 c.p.p., pertanto l'azione civile già esercitata in sede penale potrà essere nuovamente esercitata in sede civile, senza che ne consegua per l'instaurando processo civile la sospensione ex lege.

Il nuovo art. 420 quater c.3 c.p.p. stabilisce che durante la sospensione del processo, a richiesta di parte, il Giudice possa acquisire, con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove non rinviabili. Occorre però individuare il significato attribuito dal legislatore del 2014 all'espressione "*con le modalità stabilite per il dibattimento*". In tale ambito il richiamo all'art.467 c.p.p. (concernente gli atti urgenti), appare certamente adeguato se ci si trova in dibattimento, non altrettanto avviene se ci si trova in udienza preliminare dove le prove sono assunte dal Giudice ai sensi dell'art.422 c.3 c.p.p.. Appare dirimente in tal ultimo caso quanto sostenuto dal Massimario della Cassazione secondo il quale il legislatore, con la locuzione "*con le modalità stabilite per il dibattimento*", ha inteso riferirsi alle forme dell'incidente probatorio.

In caso di sospensione del processo, secondo l'art.420 quinquies c.1 c.p.p., il Giudice di anno in anno (o con frequenza maggiore qualora ne ravvisi l'esigenza) dispone nuove ricerche dell'imputato.

Il Giudice revoca l'ordinanza di sospensione nei casi previsti dall'art. 420 quinquies c.p.p. allorché:

- le nuove ricerche hanno avuto esito positivo (all'imputato rintracciato è stata notificata a mani la data di udienza);
- nelle more della sospensione è intervenuta nomina di difensore di fiducia;
- emergono altri elementi (non tipizzati dal legislatore lasciando ampio margine alla discrezionalità del Giudice) da cui appare la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato;
- in tutti i casi in cui emergano elementi per i quali il Giudice debba pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p..

Allorché il Giudice revochi, con nuova ordinanza, l'ordinanza di sospensione dovrà darne avviso al PM, all'imputato al difensore alla persona offesa ed alle altre parti private. Nella nuova udienza l'imputato, comparendo potrà formulare richiesta di giudizio abbreviato o patteggiamento ai sensi degli artt. 438 e 444 c.p.p..

La sospensione del processo disposta ai sensi dell'art.420 quater c.p.p. sospende il corso della prescrizione (art.159 c. 3 bis c.p.), ma si ricordi che, a mente del 159 c. 4 c.p., la durata della sospensione della prescrizione non può superare i limiti di cui all'art.161 c.2 c.p. nemmeno in caso di sospensione del processo. Se, pertanto, la sospensione del processo supera i limiti previsti dall'art.161 c.2 c.p. il reato si estingue per prescrizione nelle more del processo stesso.

Questa sarebbe, dunque, una ipotesi nelle quali il Giudice dovrebbe revocare l'ordinanza di sospensione del processo e pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p.

L'art 10 c.1 della L. 67 ha modificato l'art.489 c.p.p. relativo al giudizio di primo grado. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza in udienza preliminare comparendo potrà chiedere di rendere dichiarazioni ai sensi

dell'art. 494 c.p.p. e, ove fornisca la prova di aver versato in una delle situazioni di cui all'art. 420 bis c.4 c.p.p., potrà essere rimesso nel termine per chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento: dunque, pur essendo già in dibattimento, l'imputato potrà scegliere quei riti che non ha potuto scegliere in udienza preliminare, perché era incolpevolmente assente.

L'art. 11 modifica la materia delle impugnazioni.

Abroga, in riferimento all'appello, l'art. 603 c.4 c.p.p. non esistendo più la contumacia e modifica l'art. 604 c.p.p. introducendovi il comma 5 bis a mente del quale nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'art. 420 ter o dell'art. 420 quater (cioè il Giudice avrebbe dovuto avviare le attività prodromiche alla sospensione del processo), il Giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al Giudice di primo grado.

Il Giudice di appello annulla, altresì, la sentenza e dispone la restituzione degli atti al Giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. L'imputato può provare ciò o in sede di atto di appello allorché, pendenti i termini per l'appello, venga a conoscenza della sentenza a suo carico o in sede di intervento nel giudizio di appello instaurato da altri. Si applicherà, in tal caso, l'art. 489 c.2 c.p.p., con la conseguenza che l'imputato potrà scegliere l'abbreviato o il patteggiamento qualora la Corte d'Appello, dichiarando nulla la sentenza precedente, rimettesse l'imputato davanti al Giudice di primo grado.

L'art.11 della legge in commento è intervenuto anche sul giu-

dizio di Cassazione modificando l'art.623 c.1, lett. b) c.p.p., secondo il quale "se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di Cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice di primo grado" in tal caso si deve notare, però, non è richiamato l'art.489, comma 2, per cui non si prevede espressa facoltà di accedere all'abbreviato o al patteggiamento.

Sempre l'art.11 introduce nel sistema procedurale penale una nuova impugnazione straordinaria rescissoria o revocatoria del giudicato: introducendo l'art.625 ter c.p.p. dà ingresso alla "rescissione del giudicati".

Presupposto di tale impugnazione è l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato all'esito di un processo interamente celebrato in assenza dell'imputato.

Il condannato che abbia avuto conoscenza del processo penale a suo carico dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza potrà chiederne la rescissione del giudicato (di fatto si tratta di una "revoca della sentenza") provan-

do che la propria assenza è conseguita alla incolpevole mancata conoscenza del processo.

Tale norma pare riferirsi a processi interamente celebrati sotto il vigore delle nuove norme: opponendo diversamente si giungerebbe a ritenere proponibili impugnazioni straordinarie anche per vecchi processi contumaciali. La norma non dice, invece, dove si debba depositare la nuova impugnazione straordinaria, pertanto si deve ritenersi possibile fare riferimento all'art.582 c.p.p. e, quindi, ritenere che l'impugnazione possa essere depositata, personalmente dal condannato o dal difensore di costui munito di procura speciale, nella cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile, nel termine perentorio di 30 giorni.

Se accoglie la richiesta (art.625 c.3 c.p.p.) la Corte di Cassazione revoca la sentenza di condanna e trasmette gli atti al Giudice di primo grado: in quest'ultima sede l'imputato potrà accedere all'abbreviato o al patteggiamento essendo previsto espresso richiamo all'art 489 c.2 c.p.p..

Si segnala, infine, brevemente che:

- l'art.12 interviene sull'art.159 c.p. aggiungendo, alle ipotesi che già comportano una sospensione del corso della prescrizione del reato, la sospensione del procedimento a carico dell'irreperibile;
- l'art.13 attribuisce al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Interno il potere regolamentare finalizzato a disciplinare con decreto le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato;
- l'art.14 introduce l'art.143 bis disp.att. c.p.p. indicando gli adempimenti conseguenti alla sospensione del processo per assenza dell'imputato;
- L'art.15, infine, novella il TU sul casellario giudiziario (D.P.R. 313/2002) aggiungendo, all'articolo 3, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto quelli di sospensione del processo per assenza dell'imputato. ■

Figura di un Avvocato del passato

Dante Livio Bianco

di Franzo GRANDE STEVENS

Per proseguire nella rubrica **"Grandi Avvocati del passato"** la redazione ha piacere, nell'occasione del presente numero, di ricordare Dante Livio BIANCO, riprendendo quanto su di lui scritto dall'avvocato Franzo Grande Stevens e già pubblicato nel n. 10 del 1985 della rivista.



Le stesse montagne del suo Cuneese «Piemonte nel Piemonte» che lo temperarono fisicamente e psichicamente in ascese senza numero, che lo avvolsero amiche quando impavido comandante partigiano vi guidò la lotta per l'umanità, lo videro anche morire fra le loro cime il 12 luglio 1953.

Destinato ad un avvenire che era l'orgoglio della sua modestia, Livio «si avviava - scrisse Calamandrei - giorno per giorno a diventare ancora giovanissimo (aveva 44 anni) uno dei primi avvocati civilisti d'Italia: ora che non c'è più ci accorgiamo che lo era già diventato» .

Serio ed intransigente, ricco di tensioni morali , con la mente ai modelli di Gramsci e Gobetti e di Benedetto Croce che, presente, impersonava i valori della cultura e di libertà, Livio assimilò all'Università di Torino l'insegnamento di Luigi Einaudi, Gioele Solari, Francesco Ruffini e per generosa solidarietà con quest'ultimo contro la volgare e tronfia violenza dell'incultura, nel 1929 subì il primo scontro e le prime battiture.

Con una lettera di Gioele Solari fu accolto a imparar d'avvocato da Manlio Brosio, finissimo civilista torinese allora già così moderno da padroneggiare il diritto di proprietà industriale .

Il giovane, di talento e preparazione singolari, aveva come s'usa a quell'età per gli animi generosi, una ingenua ed assoluta fiducia nel diritto e nelle teorie giuridiche.

Il sodalizio fra i due fu felice proficuo ed intenso senza mai giungere - scrive Brosio - «a forme esteriori di banale confidenza. Era un'amicizia col lei quale io amavo, riservata nella forma, profonda e intera nella sostanza».

Livio - egli aggiunge - «era insomma più dotto e più preparato di me: e quel che mi sforzai di insegnargli fu l'adattare il diritto alla pratica , gettare le scorie delle teorizzazioni superflue, studiare a fondo e chiarire i fatti, giungere attraverso ad essi ad una

Dante Livio Bianco

1909-1953

esposizione chiara, sintetica e convincente delle tesi.

«Ma egli a sua volta mi aprì gli occhi su molti aspetti del diritto che conoscevo superficialmente o male, arricchì la mia logica pratica di nuovi strumenti, mi familiarizzò con una zona superiore di pensiero giuridico che la mia educazione universitaria, interrotta dalla prima guerra mondiale, mi aveva consentito di sfiorare».

Gli anni lunghi della sua formazione professionale furono anche quelli della sua attività scientifica a testimoniare la dottrina e la personalità: scritti concisi e penetranti, (più di cento nella sua vita) per lo più di diritto processuale civile, disciplina prediletta ed indispensabile ad un grande avvocato.

Ma sopravvenne la disgraziata guerra a distoglierlo prima in parte (fu tra i promotori del Partito d'Azione in Piemonte) e poi definitivamente il 25 luglio e l'8 settembre 1943 dalla sua amata professione.

Livio andò a vivere - la stagione più bella della sua esistenza fra le sue montagne. «La provincia di Cuneo» - così egli scrisse - «si apriva ai motivi internazionali della lotta antifascista, al sentimento di una solidarietà europea, di una fratellanza fra i popoli superiore a ogni angustia nazionalistica: si apriva all'idea che non

si combatteva per i confini o per il puro onore patriottico, ma per i più alti valori umani e civili per il bene supremo della libertà e per la generosa ragione della giustizia».

«...Fin che ci saranno degli uomini che sentono e ragionano così, si può avere fede: la giustizia e la libertà avranno sempre i loro combattenti ... »

da "Venti mesi di guerra partigiana"

Le sue vallate ed i partigiani combatterono così il leggendario comandante dalla luce di timida dolcezza negli occhi ma dall'inflexibile rigore con sé e con gli altri: senza enfasi o retorica non si doveva mollare mai per concludere e bene il compito fissato. Non a caso scelse per i suoi scritti sui giornali partigiani lo pseudonimo del «barone Leutrum», quel barone generale F. G. Leutrum che fedele soldato di Amedeo II e Carlo Emanuele III aveva con le stesse tradizionali qualità piemontesi di tenacia e decisione difeso nel 1744 la città di Cuneo dagli eserciti francese e spagnolo. Terminata la guerra, dopo la bre-

ve parentesi della Consulta a Roma, Livio non cercò facili onori pubblici ma si ritirò tornando al suo amato lavoro d'avvocato. Prese a collaborare con sé un giovane partigiano dal nobile animo: Luciano Berutti (molti anni dopo tragicamente scomparso), e rientrò nello stesso studio di corso Siccardi lasciatogli da Brosio nel frattempo avviatosi alla carriera diplomatica e politica più brillante.

In pochi anni le sue qualità di preparazione, di attitudine, di tenacia rifulsero; sicché cominciarono a ricorrere a lui d'ogni parte per le questioni più difficili. Ed i colleghi anche meno giovani lo volevano accanto impavido ed instancabile a guidare la difesa: memorabile fu la sua giusta ma sfortunata battaglia giudiziaria in occasione della catastrofe di Superga per ottenere tutela alla lesione dei diritti di credito. Ma vent'anni dopo, nel noto caso seguito alla morte di Meroni, riuscimmo a far arridere la vittoria anche a lui che, scavando tenacemente nella questione e sommovendo il mondo giuridico italiano, l'aveva preparata. Ma non è soltanto l'arcano invisibile filo che unisce le nostre due vite: fu l'occasione della sua morte a farmi conoscere colei che è divenuta mia moglie ed a condurmi alla decisione di stabilirmi ventiquattrenne a Torino e ad entrare in quello studio già di



Manlio Brosio e dopo Livio retto per breve tempo da Paolo Greco e quindi a lungo da Carlo Galante Garrone prima che egli abbracciasse la vita politica.

Continuare le cause di Livio significò avere una traccia d'insegnamento magistrale: comparse che in perfetto equilibrio fondevano sintesi e chiarezza, sicuro inquadramento dottrinale e ricostruzione scrupolosa dei fatti, aspetti giuridici e profili morali, senza parole retoriche e superflue e con una planeità di stile che era la chiave della sua efficacia .

Sulla cima Saint Robert, quel triste giorno del 12 luglio 1953 il nostro Ordine torinese e l'Avvocatura italiana perdettero Livio, uno dei suoi più grandi esponenti, ma soprattutto ogni lotta per la giustizia perdettero da allora un suo campione.

«Grande luminosa fu la sua figura» - ha lasciato scritto Paolo Greco - «durante la sua breve e densa esistenza e così esso rimane scolpito nel cuore di quanti lo conobbero, e perché lo conobbero lo amarono, i quali oggi conservano nella propria anima non semplicemente un ricordo per quanto profondo, ma una parte sostanziale di lui». ■



Saluto del Presidente del Tribunale di Torino

di Luciano PANZANI

Ai Magistrati, Funzionari
e agli Avvocati del Tribunale di Torino,

Il 24 settembre lascerò l'incarico di Presidente del Tribunale per assumere la carica di Presidente della Corte di Appello di Roma. Desidero in questa occasione salutare i magistrati e funzionari con cui ho avuto la fortuna ed il privilegio di lavorare in questi cinque anni. Sono stati anni importanti. Dal punto di vista organizzativo il Tribunale è stato in grado di far fronte alla gravissima scopertura dell'organico del personale amministrativo, frutto del blocco del *turn-over* perdurante ormai da moltissimi anni, senza venir meno alle proprie funzioni fondamentali. Ha inoltre sopportato senza danni eccessivi le gravi carenze dell'organico dei magistrati degli anni 2011-12. I dati statistici dimostrano che i giudizi civili hanno sostanzialmente mantenuto la percentuale delle cause ultratriennali intorno al 5% del carico complessivo, un dato questo che tutta Italia ci invidia e che è stato confermato dall'analisi indipendente di Doing Business. I giudizi penali hanno purtroppo visto aumentare i tempi di fissazione, soprattutto dei processi a citazione diretta, diretta conseguenza dei vuoti di organico già ricordati, ma processi come Thyssen Krupp, Eternit, Minotauro, i numerosi processi NO TAV, taluni con numerosi imputati e con serie problematiche di ordine pubblico, stanno a dimostrare che il Tribunale ha mantenuto intatta la capacità di gestire e portare a termine processi di grande rilevanza in tempi sostanzialmente ristretti.

Il Tribunale ha dimostrato la sua efficienza anche in occasione delle elezioni regionali del 2009 e del riconteggio disposto dal TAR Piemonte, le cui operazioni portate avanti nonostante la mancanza di fondi e la scarsità del personale, sarebbero giunte a conclusione in tempi rapidi se non fossero state arretrate da un provvedimento di segno contrario del Consiglio di Stato.

Sono stati anni caratterizzati dal passaggio al processo telematico sia in civile che in penale. Nel 2009 il Tribunale di Torino muoveva i primi passi

con un gruppo sperimentale nel solo settore delle procedure esecutive immobiliari. Oggi il processo telematico è una realtà importante: obbligatorio per quanto riguarda il processo monitorio, copre molti settori il giudizio di cognizione ordinario, il processo del lavoro, il processo esecutivo dove è facoltativo e tutto fa ritenere che la scadenza del 31 dicembre 2014, in cui esso diverrà obbligatorio in tutti i settori potrà essere rispettata agevolmente. L'Ufficio PCT ed il gruppo PCT, cui partecipano magistrati, avvocati e funzionari amministrativi ha fatto e continua a fare un ottimo lavoro. A tutti va il mio plauso e ringraziamento, perché si tratta di risultati che sono figli dell'impegno e del sacrificio personale ed anche, in misura rilevante, del lavoro di squadra, che sempre Torino ha saputo privilegiare con risultati innegabili.

In penale il ricorso sistematico alla notifica telematica, che sola ha permesso la gestione rapida degli appelli nel processo Eternit, è un progresso innegabile, anche qui frutto dell'impegno di tutti. Il mio auspicio ed augurio è che si possa passare rapidamente alla completa informatizzazione.

Un'altra realtà felicemente in funzione e felicemente efficiente è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Tribunale, costituito e gestito grazie all'impegno personale dei volontari, magistrati e cancellieri in pensione ed avvocati, che hanno supplito con il loro impegno e la loro disponibilità alla mancanza di personale amministrativo. L'URP funziona regolarmente ed affronta e gestisce le richieste di moltissime persone, con numeri crescenti, anche per mezzo del sito Internet e delle oltre 100 schede informative sugli argomenti più disparati che sono state predisposte a disposizione del pubblico. Il mio ringraziamento va doverosamente alla Regione Piemonte che ha sostenuto l'iniziativa.

Un altro successo, che io ho contribuito a gestire, ma che va ascritto a merito dello UEPE e di magistrati del Tribunale, è rappresentato dalle convenzioni sottoscritte con moltissimi enti per l'avvio dei condannati ai lavori di pubblica utilità. In questo settore il Tribunale di Torino si è dimostrato leader

in tutta Italia. L'iniziativa ha avuto successo soltanto nel nostro Tribunale perché ci si è preoccupati delle esigenze e delle difficoltà che potevano incontrare gli enti destinati a ricevere i condannati. L'iniziativa prosegue ora, dopo la modifica della legge, per l'avvio di persone anche per reati di maggiore entità con aspettative buone.

Abbiamo affrontato e risolto i numerosi problemi che il mutamento della geografia giudiziaria, con l'accorpamento del Tribunale di Pinerolo e delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, ha provocato. Posso dire che non vi sono state difficoltà insormontabili e che le lamentele e proteste, che pur vi sono state, sono rimaste in numero contenuto. Ciò non è frutto del caso, ma dell'impegno di tutti coloro che con me si sono battuti perché l'accorpamento si facesse in tempi ragionevoli e che hanno risolto con l'impegno personale le non lievi difficoltà di carattere amministrativo. Nel 2014 il Tribunale si è trovato a sopportare i nuovi flussi in arrivo dall'ex circondario di Pinerolo ed ancora i processi pendenti appena introitati dal territorio delle ex sezioni distaccate di Chivasso e Ciriè, ora passato ad Ivrea. Nel 2015 la situazione andrà a regime ed è ragionevole ritenere che il Tribunale, meglio accorpato e meglio organizzato, potrà ottenere risultati migliori del passato, sempre che il flusso in uscita di personale e magistrati si arresti.

Dal punto di vista ordinamentale il Tribunale ha regolarmente presentato la proposta tabellare relativa al triennio 2014-16, che è ora in attesa dell'esame del Consiglio Giudiziario. In questi anni sono sempre stati predisposti ed approvati i programmi di gestione del civile e del penale, obbligatori solo per il settore ci-

vile a far tempo dal 2011. Con variazione tabellare approvata dal Consiglio Giudiziario all'unanimità sono stati approvati i nuovi criteri di assegnazione dei processi penali alle sezioni dibattimentali, tali da assicurare una ripartizione più omogenea ed efficiente tra le varie sezioni.

Anche i criteri di abbinamento dei P.M. alle sezioni sono stati rivisti in modo da contribuire anche sotto questo profilo a rendere più omogenea la ripartizione dei procedimenti tra le sezioni. Il progetto Strasburgo, relativo alla durata ragionevole del processo civile, fortemente voluto dal mio predecessore Mario Barbuto, è stato proseguito con i risultati cui ho già accennato ed esteso anche alle procedure esecutive e concorsuali, come da richiesta dello stesso Mario Barbuto, nella veste di Presidente della Corte d'Appello.

Al di là dei risultati delle modifiche ordinamentali e delle variazioni tabellari, mi preme sottolineare che tutte le iniziative che ho assunto sono state il risultato di consultazioni con i magistrati dell'Ufficio attraverso i gruppi di lavoro appositamente creati, ai quali tutti sono stati messi in grado di partecipare attraverso apposito interpello. Ed in tutte le occasioni è stato ricercato il confronto e spesso ottenuto l'appoggio ed il supporto dell'Ordine degli Avvocati.

Anche le difficoltà e le crisi conseguenti alla mancanza di personale, talvolta sfociata in code davanti alle cancellerie, hanno potuto avere soluzione almeno parziale grazie al confronto ed ai suggerimenti degli Avvocati. Ad essi va il mio ringraziamento non formale, che estendo all'Osservatorio del processo civile, alla Camera civile del Piemonte, alla Camera penale, alla Fondazione Croce, all'Associazione degli Avvocati delle

Valli di Lanzo. Con tutte queste associazioni ho avuto modo di collaborare sempre secondo i canoni del reciproco rispetto, del confronto e del lavoro in comune.

Il mio lavoro è stato agevolato dalla collaborazione che sempre mi hanno offerto le Forze dell'Ordine. A S.E. il Prefetto, alla Polizia, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed a coloro che si sono succeduti nei Comandi, va un ringraziamento non rituale.

Un altro ringraziamento non formale va al "sistema Torino".

Debbo qui ricordare che il Comune di Torino, in persona prima di Sergio Chiamparino e poi di Piero Fassino si è spesso impegnato per risolvere problemi grandi e piccoli che altrimenti non avrebbero trovato soluzione. Anche la Regione Piemonte è sovente intervenuta agevolando ad esempio l'utilizzo dei lavoratori cassaintegrati nei nostri uffici. Ed importanti ed efficaci interventi sono stati assicurati dalla sensibilità della Camera di Commercio di Torino.

L'Associazione Torino Giustizia, di cui fanno parte in qualità di soci la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Camera di Commercio di Torino, l'Ordine degli Avvocati di Torino, l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino, Pinerolo ed Ivrea, il Consiglio Notarile di Torino, l'Unione Industriale, il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Intesa San Paolo spa, Unicredit spa, e che ha per presidente un magistrato in pensione, il presidente Marco Quaini, è stata costituita realizzando un mio suggerimento per finanziare i programmi del Tribunale di Torino, salvaguardandone nel contempo l'indipendenza.

In questi anni il Consiglio Direttivo dell'Associazione ha permesso, sia pur con fondi limitati, di portare avanti progetti fondamentali soprattutto nel settore dell'informatica, là dove non arrivava l'intervento dello Stato.

Al presidente Quaini ed a tutti i membri del Consiglio Direttivo va il mio ringraziamento e la richiesta di collaborare con il mio successore, quando sarà nominato, e per l'intanto con il Presidente reggente, nello stesso modo in cui hanno collaborato con me. Il "sistema Torino" ha funzionato anche nelle riunioni periodiche del Tavolo per la Giustizia, voluto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Mario Napoli, cui hanno partecipato i presidenti degli ordini professionali ed i capi degli Uffici giudiziari torinesi. Nel confronto informale che si è realizzato in quella sede, molte questioni di comune interesse per gli uffici giudiziari, i professionisti e più in generale gli utenti hanno trovato soluzione.

Anche in questo caso il ringraziamento nei confronti di Mario Napoli, di Michela Malerba, di Aldo Milanese e di Giulio Biino non è di circostanza.

Sono stati cinque anni esaltanti, ma anche di duro lavoro. Non mi sono stati fatti sconti né me ne aspettavo. Come mi è già accaduto in passato, al momento di lasciare l'incarico sono commosso ed anche un po' dispiaciuto, ma è giusto così. È necessario che nei ruoli direttivi ci si alterni per portare l'esperienza acquisita in altre sfide e per lasciare che altri porti nuove idee e diverse competenze. Due consapevolezza ho acquisito e porto con me come un tesoro prezioso: la gestione di un grande ufficio giudiziario deve essere gestione partecipata, non soltanto nel senso indicato dal CSM che i magistrati dell'Ufficio debbono essere chiamati a par-

tecipare alle scelte del dirigente, ma nel senso ben più impegnativo che il Tribunale è patrimonio della collettività e con essa si deve colloquiare e rispondere. In questo senso i risultati dell'indagine sul grado di soddisfazione degli utenti compiuta con l'assistenza del Ministero nel 2011 e nel 2013 ha dato risultati preziosi, confermando che il pubblico che entra a Palazzo di Giustizia esprime per lo più un giudizio positivo su quanto trova.

La seconda consapevolezza è che il lavoro del giudice è e sempre di più sarà in futuro risultato del lavoro di squadra. Quel che facciamo tutti i giorni è lavoro nostro, ma anche dei funzionari che collaborano con noi ed il cui apporto è altrettanto importante. L'ingresso degli stagisti in Tribunale (anche questo un risultato della collaborazione con l'Università ed a questo proposito ringrazio e saluto l'ora Rettore, già Preside di Giurisprudenza, Gian Maria Ajani) e la creazione dell'Ufficio del giudice, almeno in nuce è un'ulteriore dimostrazione di questa realtà. I tempi del giudice amanuense che lavora isolato nella sua stanza sono finiti da un pezzo.

Al momento del mio insediamento ho ringraziato le persone che hanno contribuito alla mia formazione, due delle quali purtroppo non ci sono più.

Desidero rinnovare il ringraziamento e saluto quindi Gastone Cottino, che all'Università di Torino non mi insegnò soltanto il diritto commerciale, ma anche valori fondanti per un magistrato democratico, Luigi Corradini, indimenticabile Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Torino, ma che presiedette con grande efficacia ed autorevolezza la Corte di Assise negli anni del terrorismo, Massimo Ottolenghi,

oggi decano degli avvocati di Torino, nel cui studio mossi i primi passi da praticante e che mi ha mostrato con l'esempio che cosa sono libertà ed indipendenza, e Paolo Catalano, che contribuì ad insegnarmi il mestiere di avvocato ed il rispetto che all'avvocato è dovuto. Saluto con amicizia e rispetto Gian Carlo Caselli, ringraziandolo per quel che ha fatto per tutti noi. Saluto senza far nomi, perché sarebbero troppi, i colleghi magistrati e gli amici avvocati che sono stati determinanti per il mio lavoro in questi cinque anni.

Voglio ricordare due magistrati, molto diversi per carattere e per età, che ci hanno lasciato durante la mia presidenza. Giuseppe Casalbore ha tracciato un solco profondo. Il processo Eternit testimonia le sue grandi capacità. Tutti oggi riconoscono che le sue qualità sono state ben superiori alle difficoltà che il carattere duro e spigoloso gli creava. Gianluca Innocenti è stato stroncato quando ancora aveva tanto da dare, ma anche lui ci ha donato qualcosa, che non sta soltanto nella toga che ogni anno in suo nome viene donata ad uno dei nuovi migliori giovani avvocati.

Il saluto ed il ringraziamento finale è per le persone con cui ho lavorato ogni giorno gomito a gomito, che hanno sopportato il mio cattivo carattere e contribuito in modo straordinario ai tanti risultati che abbiamo ottenuto: Carmelina (Milena) De Meo, Andrea Porceddu, Francesca Attino, Carlo Bollati, Anna Maria Bonavoglia, Samantha Carpignano, Rosanna Cataldo, Enedina Colletta, Monica Corona, Paola Grandi, Vincenza Lamberti, Carlo Marchesi, Paolo Moccia, Silvio Proglgio, Piera Rolla, Paolo Turetta. ■

Torino, li 22 Settembre 2014

Discorso del dottor Marcello Maddalena

Procuratore Generale della Repubblica di
Torino, in occasione del saluto al dottor
Giancarlo Caselli - 18 dicembre 2013

di Marcello MADDALENA

Caro Giancarlo,
da quando hai dato l'annuncio del tuo molto prematuro (?) pensionamento, sono stato subissato dai tuoi sostituti di richieste, sollecitazioni, suggerimenti in ordine a quel che avrei dovuto dire oggi, in questo momento. E quindi ne avverto tutto il peso e tutta la responsabilità (mi sono anche chiesto: ma perché non parlano loro?).

Quel che però mi ha lasciato perplesso, in queste richieste, è che tutti hanno insistito su un concetto: che volevano "divertirsi", volevano discorso "allegro", non una lagna sulle tue virtù (che sono tantissime, anzi innumerevoli) e sui tuoi difetti (ma ci sono tuoi difetti? Tu hai difetti? Se sì nessuno se ne è accorto oppure nessuno osa parlarne. *Tertium non datur!*). Debbo dire che anche la richiesta di finire in "allegria", mi ha lasciato interdetto. Ma come? Tu te ne vai e qui vogliono far festa? Non sarà mica, per caso, che questi vogliono far festa perché tu te ne vai? Ho espresso questo mio atroce dubbio e no, mi hanno risposto, non vogliono far festa perché tu te ne vai ma solo perché pensano che questo sia il modo migliore per dimostrarti il loro affetto, la loro vicinanza, la loro comprensione, la loro riconoscenza. In una parola, per ringraziarti.

A questo punto, potrei anche finire. Ma poi mi sono chiesto: ringraziamento di che? Ci hai lasciato appena hai potuto, tutte le volte in cui hai potuto e ancor di più una volta hai pure tentato di farlo senza riuscirci.

Dopo meno di venti anni di (duro) lavoro ti sei stancato e sei scappato al Consiglio Superiore della magistratura per accompagnare me che credevo di essere riuscito finalmente ad affrancarmi dalla tua – pur discreta e silenziosa, in punta di piedi, quasi impercettibile – presenza. Lo hai fatto pur di raggiungermi e soprattutto pur di "liberarti" dai confini

torinesi da cui ti sentivi troppo "chiuso". E tu avevi bisogno di vasti spazi, di praterie, e soprattutto di "libertà". Quante volte non ti ho sentito invocare l'Eterno con queste testuali parole: "Libera me domine, libera, libera, libera": libera qua, libera là, libera su libera giù, alla fine questa parola ("Libera") ti è entrata nella testa ed è diventata per te una ossessione al punto che alla fine hai fondato pure una associazione con questo nome, per la verità neppure troppo carino nè nei confronti di noi tuoi colleghi né dei tuoi familiari.

Pur di arrivare al Consiglio hai fatto credere a quella santa donna di Laura – che ha fatto finta di crederci – che era solo una candidatura di bandiera, che non avevi nessuna possibilità di riuscita, che era solo per dare una mano (bah?), etc. etc... Tutte balle, ovviamente. Niente, sei arrivato al CSM: e lì ti ho dovuto sopportare per quattro anni, tutti i giorni, mille volte al giorno. Tu ad occuparti degli uditori e delle uditrici, io del parere sulla riforma del nuovo codice di procedura penale! E io ti dovrei ringraziare?!

Sei poi tornato a Torino sol perché nell'immediato non avevi trovato altro rifugio. Sei tornato per scappare di nuovo appena hai potuto, dopo meno di tre anni. Pur di lasciarci sei andato a finire in terra di mafia, in mezzo ai mafiosi. Per arrivare il più presto possibile, hai persino lasciato a metà un processo in dibattimento in Corte di Assise con il povero Alberto (Perduca) costretto a sorbirsi per mesi (sei!) la riletura di tutti gli atti delle precedenti 60 udienze che tu hai fatto finire in fumo. Sai che divertimento! Povero Alberto, che già avevi sfruttato facendogli scrivere libri, articoli, saggi che poi graziosamente firmavi anche tu e che quindi comparivano a doppia firma. Peggio: appena arrivato a Palermo, lo hai scaricato come tuo partener letterario per assumere al suo posto niente di meno che Antonio Ingroia. Il povero Alberto, non riuscendo a darsi pace, è andato da allora vagando per l'Europa, finendo addirittura

tura nel Kosovo. E così ci hai fatto perdere anche lui, fino a che, tornando, non lo hai graziosamente ripreso al tuo servizio, quando hai pensato che forse ti poteva servire di nuovo. E qui ometto, per carità di patria, di parlare di tutti gli altri che hai "schiavizzato" come tuoi "secondi" in imprese letterarie. Sei arrivato a sfruttare persino Stefano, tuo figlio (tra l'altro capace di scrivere, in una bella lingua italiana a tutto tondo, senza tante parentesi graffe, quadre e tonde, molto meglio di te)!? Ma lo sai che per molto meno il tuo ufficio manda a processo per maltrattamenti in famiglia e non chiede neppure le attenuanti generiche per i padri incensurati?!

Torniamo a noi. Sei dunque andato a Palermo, dove hai turbato il clima, gli equilibri, la serenità, la vita di quelle martoriate popolazioni, tormentando persino un sette volte Presidente del Consiglio che tutti ritenevano inossidabile e che avesse fatto un patto col Diavolo. Poveretto. Gli hai fatto capire che non era col Diavolo che doveva farlo, il patto, ma con te: e così non avrebbe fatto la fine di Mefistofele quando si è arrischiato a fare scommesse

con l'Eterno. Ma hai fatto di peggio, di molto peggio. Tu sei sceso al Sud per combattere la mafia e i mafiosi, ovviamente, si sono spostati al Nord, in Piemonte. Era inevitabile; pur di salvarsi dalla tua calata, sono dovuti emigrare. Sono emigrati in massa! E non solo dalla Sicilia ma, per sicurezza, anche dalla Calabria. Pur di sfuggirti, si sono sobbarcati al trasferimento in Piemonte. E' allora inutile – e persino patetico e un po' ridicolo – che adesso tu ti lamenti delle "infiltrazioni" della mafia al Nord, persino in Piemonte, persino a Torino. Sei tu che li hai fatti venire qui. E adesso ti lamenti?! Ti lamenti persino se, dopo il tuo ritorno in Piemonte, se ne stanno buoni buoni, zitti zitti, dando vita a quella che la Cassazione ha definito "*mafia silente*". Ma se sei tu che la hai ridotta al silenzio! Tanto al silenzio, si è ridotta, poveretta, che qualche giudice qui a Torino ha pensato che addirittura non esistesse più, non si è neppure accorto della sua presenza. Ma non è colpa loro. E' colpa tua. Ma che cosa pretendresti? Che, essendo tu tornato a Torino, la mafia siculo-calabrese tornasse di nuovo al Sud, donde è venuta, sobbar-

candosi ad un doppio trasferimento!? E chi le paga le spese? E quindi i mafiosi sono rimasti e rimangono qui. E noi ti dovremmo ringraziare?! Francamente, con tutto il bene che ti voglio e ti vogliamo, faccio fatica a capire.

Riprendo il filo. Quando poi, se Dio vuole, hai coronato con successo la tua "*mission impossible*" in Trinacria, pur di non tornare tra noi, ti sei rifugiato in mezzo ai peggiori delinquenti, in tutti i penitenziari d'Italia. Belle compagnie! Non solo; ma sei riuscito a portarti dietro, depauperandone di nuovo gli uffici torinesi, il buon Francesco (Gianfrotta) che in qualche modo sei riuscito ad abbindolare. E noi ti dovremmo ringraziare?

Ma non è finita qui perché subito dopo ti è venuto l'uzzolo dell'Europa. L'Italia non ti bastava più. E quindi via con Eurojust! Anche qui, di cosa ti dobbiamo ringraziare?

Pur di farti tornare a casa, nel 2002 ti abbiamo messo a disposizione il posto, in quel momento il più alto di cui disponevamo, quello di Procuratore Generale. E tu finalmente ti sei degnato, bontà tua, di accettare. Ma il posto



Andrea Massaioli, **Luci**, 2013, olio su tela, (130x200 cm)

ti stava stretto, non ti sembrava abbastanza. Ed ecco allora il tentativo di ennesimo tradimento. La domanda per Procuratore Nazionale Antimafia. Meno male che una savia legge (detta anche "legge impediscitradimenti") di un ancor più saggio legislatore te lo ha impedito. Sei stato costretto a rimanere qui, con noi, sia pure contro voglia. Ma noi ti dovremo dire grazie per questo?

Ma il peggio doveva ancora venire. Perché a quel punto sei riuscito a vendicarti perpetrando il più nero delitto che la mente umana possa concepire: il tradimento dell'amico fidato. Sei diventato un usurpatore: usurpatore del posto di chi mai ti aveva dato fastidio, mai ti aveva dato ombra, mai ti aveva ostacolato. Ti sei fatto confezionare una legge su misura per far cacciare me, che mai avrei voluto abbandonare i miei indifesi virgulti, e prendere il mio posto. L'unico confronto che mi sembra appropriato è quello con Macbeth: e io, novello Banco assassinato (da te), ti dovrei ringraziare?

E poi, adesso, ci abbandoni sul più bello. Adesso che finalmente cominciavi a renderti utile andando in udienza con i tuoi umili sostituti ad affrontando, per la prima volta in vita tua, un collegio interamente femminile? E ti sei traumatizzato per questo? Ma come? Tu che hai affrontato le Brigate Rosse, Prima Linea, Cosa Nostra, la 'ndrangheta calabrese, i colleghi del CSM, le agende di MD, ti arrendi di fronte ad un collegio femminile? Ti pare dignitoso? E che dovremmo dire noi che da anni lo facciamo tutti i giorni? che dovrei dire io che ho affrontato e affronto in casa mia tutti i giorni, senza scappare di qua e di là, una collega giudice: e questo da quasi 47 anni. Eppure resisto senza neppure lamentarmi anzi senza aver neppure riconosciuto il diritto di lamentarmi?

Nonostante tutto questo, ti ringraziamo, ti ringraziamo di cuore. Ti ringrazio persino io che sono stato una tua vittima per quasi 46 anni (sindrome di Stoccolma).

Ti ringrazio e ti ringraziamo non solo per quella che è stata la tua più gloriosa e meritoria battaglia, quella per cui nei lontani anni 1968-1969 riuscisti a conquistare l'abolizione dell'esame da aggiunto: per i più giovani, l'esame che serviva per confermare, dopo due anni di funzioni giudiziarie, se uno poteva restare nell'ordine giudiziario o doveva tornarsene a casa. Quell'esame che stabiliva la graduatoria definitiva del concorso; quella per cui i primi potevano diventare gli ultimi e gli ultimi i primi. E tu che, giustamente eri risultato primo all'esame da uditore, non potevi sopportare l'idea che qualcuno potesse scalzarti dal primo posto (senza pensare che avresti solo aumentato il distacco).

Ma ti ringraziamo anche e soprattutto perché tu sei entrato nella Storia, nella Storia, capisci?, non nella cronaca, nella Storia con la S maiuscola, quella che si leggerà sui libri di testo ancora tra 5 milioni di anni. E tu, nella tua generosità, hai fatto entrare con te nella Storia anche un pezzettino di questo Ufficio che lasci in questi giorni. Per questo soprattutto ti ringraziamo.

Io ogni tanto ho delle visioni, dei sogni premonitori. Nei giorni scorsi ho sognato quello che succederà tra cinque milioni di anni, quando si avrà la resurrezione del mondo. Ed è un sogno che ti voglio raccontare.

Ecco: mi sono visto nel momento in cui sfogliavo un enorme librone, quel librone di cui la messa da requiem dice: "*Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur*"; quello in cui resta tutto quello che merita di restare nella Storia eterna. Ho cercato attraverso l'indice dei nomi. Sotto la

voce Barbuto Mario, non c'era niente. Neanche una parola sul progetto Strasburgo. Incredibile. Ho cercato sotto la voce Panzani Luciano: anche lì, niente di niente. Idem per tutte le altre voci che ho cercato. Trepidante ho cercato la voce che mi riguardava. Maddalena Marcello. Sai che c'era scritto? solo questo: "Ha preparato le vie di Giancarlo Caselli". Non una parola di più? Hai capito? L'unica cosa che si sarebbe ricordata di me, nella Storia, sarebbe stata quella di avere preparato la via a te. Lì per lì ci sono rimasto male, ma poi ho pensato che, sotto sotto, se tu venivi paragonato a Gesù Cristo, io venivo paragonato a Giovanni Battista. Per te, francamente me l'aspettavo; per me, l'ho allora considerato un grande onore. Per la curiosità, sono andato allora a consultare direttamente la voce che ti riguardava, per averne una qualche conferma. Ed eccoti quello che compariva sotto il tuo nome: "**Giancarlo Caselli: magistrato vissuto all'epoca di Guariniello. Inventore della postergazione**". Hai capito? questo e nient'altro. Uno scandalo! Di tutte le tue innumerevoli e gloriose imprese, di tutte le tue vittorie, di tutte le tue conquiste (che non sto a ripetere perché già altri lo hanno fatto meglio di me e di quanto saprei fare io) quello che resterà tra cinque milioni di anni nella Storia è l'invenzione della "postergazione". Ma una ragione c'è. Io avevo usato il termine: "accantonamento". Ed è successo il finimondo. Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, attentato alla Costituzione, principio di uguaglianza messo sotto i piedi: con tanto di manifesti, striscioni, anatemi dell'Unione delle Camere Penale, di nostri colleghi, di buona parte dello stesso CSM, persino del Presidente del tribunale dell'epoca che non ricordo chi fosse. Tu hai fatto ben di più e, se vogliamo, ben di peggio.

Perché hai rincarato la dose! Hai raddoppiato gli accantonamenti! Ma hai trovato la parola magica. Come Panoramix con la pozione magica, tu hai le parole magiche. Quelle che dischiudono le porte, che aprono i cuori, che mettono a tacere le invidie, le contese, le rivalità, gli odi, le incomprensioni (Papa Francesco sembra un tuo allievo e certamente gli hai dato qualche lezione di nascosto: con ricavato, immagino, devoluto a Libera specie sotto le Feste natalizie).

Certo era difficile pensare che la parola "postergazione" fosse una parola magica; perchè suona un po' dura, un po' male, se vogliamo anche non troppo corretta e ortodossa e che si presta pure a qualche ironia (da cui ben mi guardo). Ma tu la hai scovata: nessuno si è lamentato, nessuno ha eccepito alcunchè. Persino gli avvocati hanno plaudito ed applaudito.

E' stato il segno della classe, l'impronta del fuoriclasse. Ed è giusto ed equo che anche tra cinque milioni di anni rimanga nella Storia. Passo ad altro, perché su di te si potrebbero scrivere (e si scriveranno) libri. Oltre quelli che sono stati già scritti (e non sono pochi). E quindi mi limito. Ma una cosa la debbo ancora dire. Tu sei stato, tu sei così unico ed irripetibile che troverei appena giusto che il posto da te lasciato pre-

turamente vacante sia lasciato vuoto. Vuoto per sempre. Come nel calcio viene ritirata la maglia appartenuta ai fuoriclasse (i vari Pelè, Di Stefano, Sivori, Maradona, Roberto Baggio), così come, dopo la dipartita di Arturo Toscanini, la orchestra della NBC ha suonato senza direttore, così mi sembrerebbe appena giusto che nessuno occupi più il posto che è stato tuo. Avrei trovato non solo segno di rispetto ma di doverosa umiltà che nessuno osasse pretendere o anche solo chiedere di occupare il tuo posto. Il Consiglio Superiore non avrebbe neppure dovuto osare di pubblicarlo, il tuo posto, e nessuno avrebbe dovuto avere l'ardire di presentare domanda. E invece il CSM lo ha pubblicato addirittura due volte con tanto di proroga dei termini (che scadono oggi) e una marea di aspiranti hanno presentato domanda. Davvero, non c'è più religione!

Vengo al finale. Se qualcuno voleva divertirsi e far festa, ho fin qui fatto tutto il possibile (e anche di più) per accontentarlo. Ma per me, non posso nascondere, oggi è un giorno, se non di tristezza, almeno di melanconia. Lo è anche per Marina che oggi è voluta venir qui apposta per salutarti. In questo Palazzo, io resto solo (almeno tra quelli della nostra generazione). Resto solo dopo 45 anni, 11 mesi e 22 giorni di vita (giudiziaria) in comune, in cui nei mo-

menti difficili mi sei sempre stato accanto come un saggio fratello maggiore. La commozione c'è. Non ci può non essere. Certo non mi mancheranno anche da fuori il tuo aiuto, i tuoi consigli, i tuoi ammonimenti, e ancor più spesso le tue invettive: frutto della tua superiore intelligenza, del tuo fiuto immenso, sia investigativo (quando, bei tempi, investigavo) sia politico (politico-giudiziario, a scanso di equivoci), del tuo coraggio, della tua rettitudine, della tua onestà intellettuale. Ma sicuramente mi mancherà, ci mancherà la tua straordinaria ed unica capacità di "fare sempre e comunque squadra", di "coinvolgere" gli altri, possibilmente tutti, di dividere e condividere con gli altri, possibilmente tutti, i successi e gli insuccessi, le gioie e i dolori, i tanti momenti di sofferenza e i pochi di gratificazione. La tua capacità di mobilitare, di smuovere, di tentare qualcosa: sempre, comunque, dovunque. Dentro e fuori dell'ufficio. E sempre con il rispetto del ruolo e nei limiti del ruolo. Sotto questo profilo sei stato davvero unico, inimitabile, non più proponibile. Per questo ti dico sinceramente grazie, per questo ti dico che resterai comunque per sempre nella nostra mente e nel nostro cuore.

Grazie, Giancarlo!

Marcello ■

Intervento del dottor Armando Spataro

in occasione della sua immissione nell'esercizio
delle funzioni di Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino - 30 giugno 2014

di Armando SPATARO

«**R**ingrazio il Presidente del Tribunale che ha "raccolto" il mio giuramento e ringrazio tutte le Autorità e le persone presenti, che mi onorano con la loro attenzione. Rivolgo un saluto ed un ringraziamento particolare al Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, on.le Vietti, con il quale ho condiviso alcuni importanti anni di lavoro nel corso della consiliatura 1998/2002.

A costo di sfiorare la retorica, in questo momento non posso che definirmi "emozionato": per la prima volta – verosimilmente anche l'ultima – dopo avere esercitato ininterrottamente le funzioni di P.M. a Milano dal 15 settembre 1976, data del mio primo giuramento, assumo un incarico direttivo in una Procura della Repubblica che è tra le più importanti ed apprezzate d'Italia.

Ma non sono emozionato solo per questo. Lo sono perché questa giornata, innanzitutto, mi rimanda ai primi passi della mia esperienza professionale segnati non solo dalla perdita di amici e maestri come Emilio Alessandrini e Guido Galli, ma anche dal **ricordo di ciò che hanno per me rappresentato il Procuratore della Repubblica Bruno Caccia, ucciso dalla 'ndrangheta, e l'avv. Fulvio Croce, ucciso dalla B.R..**

Rammento Caccia nel periodo in cui, poco dopo il sequestro di Aldo Moro, si costituì spontaneamente quella squadra di P.M. e Giudici Istruttori che avrebbero diretto efficacemente le indagini sul terrorismo durante gli "anni di piombo": in quelle prime riunioni Bruno Caccia rappresentava per tutti noi, con la sua serietà e la sua virtuosa discrezione, un punto di riferimento unico, una guida. Allora, ero forse il più giovane del gruppo e se in quel tempo mi emozionava stare seduto al tavolo con lui, potete immaginare quale maggiore emozione

provo oggi, pensando che mi tocca di raccogliere idealmente da lui, qui a Torino, il testimone che altri colleghi illustri, prima di me, hanno impugnato. Di tutto ciò che per la storia italiana rappresenta Fulvio Croce, invece, ho una conoscenza profonda pur non avendolo mai incontrato personalmente: fu ucciso, come ben sapete, perché – insieme ai colleghi dell'Ordine forense che presiedeva - aveva scelto di assicurare anche ai brigatisti la difesa "nel" processo, non "dal" processo. Ma proprio dopo la sua morte dell'aprile del 1977, quando il processo di Torino "saltò" (come allora si diceva), fui chiamato dal Procuratore di Milano a rivestire le funzioni di PM nel processo milanese al nucleo storico delle BR che stava per iniziare. Era giugno, ero arrivato da pochi mesi a Milano dopo il tirocinio e non avevo ancora 29 anni. Le mie "guide" a Milano erano Emilio Alessandrini ed Enrico Pomarici, ma ciò che era successo a Torino, a Fulvio Croce, costituì per me una sorta di stella polare, quella della "normalità" del dovere, una "normalità" propria anche dei momenti in cui l'ossequio a quel dovere comporta rischi e scommesse.

Sono emozionato anche perché penso, in questo momento, ad altri colleghi torinesi con cui ho lavorato in quegli anni e che ora non ci sono più: il giudice **Franco Giordana e colui che – senza alcuna ombra di dubbio – oggi avrebbe giurato al posto mio, Maurizio Laudi**, uno dei miei più cari amici di quegli anni e degli anni seguenti. Un cruciale profondo ancora mi accompagna: quello di non essere potuto venire a Torino il 26 settembre del 2009, giorno del suo funerale, perché proprio nello stesso giorno ero a Pescara a commemorare Emilio Alessandrini. Ho pensato tante volte che Emilio e Maurizio avevano lo stesso carattere e l'identico sorriso caldo e bonario. Maurizio mi avrà certamente scusato, come avrebbe fatto Emilio in caso di

una mia opposta scelta.

E sono pure emozionato perché penso a chi mi ha preceduto in questo ruolo, Marcello Maddalena e Gian Carlo Caselli, altri due miei maestri, di cui sarà impegnativo e stimolante insieme raccogliere l'eredità

Ma vorrei provare a mettere da parte le emozioni e ad usare – ora – la ragione.

Essere Procuratore della Repubblica a Torino, infatti, genera in me anche un motivato orgoglio, quello di entrare a far parte di un ufficio che è un modello universalmente riconosciuto di organizzazione e buon funzionamento e che, anche nel dopo-Caselli, è stato guidato con sagacia e competenza non solo da un Procuratore Vicario di elevata competenza, ma anche da un gruppo di Aggiunti, inclusi coloro che lo sono di fatto, esperti e attenti ai risultati da perseguire. Risultati che, anche per tutti i Sostituti, non sono quelli celebrati attraverso l'eventuale amplificazione mediatica, ma quelli che il corretto ed obbligatorio esercizio dell'azione penale può determinare.

Questo riferimento al ruolo del PM mi consente altre brevi considerazioni, da un lato su ciò di cui abbiamo bisogno per migliorare la qualità della giurisdizione, dall'altro sulla mia idea del ruolo del Procuratore della Repubblica, a Torino e dovunque.

Temi delicati che vorrei affrontare con sobrietà assicurando i presenti che le mie convinzioni sono risalenti nel tempo e sganciate dall'attualità.

"Migliorare la qualità della giurisdizione", a partire dai tempi del processo, è aspirazione di tutti, ovviamente degli Avvocati insieme ai magistrati, che richia-

ma inevitabilmente **il tema delle riforme necessarie:** non intendo enunciare in questa sede la lista dei miei sogni, ma solo affermare poche convinzioni. La prima è quella secondo cui Avvocati e Magistrati, pur nell'ovvia e ben possibile diversità di vedute, devono essere chiamati dal Governo e dal Parlamento ad una interlocuzione costruttiva e non rituale: si potrebbe constatare, credo, che sono molte le proposte che in passato ci hanno visti uniti e che oggi possono essere arricchite, a partire dalla necessità – sul piano degli interventi strutturali – di rimettere in campo, ed in prima fila, le competenze costituzionali del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 110, in tema di organizzazione e funzionamento della giustizia.

Sono ad esempio convinto che tra le ragioni che hanno determinato la crisi del **principio di obbligatorietà dell'azione penale** e favorito l'avanzare di quello che M. Maddalena definisce il "principio di impossibilità dell'azione penale" vi sono carenze di organico e strutturali ormai assolutamente insopportabili. Questa non è una relazione per un convegno e dunque mi fermo qui aggiungendo solo che **l'obbligatorietà dell'azione penale è per me un principio da difendere con le unghie e con i denti perché garantisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge,** sicché – pur con l'ovvia riserva di conoscere la situazione torinese - non apprezzo l'elaborazione azzardata di criteri di priorità nella trattazione dei reati che, pur riservando attenzione ad occasionali emergenze in relazione al tessuto sociale ed al territorio in generale, non tengano conto della loro gravità ed importanza, come graduate dalla entità delle pene edittali o, come sostiene M. Maddalena, dai percorsi processuali previsti dalla legge, in-

cluse alcune delle previsioni di cui all'art. 132 bis delle Norme di Attuazione al C.P.P. . E' molto meglio, tra l'altro, nell'attesa di un auspicabile allargamento del novero dei delitti procedibili a querela, rispettare rigorosamente i termini della indagine preliminare, così come valorizzare e rendere effettiva – con un più largo uso dell'archiviazione – la prognosi di insuccesso della ipotesi accusatoria, piuttosto che lasciarsi condizionare dalla logica dei numeri e dall'insorgente ed esasperato aziendalismo giudiziario.

Né apprezzo la ipotesi, talvolta basata sull'offensiva affermazione secondo cui i pm sarebbero orientati dalle loro opinioni politiche, di attribuire al Parlamento, sia pur dopo interlocuzioni di ogni tipo, le scelte di priorità nell'azione penale: una ipotesi a mio avviso lesiva del principio costituzionale di indipendenza della Magistratura, qualunque sia il colore della maggioranza di turno. **Dobbiamo renderci conto che il principio di obbligatorietà dell'azione penale è il malato da aiutare a guarire, non la malattia da cancellare !**

Ma per fortuna l'intervento sull'art. 112 della Costituzione, magari surrettiziamente proposto sotto altre forme, non è incluso nel **catalogo delle riforme possibili** di cui leggiamo in questi giorni: aspettiamo fiduciosi l'iter del dibattito in corso, sperando che si metta da parte l'ipotesi di percorrere la strada del decreto legge ed auspicando, invece, attenzione a molte delle riforme processuali proposte dalla Commissione Canzio, tra cui il divieto di operatività della prescrizione del reato (un vero e proprio "agente patogeno" l'ha definita lo stesso presidente Canzio), se non dopo l'esercizio dell'azione penale, almeno dopo la condanna di 1° grado; l'effettivo funzionamento dei riti alternativi (con

intervento, tra l'altro, sulla ricorribilità – da limitare incisivamente - dei cd. patteggiamenti); l'introduzione della scarsa rilevanza del fatto come ipotesi di archiviazione purchè attentamente disciplinata; la rivisitazione del sistema delle notificazioni; l'introduzione di un filtro contro gli appelli manifestamente infondati; la esclusione della facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso in Cassazione e, in generale, la limitazione delle ragioni del ricorso stesso. Molto altro si potrebbe dire, ma mi fermo qui e non vado neppure a sfiorare il campo delle possibili riforme nel settore penale, se non per dichiarare il mio apprezzamento per gli interventi di cui si parla in tema di falso in bilancio e di introduzione del reato di autoriciclaggio.

Consentitemi poche parole ancora, però, per illustrare la mia concezione del ruolo di Procuratore della Repubblica, quella cui cercherò di ispirare la mia guida della Procura di Torino, sperando, per il futuro, di non incorrere mai – anche solo per disattenzione – in comportamenti incoerenti. Si badi bene: si tratta di convinzioni che ho espresso per iscritto sin dall'ottobre del 2007 in occasioni di Incontri di studio del CSM e poi, dal gennaio 2010 al novembre 2013, nei progetti organizzativi che ho redatto in occasione di domande per il conferimento di incarichi direttivi, incluso quello che da oggi rivesto.

Un piccolo episodio può servire ad introdurre con un po' di leggerezza questo delicato tema: per tutto il 2012 ho retto, come facente funzione di Procuratore, la Procura della Repubblica di Lodi: mancavano, per vuoti d'organico, il Procuratore e 4 sostituti su cinque in organico. Ebbene rammento con precisione due fatti di quel primo giorno di la-

voro a Lodi, il 10 gennaio: il primo fu l'acquisto "di tasca mia" di post-it adesivi per un importo di 70/80 euro: in ufficio mancavano i fondi anche per quella modesta necessità. Ma il secondo fu quello di modificare personalmente, grazie alla apposizione di uno di quegli adesivi, la targhetta che figurava all'ingresso del mio nuovo ufficio: vi era scritto "Procuratore Capo della Repubblica", ma cancellai, comprendola, la parola "Capo".

Perché non accettavo e non accettavo la definizione di "Procuratore Capo della Repubblica"? Non solo perché essa non esiste nel nostro ordinamento, ma anche perché, indipendentemente dalle dimensioni dell'ufficio, **un Procuratore della Repubblica non può, a mio avviso, ispirarsi ad una concezione gerarchica dell'esercizio delle sue funzioni: egli deve operare in piena armonia con tutti i componenti dell'ufficio stesso, non solo con i Procuratori Aggiunti, di cui va valorizzato appieno il ruolo co-organizzativo, ma anche con i Sostituti, rispettandone autonomia, professionalità e dignità.**

Ciò, naturalmente non comporta che il Procuratore rinunci ai poteri riconosciutogli in tema di organizzazione dell'ufficio e di indirizzo della sua azione secondo criteri uniformi, ma che lo faccia secondo un'interpretazione "costituzionalmente orientata" di quanto in proposito previsto dalla legge. L'espressione "costituzionalmente orientata" è oggi talmente diffusa da essere diventata quasi una formula di stile, ma può ben trovare concreta attuazione proprio rispetto alle norme in tema di organizzazione di una Procura della Repubblica, l'ufficio giudiziario oggi più esposto al rischio di guida verticistica.

Non può essere trascura-

to, innanzitutto, il fatto che, come scriveva in un virtuoso provvedimento organizzativo del giugno del 2006 l'allora Procuratore di Milano Manlio Minale, l'obbligo di esercitare l'azione penale viene riferito, nell'articolo 112 della Costituzione al Pubblico Ministero come ufficio e che dunque con tale principio devono armonizzarsi l'interpretazione e l'applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 (come modificato dall'art. 1 L. 24.10.2006 n. 269) secondo cui "Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio".

Mi riesce impossibile pensare, insomma, che i titolari dell'azione penale siano solo i 136 Procuratori della Repubblica italiani, ciascuno con un nome e un cognome, e non i 136 uffici del P.M., ciascuno con i magistrati che li compongono. Del resto, se la norma dovesse intendersi letteralmente, ne deriverebbe che il procuratore dovrebbe personalmente sottoscrivere tutte le richieste con cui si concretizza l'esercizio di azione penale!

Ma se l'obbligatorio esercizio dell'azione penale è riferibile all'Ufficio del PM, è chiaro che esso passa attraverso il rispetto delle regole interne.

Ciò significa che si deve praticare una sorta di **gerarchia di tipo organizzativo**, che sia soprattutto capace di esprimere un **potere di indirizzo circa l'adozione, da parte degli aggiunti e dei sostituti, di criteri omogenei ai fini delle determinazioni inerenti il promovimento dell'azione penale e circa l'utilizzo delle risorse disponibili**: un problema reale, presente in ogni Procura. Ecco, allora, che non si devono

ritenere superate ed ormai non attuali le **regole** (derivanti anche da delibere consiliari) **che impongono al Procuratore di adottare decisioni motivate e coerenti nell'organizzazione dell'ufficio, specie ove si tratti di provvedimenti che si discostano dal progetto organizzativo in vigore.** Va cioè adottato un modulo organizzativo che, fondato sul rispetto pieno della dignità e dell'autonomia professionale degli Aggiunti e dei Sostituti, consenta loro di proporre osservazioni – a loro volta rispettose delle competenze del Procuratore – sui provvedimenti non condivisi che li riguardino, soprattutto in tema di assegnazione e revoca nella trattazione degli affari penali o di improvviso mutamento dei relativi criteri. Non v'è dubbio, a tal proposito, che le risoluzioni o delibere del CSM del 12 luglio 2007, del 21 luglio 2009 e del 21 settembre 2011 contengano le linee cui un Procuratore deve ispirarsi nell'organizzazione dell'ufficio e nei rapporti con i magistrati che ne fanno parte, pur essendo evidente – ed è lo stesso CSM ad affermarlo – che occorre analizzare l'esperienza in corso in vista di eventuali ulteriori indicazioni. Proprio quelle linee guida, però, danno luogo ad un irrinunciabile “sistema di garanzia” per i singoli magistrati delle Procure idoneo, anche solo indirettamente e per specifiche competenze non incidenti sulla conduzione degli affari penali, a consentire al CSM stesso di esaminare e vagliare le decisioni del Procuratore sia pure per finalità ormai limitate.

Insomma, se in una Procura della Repubblica vige un progetto organizzativo, discusso dall'Ufficio e deliberato secondo l'iter ordinamentale, le regole che vi sono previste vincolano tutti a partire dal Procuratore.

Naturalmente, occorre una certa elasticità nella loro interpretazione, poiché non si discute in questi casi del giudice naturale precostituito per legge, ma è certo – per quanto mi riguarda – che l'elasticità non può essere confusa con l'arbitrio e che, semmai mi dovesse capitare di dover derogare, senza consenso degli interessati, ad una regola interna, ad esempio in tema di assegnazione e/o revoca di assegnazione degli affari penali, lo farò con provvedimento motivato, sia per consentire le osservazioni dei sostituti, come prevede la legge, sia perché considero singolare e impraticabile la possibilità di una “motivazione implicita”, salvo i casi – mi permetto la battuta – di decesso o arresto del PM assegnatario del fascicolo.

Non mi pare casuale, del resto, che pur in un quadro di accentuata gerarchizzazione degli uffici di Procura, la L. 24.10.2006 n. 269, novellando il d. lgs. 20.2.2006 n. 106, abbia previsto che il Procuratore della Repubblica può esercitare l'azione penale personalmente oppure o mediante **assegnazione** (e non più “delega”, come nella originaria formulazione) a uno o più magistrati dell'ufficio della trattazione di uno o più procedimenti ovvero del compimento di singoli atti di essi: il termine “assegnazione” – diversamente dal sostantivo “delega” - evoca infatti sinergie positive, evoca l'immagine degli *Effetti del Buon Governo* di Ambrogio Lorenzetti, cioè il “buon governo” organizzativo di un ufficio. Così come il “corretto, puntuale ed uniforme” esercizio dell'azione penale, che deve essere la prima preoccupazione di un Procuratore, rimanda ad un cammino che tutti i componenti dell'ufficio devono insieme progettare e costruire, facendosi poi carico della sua manutenzione, cioè dell'aggiornamento e del-

la ulteriore messa a punto delle scelte, anche per effetto del diluvio di leggi, convenzioni e sentenze che ci piovono addosso intensamente, persino da terre lontane!

Tutto ciò – ripeto – non significa affatto rinuncia all'esercizio dei poteri che la legge riconosce al Procuratore: non avrei dubbio, ad esempio, sul fatto che discostarsi dalle linee guida discusse ed approvate in un ufficio di Procura (cioè quelle attraverso cui si realizza il “corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale”) possa essere ragione di revoca motivata dell' “assegnazione” del procedimento; altrettanto penso nei casi in cui si manifestino errori macroscopici, irregolarità e lentezze ingiustificabili nella trattazione dei processi o rifiuto di attuare un coordinamento delle indagini anche rispetto alle competenze della D.N.A. . E molti altri esempi ancora potrebbero essere fatti, poiché il lavoro del PM è molto più complesso di quanto si possa immaginare ed il ruolo di parte pubblica dell'Ufficio del PM impone come obbligatorie anche le indagini nell'interesse dell'imputato o indagato.

Insomma, i “procuratori-mandarini” sono esistiti in passato e rischiano di rivivere in futuro se dovesse prevalere una visione gerarchica dei poteri dei procuratori.

Affermarlo non è frutto di concezione burocratico-sindacale: è invece frutto della lettura organica del sistema ordinamentale in relazione a quello costituzionale, della sua storia nell'età repubblicana, della esperienza da molti di noi maturata negli uffici del Pubblico Ministero e **dell'attenzione che si deve riservare al futuro decisivo intervento del giudice, cui è attribuito il**

più incisivo controllo sull'esercizio dell'azione penale, anche attraverso la sollecitazione a promuoverla, rivolta al PM inadempiente.

Ciò non toglie che, sulla base di uno studio preliminare delle prassi adottate nelle Procure italiane, si possano auspicare interventi consiliari e magari legislativi che, in linea con la Costituzione, precisino poteri e doveri dei Procuratori: ma non possiamo, allo stato, rassegnarci ad interpretazioni mortificanti (nient'affatto dovute) dell'attuale sistema.



Il ruolo del Procuratore della Repubblica comporta il dovere primario di confronto quotidiano con l'Avvocatura: so che a Torino la situazione è, sotto questo aspetto, eccellente e che sulle porte degli uffici dei Sostituti non figura, come invece a Milano accade spesso (ma non certo sulle porte dei sostituti più anziani), alcun avviso di orario di ricevimento degli avvocati! Vi sembrerà strano, ma lasciando la Procura di Milano dopo tanti anni, il cruccio maggiore che mi porto appresso è quello di non essere riuscito a convincere tanti colleghi di quanto inopportuno sia quell'avviso che rischia di porre sullo stesso piano – al di là delle intenzioni – l'utente che chiede un certificato e l'avvocato che è co-protagonista della giustizia e che, di fronte al Giudice, è collocato sullo stesso piano del P.M. . La dialettica processuale tra le parti è spesso accesa, ma deve essere anche leale ed attenta: non potrò mai dimenticare che, in un processo degli anni di piombo, dopo aver chiesto la condanna di un presunto terrorista ed aver poi ascoltato la convincente arringa del difensore di

un imputato, chiesi nuovamente la parola ed in replica, ritirata la mia richiesta, mi associi a quella di assoluzione formulata dall'avvocato.

E' per questo bellissimo il simbolo della giustizia, la bilancia, anche se non mi è mai piaciuto che chi la regge sia rappresentata come una dea bendata: sappiamo che quella benda sugli occhi rimanda all'imparzialità ed alla incorruttibilità del giudice, ma personalmente sono d'accordo con chi critica questa rappresentazione. Amministrare giustizia richiede, specie nei nostri tempi, che ogni senso sia allertato all'estremo. Dunque, troverete nel mio ufficio una bilancia antica, ma nessuna divinità bendata che la regga! E gli avvocati sappiano che, come sin qui è avvenuto, troveranno sempre la mia porta aperta, al pari di ogni Sostituto, senza preavviso alcuno e che, in caso di eventuali momentanei impedimenti, rimediai nel più breve tempo possibile. Intensificheremo, se già non avviene, ogni forma di agile ed informale comunicazione con i magistrati della Procura, con ovvia priorità per la comoda corrispondenza per posta elettronica.

Al personale amministrativo ed agli appartenenti a Sezione e Servizi di Polizia Giudiziaria dico solo che, da sostituto, li ho sempre considerati "colleghi" nel senso di portatori del comune sforzo di far funzionare la giustizia e di rispondere alla domanda dei cittadini. Nulla cambierà, da oggi in poi, nella mia considerazione dei rapporti con loro e permettetemi di aggiungere che gran parte della mia esperienza professionale è legata a ciò che ho appreso da persone magnifiche appartenenti alla Polizia Giudiziaria: impossibile nominarli tutti, alcuni non ci sono più, altri lavoreranno ancora al nostro

fianco, ma a tutti voglio dire che l'interpretazione che ho sempre "praticato" del ruolo di direzione della P.G. che la Costituzione e la legge procedurale attribuiscono al P.M. è quella che mira a dar vita ad uno scambio virtuoso di conoscenze, alla elaborazione comune di strategie investigative, pensando non alla prima pagina dei quotidiani, ma alla solidità delle prove da portare al vaglio dei Giudici. E' il processo in contraddittorio, infatti, l'unico sbocco del nostro lavoro, ed è solo la sentenza del giudice che ne attesta la qualità.

Un forte segnale di gratitudine ed apprezzamento voglio rivolgere alla magistratura onoraria tutta, in particolare – visto il mio ruolo – ai Vice Procuratori Onorari senza il cui lavoro ed i cui sacrifici sarebbe impossibile far fronte agli impegni di qualsiasi Procura. Sono al corrente dell'intelligente analisi della situazione che il Ministro della Giustizia sta portando avanti e non posso non dichiararmi del tutto favorevole al potenziamento ed alla stabilizzazione del ruolo dell'intera Magistratura Onoraria (con quel che ne deve seguire in termini di trattamento economico e pensionistico).

Vorrei finire con il ricordo di un'altra persona amica che non c'è più, Pierluigi Vigna, che – come sapete – è stato Procuratore Nazionale Antimafia e Procuratore a Firenze. Allo stesso modo, un mese e mezzo fa, ho chiuso un intervento presso la Scuola Superiore della Magistratura dedicato ai giovani colleghi in tirocinio

Provo a spiegare la ragione di un ricordo affidato ieri a quei giovani magistrati e oggi a chi è qui presente. Il fatto è che trovo ormai difficilmente sopportabile

l'eccesso di retorica e di autoreferenzialità che spesso è possibile individuare negli atteggiamenti e nelle parole di alcuni colleghi, pur se lodevolmente impegnati in indagini difficili e pericolose e per questo meritevoli della gratitudine di tutti. Lo affermo senza supponenza alcuna, ma da tempo non apprezzo quanti si propongono (o accettano che altri li propongano) come gli eroi solitari e isolati, senza macchia e senza paura, che lottano contro i "poteri forti"; come gli unici custodi e ricercatori della verità, sicché chiunque osa esprimere critica e dissenso rispetto al loro operato, si pone solo per questo nello schieramento dei nemici del bene e della verità.

A mio avviso, dobbiamo evitare di incorrere, sia pure in buona fede, in atteggiamenti che rischiano di indurre in errore la pubblica opinione, facendole

credere che la giustizia è terreno riservato ad una eroica élite di magistrati ed investigatori: il nostro, invece, è un lavoro normale come tanti altri e la Giustizia è un "bene comune" che può affermarsi solo con l'impegno quotidiano di una collettività sensibile, qualunque sia il lavoro ed il sistema di vita di quanti la compongono.

Ebbene, proprio Pierluigi Vigna, con cui non sempre, negli ultimi anni, mi sono trovato in sintonia sul tema della riforma dell'ordinamento giudiziario, ha saputo esprimere con poche parole il senso vero della nostra professione.

Nella gremitissima basilica fiorentina di S. Miniato al Monte, l'1 ottobre del 2012, presenziai alla cerimonia funebre per Piero Vigna, scomparso il 28 settembre.

Tantissimi erano i cittadini "comuni" ed i magistrati presenti, venuti da ogni parte d'Italia. Ma, alla fine della funzione, furono le parole del giovane figlio di Vigna a commuovere tutti e suscitare un lungo applauso dei presenti. Il figlio raccontò che, pochi giorni prima della sua morte, Piero Vigna, immaginando quella futura cerimonia, lo aveva pregato di ringraziare le tante persone che vi avrebbero presenziato, ma di ringraziare in particolare due suoi amici: uno di nome "cittadino" e l'altro di nome "nessuno".

Mi ritrovo emozionato ogni volta che penso a quello che Piero Vigna ci ha voluto dire con quelle parole affidate al figlio: sono i cittadini, specie quelli sconosciuti e senza nome (i "nessuno"), coloro ai quali i magistrati devono rendere conto del proprio lavoro. » ■



Andrea Massaioli, **Rana**, 1997, olio su tela, (185x250 cm)



Note dalla Redazione:

giovedì 25 settembre 2014 il Consiglio dell'Ordine di Torino, ai sensi della nuova legge professionale, ha provveduto alla elezione dei componenti torinesi del Consiglio di Disciplina che opererà dal 1 gennaio 2015.

Sono stati eletti i colleghi Alessandro Bonzo, Fabiana Milone, Marina Notaristefano, Tommaso Servetto e Filippo Vallosio.

A loro ed ai componenti nominati dagli altri Consigli del Distretto gli auguri per la difficile ed impegnativa carica.

Il procedimento disciplinare nella Riforma dell'Ordinamento Forense

di Elena APPENDINO

La legge sulla "Nuova disciplina dell'Ordinamento professionale forense" promulgata il 31.12.2012, tra le molteplici novità introdotte, ha radicalmente modificato sia le norme sul procedimento disciplinare sia il relativo regime sanzionatorio.

In queste brevi considerazioni si vogliono evidenziare i punti salienti della riforma del procedimento disciplinare per come esposti negli articoli 50-63 della legge.

Preliminarmente si può osservare come, con l'istituzione di uno specifico e nuovo organismo (i Consigli distrettuali di Disciplina di cui al D.P.R. 7.8.2012 n. 137), si è eliminata l'istituzione, presso i Consigli degli Ordini territoriali, di Consigli di disciplina con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti.

Del resto la disciplina introdotta con detto D.P.R. non aveva mai trovato attuazione ed è ora superata dalla nuova normativa che prevede che il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense, ovvero a organismi imparziali e terzi dal momento che non vi possono far parte membri appartenenti all'Ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

Il procedimento disciplinare, oltre che in forza di un esposto, può essere avviato anche per iniziativa del Consiglio dell'Ordine Circondariale come pare desumersi dall'art. 50, comma 4, della L. 247/2012 laddove prevede che "o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare" ovvero su richiesta dell'autorità giudiziaria "l'autorità giudiziaria è tenuta a dare

immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente quando nei confronti dell'iscritto: a) è esercitata l'azione penale; b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza; c) sono effettuati perquisizioni o sequestri, sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio" (art. 51 comma 3).

FASE ISTRUTTORIA

La fase pre procedimentale è stata disciplinata analiticamente prescrivendo la nuova legge che il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare e provveduto alla relativa iscrizione nell'apposito registro, ne disponga l'archiviazione in ipotesi di manifesta infondatezza della notizia.

Al contrario, quando non ne venga disposta l'archiviazione, il Presidente designa la commissione giudicante e nomina il consigliere istruttore il quale deve occuparsi di tutta la fase istruttoria, dall'avviso al soggetto interessato all'invito a fornire per iscritto osservazioni difensive nel termine di trenta giorni fino alla chiusura di tale fase con "motivata richiesta di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione".

PROCEDIMENTO

Laddove la fase istruttoria si chiuda con la richiesta del consigliere istruttore di approvazione del capo di incolpazione, il Consiglio distrettuale, previa approvazione di tale richiesta, ne dà avviso all'incolpato e al Procuratore della Repubblica.

L'incolpato, ricevuta la notizia del capo di imputazione, può compiere una serie di attività difensive e può chiedere di essere sentito.

Al termine di tale fase il Consigliere Istruttore può chiedere l'archiviazione del procedimento ovvero, laddove ritenga insoddisfacenti le difese portate dall'incolpato, la citazione a giudizio.

L'iter procedimentale segue da vicino quello del codice di procedura penale con la peculiarità della lettura immediata del dispositivo del provvedimento alle parti.

Il procedimento si conclude con una decisione che può essere di a) proscioglimento per non esservi luogo a provvedimento disciplinare; b) richiamo verbale non avente valenza disciplinare; c) irrogazione di una sanzione disciplinare.

La decisione del Consiglio può essere impugnata davanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense entro 30 giorni dal deposito della decisione.

Gli articoli 54, 55, 56 e 57 disciplinano i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale ribadendo da un lato il principio della autonomia del procedimento disciplinare e dall'altro lato il principio dell'obbligo legale per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di informare l'autorità

giudiziaria qualora dai fatti posti alla sua attenzione emergano gli estremi di reato.

Un'importante innovazione apportata dalla Riforma forense riguarda le sanzioni disciplinari che attualmente sono: avvertimento, censura, sospensione e radiazione, essendo stata soppressa la sanzione della cancellazione dall'Albo per cinque anni. Al contempo è stata tipizzata la sospensione cautelare (art. 60) che può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno e perde comunque efficacia qualora nel termine di sei mesi dall'irrogazione il Consiglio Distrettuale di Disciplina non pronunci il provvedimento sanzionatorio oppure automaticamente nel caso in cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina pronunci "non esservi luogo a provvedimento disciplinare" o irroghi la sanzione dell'avvertimento o della censura.

Con particolare riferimento alla sanzione della sospensione la Riforma, nell'abolire la sanzione della cancellazione per cinque anni, ne ha riformulato il contenuto inglobandovi in buona sostanza il provvedimento della cancellazione che consiste nell'esclusione dall'esercizio della professione o del praticantato per un periodo temporale che va da un minimo di due mesi ad un massimo di cinque anni.

CONCLUSIONI

Le norme dedicate al procedimento disciplinare hanno il pregio di essere maggiormente coerenti con il principio del contraddittorio e con il principio di terzietà e imparzialità del Giudice (art. 111 Cost.).

Infatti, l'introduzione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, i cui membri non potranno appartenere al medesimo foro dell'incolpato, sgombra il campo dall'eventuale sospetto di decisioni di favore verso colleghi con i quali si hanno quotidiani rapporti di scambio professionale.

Inoltre, sono previste incompatibilità tra carica di consigliere e componente del consiglio distrettuale di disciplina così come sono previsti poteri ispettivi per favorire il più ampio e corretto esercizio della potestà disciplinare.

Da ultimo va evidenziato che il CNF, in forza dell'art. 50 della legge 247/2012, ha emanato i regolamenti n. 1 del 31.01.2014 relativi all'elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali Disciplinari e n. 2 del 21.2.2014 che detta la disciplina specifica del procedimento disciplinare.

Tali regolamenti entreranno in vigore il 01.01.2015 e renderanno così compiuto l'iter di riforma del procedimento disciplinare. ■



Andrea Massaioli, **Guzzi Airone**, 1992, olio su tela, (135x200 cm)

Diritto di famiglia e specializzazione alla luce della nuova Legge Professionale

di Giovanni DIONISIO

La legge di riforma dell'ordinamento forense (L. 31/12/2012 n. 247) introduce una delle novità sicuramente peculiari all'art. 9, laddove prevede che gli Avvocati possano ottenere e indicare il titolo di specialista.

Si tratta, come noto, di un dibattito risalente nel tempo, che affonda le radici addirittura nell' "archeologia" della nostra professione, laddove spesso non era concretamente possibile per i nostri antesignani privilegiare un ramo di competenza, a fronte di un'utenza che impelleva con richieste ed esigenze ad amplissimo raggio.

Calandoci invece nella realtà odierna, ritengo sia sicuramente positivo che l'Avvocato possa meglio definire l'ambito della propria competenza, anche a vantaggio dell'orientamento del pubblico.

Del resto l'AIAF (Associazione degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) - della quale mi onoro di essere presidente regionale - nella sua qualità di associazione ammessa dal CNF all'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, ha da sempre posto in prima linea fra i propri obiettivi quello del riconoscimento delle specializzazioni, considerandolo uno strumento di tutela essenziale della clientela e ritenendo che alla clientela debba essere riconosciuto il diritto di effettuare una scelta consapevole del professionista al quale rivolgersi.

Perché oggi il riconoscimento delle specializzazioni si sostanzia davvero in un miglioramento dell'offerta professionale ed in maggiori garanzie per la Clientela, occorre ovviamente che siano predisposte adeguate garanzie di attribuzione e di verifica del titolo specialistico.

In tal senso, il Legislatore sembra proseguire sulla buona strada, alla luce della bozza di "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista" approvato il 18/3/2014, che individua 14 aree di specializzazione.

Da notare che il Diritto Penale ed Amministrativo sono compresi ciascuno in un'unica 'macroarea', mentre i restanti 12 ambiti attengono alla sfera civile.

Il Diritto delle persone e della famiglia è una delle aree di specializzazione specificamente previste nel Regolamento.

Questa materia, per la peculiare e capitale delicatezza degli aspetti che vi sono connaturati e connessi, è uno degli ambiti in cui da più tempo si avverte l'esigenza di curare la formazione e l'approccio dell'Avvocato.

Si tenga presente che solo in questo ambito è dato rinvenire situazioni di 'difesa tecnica' del tutto uniche e peculiari, quali ad esempio la rappresentanza in giudizio del minore da parte di un Curatore nei procedimenti di limitazione della potestà o per l'eventuale dichiarazione di adottabilità.

In qualità di avvocato che si occupa in via esclusiva della materia, non posso quindi che salutare con soddisfazione il riconoscimento ed il rilievo precioso che è stato riconosciuto al Diritto delle persone e della famiglia.

È interessante l'opportunità che ne scaturisce, ossia lo stimolo per una formazione scrupolosa e permanente da parte degli Avvocati che trattano tali argomenti in modo continuativo.

Il persistente malvezzo del Legislatore di delegare a successivi regolamenti e tabelle il contenuto spesso sostanziale della norma, che inevitabilmente rallenta e procrastina la concreta entrata in vigore del disposto normativo, non ha ancora consentito di definire un giudizio completo e condiviso sulla portata innovativa e sulla concreta efficacia della norma, ma credo di poter dire che la direzione sia quella giusta.

A livello generale, un certo dibattito è stato sollevato in merito alla soglia di 8 anni di ininterrotta iscrizione all'Albo per poter conseguire la specializzazione. Il nodo non appare così facile da sciogliere, perché se da un lato appare quasi lapalis-

siano che la specializzazione sia anche frutto della sedimentazione dell'esperienza, dall'altro si rischia di penalizzare i più giovani rispetto al pieno e completo accesso ad una Professione, con il rischio di creare una sorta di ulteriore 'anticamera', che certamente non corrisponde all'obiettivo della legge.

Naturalmente, l'introduzione della figura dell'Avvocato specialista avrà successo solo nel momento in cui la possibilità di conseguire un titolo specialistico (uno solo per ogni professionista, limite che mi pare indice di serietà e ponderazione) sarà garanzia di effettiva e perdurante aspirazione all'eccellenza nel coltivare e trattare la materia, anziché un mero fregio volto a circoscrivere quelle che gli scettici paventano come mere 'aree di riserva', ad esclusivo beneficio di ristrette 'elites' professionali.

Ancora una volta l'unico riscontro attendibile sarà quello che verrà dall'esperienza della concreta applicazione della nuova normativa. ■



Andrea Massaioli, **Stoccafisso**, 1992, tempera su tela, (200x130 cm)



Il dovere di scegliere: Il Migliore e Lucifero

di Davide BOLDINI

Durante i lavori della Sottocommissione per la Costituzione, incaricata di stendere i principi sui rapporti economici e sociali, gli onorevoli Roberto Lucifero e Palmiro Togliatti non se le mandarono a dire. L'uno lamentava di non essere riuscito ad incontrare il collega né di aver ricevuto risposta alle lettere e ai documenti che, diligentemente, gli aveva inviato, l'altro riteneva superflua ogni collaborazione essendo il divario delle concezioni di ciascuno così profondo da non poter essere superato con emendamenti o contaminazioni.

Oggetto del contendere era la libertà di scegliere il proprio lavoro.

Lucifero, avvocato, partigiano, giornalista, monarchico, segretario del Partito Liberale Italiano, riteneva che, poiché il lavoro è il mezzo normale del cittadino per procurarsi le possibilità di sussistenza, fosse necessario riconoscere la libertà di scelta del proprio lavoro: il cittadino non può essere obbligato a compiere un lavoro, se ha la possibilità di compierne un altro che gli piace di più, perché può giungere ad imporsi gravi restrizioni pur di essere libero di svolgere attività e ricerche, anche se non necessariamente redditizie.

Togliatti, soprannominato "il Migliore", fondatore e segretario del Partito Comunista Italiano, vice Presidente del Consiglio e Ministro di Grazia e Giustizia nei governi che ressero l'Italia dopo la caduta del fascismo, era contrario alla libertà di scelta. Osservava che in un regime di pura libertà economica è inevitabile che le masse restino prive degli indispensabili mezzi di sussistenza: questa è una delle condizioni perché tutto il sistema economico capitalistico possa funzionare. Lo sviluppo, inesorabilmente, tende a concentrare le ricchezze nelle mani di gruppi ristretti di privilegiati, che se ne servono per dominare il paese nel proprio esclusivo interesse e per scatenare guerre imperialistiche di rapina. Infine, per lo sviluppo stesso delle leggi interne dell'economia capitalistica, la libera concorrenza genera necessariamente il monopolio, e con ciò la fine della libertà.

Per Togliatti le dottrine liberali propuginate da Lucifero, dalle quali derivava il principio della li-

bertà di scelta della propria occupazione, erano ormai superate. All'epoca di Locke, quando ancora esisteva un rapporto diretto tra vita e natura, la sopravvivenza ben poteva essere affidata all'autonomia dell'individuo "perché vi è terra sufficiente nel mondo da bastare al doppio degli abitanti". Fu su questa base che si poté teorizzare il nesso tra libertà, lavoro, proprietà e vita, alla cui "mutua conservazione" è finalizzato il contratto sociale. Già Tocqueville osservava però che "l'uomo civilizzato è infinitamente più esposto alle vicissitudini del destino dell'uomo del passato" e, a seguito dello sviluppo tecnologico, la tendenza, apparentemente irreversibile, è proprio quella della diminuzione dell'occupazione. Perciò non basta più la volontà di lavorare, e neppure quella di emigrare, per trovare un'occupazione.

Nella discussione interviene Francesco Colitto, avvocato, docente universitario, appartenente al Fronte Liberale Democratico dell'Uomo Qualunque, secondo il quale il lavoro, inteso come il complesso delle attività con cui l'uomo vince la natura e crea il mondo economico, politico, morale, intellettuale, è un dovere. È un dovere sociale, cioè verso la collettività, per mezzo del quale l'individuo, nella solidarietà necessaria di tutti, partecipa e contribuisce alla vita sociale, legandosi organicamente al complesso sociale, sì che comuni sono la grandezza e la decadenza, la floridezza e le difficoltà, i benefici e le sofferenze. È anche un dovere individuale in quanto costituisce il solo vero mezzo per assicurare il benessere del singolo e la continuità della specie. È fondamentale perché si inserisce nella nostra essenza spirituale e dirige la nostra vita quotidiana. Non è uno sforzo isolato, frammentario, episodico, diretto alla soddisfazione di un bisogno immediato, ma è complesso, sempre rinnovantesi perché tendente a realizzare il dominio della propria personalità sulla realtà. Sicché l'attività non si estingue con l'agiatezza raggiunta, ma permane come una necessità dello spirito, una missione, inseparabile dalla natura umana, una nobile passione, che non dà tregua né riposo, che piega ad ogni sacrificio e rinuncia.

Anche in assemblea, alla quale si sottopone l'approvazione del testo dell'attuale art. 4 Cost., la discussione non si placa.

Nella seduta del 8 maggio 1947 Vittorio Foa, torinese, giurista, giornalista e scrittore, esponente del Gruppo Autonomista, propone che la Repubblica possa obbligare i cittadini alla prestazione di un lavoro. Egli coglie la simmetria tra diritto al lavoro e dovere del lavoro ma ne trae un unico significato: ogni cittadino ha il dovere di operare in conformità e secondo la propria scelta, cioè ha il dovere di fare i suoi comodi. In ciò sottolinea un'amara ironia perché, nonostante tutta la retorica che lo circonda, il lavoro manuale non sempre si svolge per scelta e, anzi, per lo più, è obbligato. Va oltre il punto Beniamino De Maria, laureato in medicina e chirurgia e in scienze naturali, esponente del Gruppo Democratico Cristiano, che propone di avvalersi della psicotecnica ovvero la scienza che studia le possibilità dell'uomo in rapporto all'orientamento e alla selezione professionale. L'individuo sceglie la sua professione su basi più o meno empiriche e non è padrone assoluto della scelta, dovendosi confrontare con le innate possibilità psicofisiche e attitudini individuali, l'educazione, i condizionamenti ambientali. De Maria credeva che la psicotecnica avrebbe permesso al futuro legislatore di inserire all'interno delle leggi sul lavoro anche gli strumenti per orientare il cittadino nella scelta

del lavoro più idoneo, in perfetto equilibrio tra le aspirazioni individuali e il necessario contributo al progresso sociale.

Consapevole dell'ormai prossima sconfitta, tenta un ultimo, disperato tentativo Emilio Canevari, geometra, sindacalista, del Gruppo Partito Socialista Italiano, che chiede che la votazione avvenga per divisione, di votare cioè prima sulla formula "dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità" e dopo sulle restanti parole "... e alla propria scelta". Anche Ezio Villani, giornalista e sindacalista nel Partito Socialista, è contrario alla libertà di scelta del proprio lavoro perché a tale libertà dovrebbe corrispondere il dovere dello Stato di assicurare ad ogni cittadino il lavoro che preferisce, indipendentemente dalle sue possibilità, dall'utilità sociale e dalle leggi economiche e di mercato. Forse il timore di Villani era che in futuro tutti avrebbero potuto scegliere di fare l'avvocato.

La situazione sembra ribaltarsi a svantaggio della libertà di scelta. Prima che si proceda alla votazione insorge però Lucifero, sommamente preoccupato per l'ipotesi che, in un Stato libero, degli uomini liberi possano essere costretti ad esercitare un lavoro diverso da quello da essi liberamente prescelto: "io non credo che un giorno in Italia, culla del diritto, si possa dire a un cittadino qualunque: ad metalla,

abbandona la professione che hai liberamente scelto!'

Insomma, la discussione intorno alla libertà di scelta del lavoro è stata autorevole, ampia e approfondita. Eppure alcuni aspetti restano in ombra. La scelta del proprio lavoro non è un diritto, ma un dovere. Come diceva Colitto il lavoro è un dovere prima di tutto individuale, cioè verso sé stessi, e poi anche un dovere collettivo, volto al contributo che ciascuno può dare al progresso della società. Per cui il cittadino deve scegliere. È anche vero che alcuni dati sono obbligati: le possibilità di ciascuno, il talento, le risorse economiche e psicofisiche, l'educazione, il mercato, la geografia. Ben vengano dunque la "psicotecnica" e gli aiuti all'orientamento professionale. D'altra parte scegliere significa esattamente questo: raccogliere dati noti, elaborarli e decidere. Fare altrimenti non vuol dire scegliere ma indovinare, scommettere o, peggio ancora, scegliere di non scegliere e, in definitiva, permettere ad altri di scegliere per sé. Certo la scelta non sarà mai perfetta e del tutto scevra da un certo grado di empirismo, ma l'uso del singolare nell'art. 4 Cost. non deve ingannare: la scelta non è una e una sola. La scelta del proprio lavoro è quotidiana, dovendo ciascuno rinnovare giorno per giorno la decisione di procedere, modificare, arrestare e ricominciare. Senza mai dimenticare che, come dicono alcuni ribaltando l'antico brocardo, perseverare è umano. ■

Bibliografia:

<http://legislature.camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F329%2F330%2Fdocumentoxml%2Easp%3F>

J. Locke, *Due trattati sul governo. Secondo trattato* (1689), Torino, Utet, 2010

A. De Tocqueville, *Memoires sur le pauperisme* (1838), in *Oevres complete*, Paris, Gallimard, 1989

L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2007

Chiara Tripodina, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Torino, Giappichelli, 2013.

Cerimonia per la dedica dell'Aula di Udienza al Magistrato dottor Luca Bosso

Torino, 17 marzo 2014

di Sonia COCCA

In silenzio, numerosi, intervengono colleghi, amici e familiari del dottor Luca Bosso (1 marzo 1967 – 20 ottobre 1999) in occasione della cerimonia per la dedica dell'aula di udienza al giovane magistrato vittima incolpevole di un sinistro stradale mentre si recava sul luogo di lavoro.

Tra le molte cariche presenti, S.E. Presidente della Corte di Appello Di Torino (dr. Mario Barbuto), S.E. Presidente Sezione Lavoro Corte d'Appello di Torino (dr. Giancarlo Girolami), S.E. Presidente emerito del Tribunale di Torino (dr. Mario Garavelli), S.E. Docente Emerito di Procedura Civile alla Facoltà di Giurisprudenza di Torino e Presidente emerito della Seconda Sezione e della Sezione Agraria della Corte di Appello di Torino (dr. Vincenzo Vitro'), il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino (avv. Mario Napoli).


Ad onor del vero, Luca un'aula a lui dedicata l'aveva già, al Tribunale di Moncalieri, da poco soppresso in base alla "Legge Severino".

Con una riforma si può forse chiudere un tribunale, ma non di certo cancellare il ricordo di un uomo "vivace, intelligente, serio, una figura di magistrato come uno desidera che siano i magistrati" per usare le parole del dr. Garavelli, Presidente emerito del Tribunale di Torino al tempo in cui Luca era entrato in magistratura.

Per questo i congiunti hanno intensamente voluto che la targa fosse trasferita al Palazzo di Giustizia di Torino. L'idea è stata accolta, prima, con piacere da numerosi magistrati della Sezione Lavoro del Tribunale e della Corte di Appello e, successivamente, approvata all'unanimità dalla Commissione di Manutenzione a cui spetta la competenza di deliberare in questo ambito.

Ma perché intitolare un'aula a Luca Bosso?

Solitamente siamo abituati a vedere targhe in memoria di personaggi che hanno perso la vita in gesta eroiche. Non ci soffermiamo mai (parafrasando le parole del dr. Giancarlo Girolami) a riflettere che



ognuno di noi può essere un eroe se riesce a svolgere il proprio lavoro con integrità, impegno e passione senza dover per forza compiere imprese clamorose.

E poi, come dice il Presidente, dr. Barbuto, "è giusto che i nostri muri, le nostre aule, parlino di noi e noi siamo anche quelli che non ci sono più".

A noi piace ricordare Luca con i versi a lui dedicati dal collega Paolo Berti (P. Berti-M. Napoli, Palazzo di Giustizia ed umanità limitrofe, ed. Paola Caramella Editrice). ■

CANTO PER LUCA


Autunno, esattamente come sette anni or sono,
il Palazzo rimbalza ogni voce, ogni suono,
là fuori, la caligine ed il grigiore ottobrino
dettano, inesorabili, i tempi del mio cammino.

Scorre questo tempo, scandendo ineluttabile
Le tappe di percorsi diversi solo apparentemente
Identico è quell'ideale di Giustizia, quasi una mania,
forma e sostanza sia al di qua che al di là della scrivania.

Poi d'improvviso lo schianto, la tragedia, il vile fato
A colpire proprio Te, puro, bianco e senza peccato.
Quante domande, da allora, e sempre lo stesso ritornello
Fomenta in me la stizza per una sentenza senza appello.

La Tua vita come un passaggio di cui non sono degno
La tua partenza una ferita che lascia tuttora il segno
Dove sono la tua pacata intelligenza e quella bontà senza misura?
Troppo presto il destino Ti ha concesso, dolente, lacrimata, sepoltura.

Paolo Berti



Andrea Massaioli, **Testa di cane**, 1995, olio su tela, (135x180 cm)

La nuova Presidente dell'AIGLI, Irene Elettra Pelargonio

di Mario NAPOLI

È torinese ed è donna la nuova Presidente dell'Aigli, associazione internazionale viva e vivace da quasi trent'anni, che raduna circa 350 giuristi di oltre 30 paesi diversi, accomunati dal piacere di coltivare la lingua italiana.

Per la prima volta una donna, per la prima volta una "non milanese". Un segno di cambiamento, un onore ed un riconoscimento.

In questo settembre 2014, in occasione del XXVII Convegno annuale tenutosi a Napoli sul tema "Estinzione delle società di capitali e diritti insoddisfatti dei terzi", l'Aigli ha eletto la nostra Collega avv. Irene Elettra Pelargonio e l'ha acclamata a ricoprire il ruolo di Presidente.

Come è noto, l'Aigli è un'associazione aperta ai giuristi di tutti i paesi del mondo (avvocati, magistrati, notai e docenti di materie giuridiche) che abbiano conoscenza della lingua italiana. Ha lo scopo di promuovere ed intensificare i rapporti tra questi giuristi e di tenere vivo il valore, il significato e l'uso della nostra lingua in campo giuridico e nei rapporti internazionali, in linea con le raccomandazioni sull'integrità linguistica del Consiglio d'Europa.

Qualcuno imputa all'Aigli di essere piuttosto esclusiva, adducendo che non sia facile esservi ammessi. Ho avuto modo di incontrare personalmente gli associati riuniti a Torino nel 2010 e li ho trovati aperti, tra l'altro davvero curiosi sul tema dell'efficienza e velocità delle Corti torinesi di cui già avevano letto e sentito parlare anche dall'estero.

Del resto la ragione di alcune difficoltà per essere ammessi all'associazione è chiara: lo statuto prevede che il numero dei giuristi italiani non possa superare il 40% della totalità degli iscritti, quindi occorre che le adesioni permettano il rispetto di questa proporzione, sicché quelle in soprannumero non vengono accettate. La ratio di tale limitazione è altrettanto chiara: si vuole evitare di soffocare la varietà e l'internazionalità sotto una valanga di giuristi madrelingua.

Con siffatte varietà ed internazionalità Irene ed il



consiglio direttivo si cimenteranno, in un momento "frizzante".

Se da tempo i giuristi di tutto il mondo devono parlarsi su casi transfrontalieri a causa di un commercio sempre più internazionale, oggi essi devono anche confrontarsi con problemi simili per tutti. Pensiamo ai francesi, che vedono riscrivere le circoscrizioni ed accorpare alcuni organismi giudiziari. Pensiamo ai tedeschi, che si preparano all'introduzione del processo telematico.

Convegni e pubblicazioni che favoriscano il confronto e lo scambio di idee divengono sempre più essenziali ai fini culturali di accrescimento di consapevolezza e di corretta impostazione anche della propria attività.

Auguri di buon lavoro alla neopresidente ed a tutto il Consiglio Direttivo! ■

Ciao, Bella Ciao

L'eredità dell'Avvocato

Bianca Guidetti Serra

di Michela QUAGLIANO



« **Q**uelli che si esercitano a esaminare le azioni umane non si trovano mai così impacciati come nel metterle insieme e presentarle sotto la stessa luce: poiché in genere si contraddicono in modo così strano che sembra impossibile che siano uscite dalla stessa bottega. »¹ Così afferma Michel de Montaigne nei suoi « Saggi ». Questa volta però l'«impaccim» mi è estraneo perché Bianca Guidetti Serra ha disposto la sua vita secondo un ritmo certo e sicuro, privo di sbavature. Il suo pensiero va letto in trasparenza, come una filigrana sottile costantemente presente nel suo agire.

Già, perché di prassi si trattò e non tanto - o non solo - perché le piacque il "fare", come ha scritto ed affermato tante volte, quanto piuttosto perché in questa egemonia della prassi come valore in sé - unica in grado di contrastare i lati oscuri del tempo - sembra riassumersi il senso più profondo della vita di Bianca Guidetti Serra. Cosa lascia alle donne del terzo millennio?

Non solo le molte battaglie legislative - la legge sull'adozione, quella per la messa al bando dell'amianto - ma anche quelle giudiziarie volte a tutelare le donne lavoratrici dalle discriminazioni legate

al sesso: prima fra tutte la clausola del "nubilato" che il datore di lavoro faceva sottoscrivere alle dipendenti al momento dell'assunzione, per riservarsi la possibilità di licenziarle qualora si sposassero; fu lei nel 1958 a mettere in piedi il primo processo per la parità salariale contro il potente Gruppo Finanziario Tessile dove le donne guadagnavano, a parità di lavoro, sette lire al giorno, gli uomini dieci. Vinse quella causa e il mondo del lavoro non fu più lo stesso. Pochi anni dopo venne ammessa, per la prima volta, la costituzione di parte civile del sindacato nel processo per le schedature Fiat²; fu la prima - lei che all'inizio della sua carriera di avvocato era una delle tre penaliste italiane quando gli iscritti erano circa un migliaio - a fare processi - e a vincerli - contro la monetizzazione della salute. Non solo questo, dicevo.

Esistono anche le Madri della Patria, Bianca Guidetti fu una di queste e, anche se non le piacque la "politica dei palazzi", anche se, come lei stessa ebbe a dire: "In Parlamento non si dovrebbe mai stare più di due legislature. Venire dal mondo del lavoro e tornarci subito dopo, per rimanere in contatto con la realtà del Paese", sarebbe stato bello e importante vederla sedere tra i Senatori a vita perché la sua eredità più elevata sta nel contributo che ha forn-

to alla maturazione civile della Repubblica: la tutela legale delle donne ha rappresentato la prassi della teorizzazione - e dell'esortazione - di Piero Calamandrei laddove afferma, nel noto "Discorso sulla Costituzione" tenuto nel 1955, "La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere."

Bianca Guidetti non si tirò indietro.

L'ideale di uguaglianza - unico ambiente in cui può pienamente affermarsi la giustizia - fu un filo rosso che attraversò la sua vita, faro che accese già al tempo della Resistenza, da fondatrice e animatrice dei clandestini "Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti per la libertà". È del 1977 la pubblicazione del suo capolavoro "Compagne"³, il primo libro significativo sulla "Resistenza taciuta" - come è

stata definita da molti storici. Per la prima volta viene data voce a quante non avrebbero ricoperto cariche politiche di rilievo, men che meno avrebbero tratto vantaggi economici dal loro impegno, a quante sarebbero tornate - spesso dopo l'esilio dai propri cari, il carcere, le torture, il confino - alle loro modeste, seppur decorose, vite. Bianca Guidetti ha trattenuto la memoria di quelle esistenze, strappandole all'oblio della storia grande.

Nelle vite raccolte in quel libro troviamo non solo l'esperienza di un ambiente nei suoi aspetti politici, ma anche in quelli di costume che ci restituiscono una testimonianza sociale ed elevano a dignità storica la narrazione orale. Così il tessuto, l'ordito della società si costruisce attraverso i racconti di Teresa, Clementina, Elvira e di tante altre per farsi storia di un intero movimento, racconti non di gesta eclatanti, ma di lavoro duro nelle filande, nei cam-

pi e poi di scioperi, di sabotaggi, di scambi di informazioni; il significato della loro testimonianza sta proprio in questo: "l'affermazione e la dimostrazione del valore e della portata della partecipazione dal basso, che si caratterizza e si qualifica per la fedeltà al proprio patrimonio ideale e al contempo per l'attenzione ai problemi immediati e concreti, per il rispetto delle grandi ma anche delle piccole cose."⁴

La potenza di quello sforzo letterario riguarda la forza e la radicalità grazie alle quali certi discorsi, certe idee danno forma all'esistenza particolare di ciascuno. Questa rivoluzione concettuale lungi dal rimanere confinata nella dimensione della pura teoria, mira piuttosto ad indicarci l'urgenza di un compito pratico. Per le Compagne di Bianca Guidetti - come per lei medesima - la politica, la Resistenza, non era una scelta e nemmeno una possibilità, era assolutamente



necessaria alla socializzazione; se Bianca Guidetti non avesse fatto politica, se non avesse incontrato la politica, la sua vita si sarebbe inserita in un destino medio borghese, in un percorso professionale abbastanza predestinato. Fare politica ha significato - per lei e per le Compagne - prendere in mano il proprio destino. Furono le leggi razziali del 1938 a metterla, casualmente, come scrisse, di fronte agli orridi ostacoli del fascismo e dell'ingiustizia, ma non casualmente scelse di mettersi al centro della traiettoria di quegli ostacoli, di farne non solo la bandiera dell'esistenza, ma anche la sua cifra politica. Hannah Arendt ha detto che l'essere umano è un animale politico, che c'è "politica" laddove si costruisce un interesse, uno stare insieme nella vita pubblica e si realizzano delle relazioni significative tra persone. Bianca Guidetti, entrata giovanissima in fabbrica dove scopre i problemi sociali, compie un ulteriore passo: non ha mai smesso di osservare la base antropologica della politica, registrandone i cambiamenti, nonché la base antropologica del nostro modo di pensare il soggetto politico.

È un lavoro che un po' ha fatto il femminismo - molti anni dopo - ed era necessario, perché se non avesse fatto quel lavoro sulla soggettività non avremmo capito niente della politica delle donne e avremmo continuato a pensare a quello che pensava l'emancipazionismo, ovvero che fare politica significa ottenere più diritti. Sarebbe riduttivo opporre come Bianca Guidetti non fosse "antagonista per principio"⁵, perché, in realtà, non le interessavano gli obiettivi della politica quanto il come della politica.

Ora possiamo pensare a Bianca Guidetti come a un'icona - appellativo che non le piacerebbe - di un mondo perduto: quell'ormai

così lontano secondo Novecento delle grandi battaglie civili vittoriose, lotte non dubitabili, né troppo condizionate da opzioni ideologiche e piuttosto ispirate da un umano e vitale senso di giustizia, da quel dovere del rispetto dell'Altro che le carneficine del fascismo e della guerra avevano reso un valore evidente. "Compagne" fu critto per rispondere all'esigenza "di riannodare il femminismo delle giovani generazioni, esploso dopo il Sessantotto, a quelle esperienze che in fondo ne erano una premessa storica e con cui (era) importante non recidere i fili."⁶ A quella pubblicazione seguirono molte discussioni - che Miriam Mafai definì oziose - circa l'essere o meno di Bianca Guidetti femminista.

Non è questo il punto. Credo che, al di là delle etichette, sia stata in grado di farsi portatrice di una memoria non possessiva che, diversamente, avrebbe bloccato la possibilità di altri punti di vista sul passato suscitati dalle domande di oggi. Se quella memoria fosse stata esclusivo appannaggio di chi aveva direttamente vissuto quegli anni sarebbe stata identitaria, narcisista: è stato certamente più interessante - e determinante - aprirla a relazioni di differenza con le donne più giovani e con il femminismo.

"C'è un confine da tracciare tra parità e omologazione?"⁷ Bianca Guidetti se lo domanda insistentemente durante gli anni di piombo, quando assunse la difesa processuale di moltissimi terroristi e tra loro molte donne.

Anche in quelle terribili vicende non si prestò all'immunizzazione della distinzione tra "buoni" e "cattivi"; tra "perbene" e "permale"; ma le interessava capire perché, attraverso quali motivazioni, quali percorsi politici ed essenziali tanta parte di una generazione scegliesse la lotta armata

e come si declinasse, nell'essere donna, quella parità da lei stessa definita "distruttiva ed autodistruttiva". Quel che è certo è che in quelle difese ha saputo interpretare uno spaccato della "meglio gioventù" rimasto stretto tra terrorismo, violenza statale, sordità dei partiti e fatica a convertire in passione civile quotidiana le grandi speranze insoddisfatte, in un momento non sospetto, perché facile era guadagnarsi il titolo di fiancheggiatore.

Il tema è certamente amplissimo ed apre un capitolo che ci porterebbe lontano. Quel che qui interessa osservare è che - in assenza di una ricognizione sul senso di quegli anni che ancora deve essere compiutamente affrontata sul piano storiografico⁸ - la grandezza dell'eredità di Bianca Guidetti sta nell'averci lasciato delle domande aperte e degli strumenti critici per trovare le risposte.

Un esempio per tutti. Con il femminismo della differenza avvertiva una certa distanza, quelle donne le sembravano un po' elitarie, ma sono certa che le più autorevoli esponenti di quel pensiero - per citarne alcune Luce Irigaray, Judith Butler, Luisa Muraro - non avrebbero esitato a riconoscere come proprie, affermazioni quali "una donna ambiziosa che ricopre una carica per sua unica ambizione la trovo pessima come un uomo"⁹ oppure "come movimento delle donne non dovremmo accontentarci delle conquiste di più spazi, poteri, carriere, per misurarci invece con un loro uso diverso capace anche di ripensarne le finalità generali."¹⁰

Nell'ultimo periodo della sua vita stava raccogliendo materiale per un libro sulle donne collaborazioniste, non mi sorprende.

E ciò non perché la sfiorassero dubbi revisionisti, ma piuttosto perché conferma quanto urgente



fosse il bisogno di comprendere, indipendentemente dall'accidentalità dei territori da attraversare. La sua ricerca sui moventi delle azioni umane, la comprensione dei comportamenti delle persone è sempre stata basata sulla convinzione dell'esistenza di "fili che legano i destini individuali alla storia collettiva."¹¹

Ancora al termine della sua vita cercava una risposta, una via di uscita - non certo una resa - alla dolente domanda che si pone Corrado, il protagonista de "La casa in collina" alla fine del suo narrare: "E dei caduti che facciamo? Perché sono morti? Anche vinto il nemico è qualcuno (e

dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo".

Come si è visto, snodi cruciali del dibattito ancora oggi aperto nei campi numerosi praticati da Bianca Guidetti; a noi il compito di raccogliere quelle provocazioni intellettuali, di osare addentrarci dentro le ambiguità, le contraddittorietà e i rischi di rotture, senza mai smettere di interrogare la storia.

Settembre 2014 ■

Post scriptum Un personale ricordo

Era il Natale 1978, avevo da poco compiuto sedici anni. La zia della mia più cara amica mi regalò il libro "Compagne", pubblicato qualche mese prima da Einaudi; mi disse che sarebbe stato un libro di formazione. Non si sbagliava.

Grazie a quell'incontro letterario imparai l'ideale di uguaglianza e l'urgenza di giustizia che ancora mi appartiene.

Diventare avvocato mi sembrò l'unico modo possibile per realizzare quel sogno adolescenziale. Ancora oggi è così. ■

1 M. de Montaigne, Saggi, ed. Bompiani, 2012, pag. 589

2 di quella vicenda ha ricordato in un'intervista apparsa su "La Stampa" come fosse "Una storia di abusi. Che giustificava la volontà di ribellarsi. Dopo di allora nessuno poté più pensare di trattare così gli operai."

3 B. Guidetti Serra, *Compagne*, 2 volumi, ed. Einaudi, 1977

4 B. Guidetti Serra, *Compagne*, op. cit. pag. X

5 B. Guidetti Serra, *Bianca la rossa*, ed. Einaudi, 2009, pag. 263

6 B. Guidetti Serra, *Bianca la rossa*, ed. Einaudi, 2009, pag. 233

7 B. Guidetti Serra, op. cit. pag. 234

8 anche per il femminismo siamo in attesa di una storia che metta vicende e posizioni teoriche a confronto fra loro e in rapporto con gli eventi di quegli anni.

9 B. Guidetti Serra, *Bianca la rossa*, ed. Einaudi, 2009, pag. 234

10 B. Guidetti Serra, *Bianca la rossa*, op. cit., pag. 240


11 B. Guidetti Serra, *Bianca la rossa*, op. cit., pag. 18

Riceviamo e, con condivisione, pubblichiamo il ricordo dei collaboratori del collega Carlo Umberto Minni.

Carlo Umberto Minni: il ricordo dei collaboratori

« **P**ensando a Minni s'impone immediatamente nel mio ricordo la sua generosità professionale che si concretizzava nella totale disponibilità ad insegnare ed a condividere con noi giovani le sue cause, rendendoci partecipi dell'intera attività (studio, argomentazioni difensive, incontri con clienti e colleghi, sessioni con i magistrati, trasferte, udienze e varie) e presentandoci ai clienti come colleghi e non come semplici collaboratori o praticanti. Con occhio femminile posso testimoniare che – nella vita di studio – ad un lessico non sempre oxfordiano si contrapponeva una situazione di totale pari opportunità dal punto di vista della crescita professionale, senza distinzione di genere. Ognuno di noi aveva le "sue" opportunità, basate essenzialmente sulle capacità. Se un cliente si permetteva di chiamarmi "signorina" anziché "dottoressa" veniva immediatamente redarguito con i toni e l'energia che tutti ricordiamo. Gli episodi per descrivere la sua personalità sono innumerevoli e non vi tedio con i miei racconti. Sarebbe bello venisse ricordato con la simpatia e quel filo di ironia che si riserva ai veri amici o alle persone di famiglia." ■

Marisa FERRERO



Diabolich e – la storia che più mi appassionava – dei coniugi Bebawi.

Ricordo la ricerca dei ristoranti che appartenessero al circuito del "buon ricordo", dove se veniva richiesto il piatto tipico, il ristoratore regalava un piatto da appendere alla parete, con dipinta l'immagine della pietanza.

Ricordo le urla e gli insulti durante la correzione dei miei primi atti da praticante (più avanti scomparvero gli insulti, ma non le urla).

Ricordo le innumerevoli serate di lavoro e all'uscita: "Tu dove vai a cena?" "A quest'ora non ceno più" "Non dire cazzate: vieni e ceniamo insieme"; e poi a mangiare al ristorante Le Petit Hotel in via San Francesco d'Assisi (uno dei pochi – in quegli anni – aperto sino a tarda notte).

Ricordo la sua passione per Garcia Lorca, del quale – evidentemente – condivideva brani diversi con ognuno di noi. A me avrà recitato decine e decine di volte e "La Casada Infel" (la sposa infedele) che – diceva – costituiva la summa dell'erotismo di Lorca, rendendomi schiavo di questa poesia, che – ora – è tra le mie preferite. Normalmente alla declamazione seguivano

« **C**ari Amici, tanti i miei ricordi dei momenti trascorsi con Carlo Umberto. Mi laureai a luglio e a settembre già ero nel suo studio ...
All'inizio mi spaventava, poi mi affezionai e diventammo amici.

Ricordo i lunghi viaggi in auto con Carlo (in uno di questi, verso Viterbo, era presente anche l'amico e collega Alfredo Paola) per giungere sul luogo dei vari processi. In queste occasioni raccontava spesso storie su vicende della II Guerra Mondiale o su casi giudiziari che lo avevano appassionato in gioventù. E fu così che seppi del caso Montesi, di Martine Boregard, di

considerazioni sull'amore., le donne, il sesso e la vita.
E quindi a me piace salutarlo così, usando uno dei regali che mi ha fatto, con quelle parole di Lorca, che tanto lo entusiasmavano:

Me la portai al fiume
credendo che fosse ragazza
e invece aveva marito

.....

Quella notte corsi
sul migliore dei sentieri,
in groppa ad una puledra di madreperla
senza briglie e senza staffe.
Non voglio dire, da uomo,,
le cose che mi disse
la luce del buonsenso
mi fa essere molto discreto
Sporca di baci e di sabbia
la portai via dal fiume

.....

Agii da quel che sono,
un autentico gitano

.....

E non volli innamorarmi
perché, avendo marito,
mi disse che era ragazza
quando la portai al fiume." ■

Gian Maria NICASTRO

« **P**er me Carlo Umberto è stato un padre "professionale"; ho vissuto con lui soddisfazioni stupende e giornate meravigliose; circa sei anni (ma in particolare quattro: dal 1982 al 1° ottobre 1986) della mia vita assolutamente indimenticabili sotto tutti i profili, in primo luogo quello umano. Non ho mai vissuto attimi o vicende negative con lui ma solo e sempre momenti positivi, propositivi e bellissimi.

Erano anni che non lo vedevo e non lo sentivo ma è sempre sta-

to nei miei pensieri specialmente ogni volta che – per motivi sportivi – in questi anni ho avuto occasione di andare in Africa ...

Sono senza parole e molto triste ed « ancora più solo; dopo aver perso anni fa mamma e papà ora anche lui: per sempre lo ricorderò!" ■

Bruno GOZZELLINO

« **C**arissimi Colleghi e Amici, approvo il testo del necrologio, gli sarebbe piaciuto perché sincero.

E Minni era un uomo

sincero.

L'ho conosciuto quasi quarant'anni fa, allora usciva dallo studio alle otto di sera per andare al cinema, poi sono passati gli anni, ha iniziato a starci fino a notte fonda; l'ultima volta che l'ho incontrato in c.so Siccardi era in studio da 36ore, qualcosa del genere.

Per ricordarlo, i versi di Lorca vanno benissimo; insieme alla battaglia della II Guerra Mondiale erano per lui vera passione. Io passai l'esame, per entrare nel suo studio di via S. Antonio da Padova, perché oltre a sapere quali competenze avesse la Sezione Itruttoria in Corte (codice del'30) ignorando i generali del II conflitto mondiale, mi salvai in corner sul nome del generale Kutuzov, che forse Minni amava di più, il vincitore di Napoleone (che invece Minni non amava per nulla...)

Io lo ricorderei anche con altri versi di Lorca, che Lui talvolta declamava quasi gridando, perché sono in effetti un grido, e gli piacevano da pazzi: "Tarderà molto a nascere, se nasce, un andaluso così chiaro, così ricco d'avventura (Lamento per Ignacio Sanchez)."

Carlo ROSSA

Difficile scomporre, andando a ritroso nel tempo, i ricordi su Carlo Umberto Minni, molti infatti appartengono all'inizio della mia vita professionale di giovane collaboratore del suo studio e forse -per questo- tendono ad essere un po' tutti simili (è noto-rio che su di lui aleggiassero un'in-finità di 'leggende metropolitane', goloso gossip di noi praticanti).

Invece se c'è un ricordo nitido e preciso di Carlo, che mette insieme la frequentazione di natura professionale e quella personale, fuori dalla vita di studio, è la sua rara ed innata predisposizione a trattare tutti da adulti; mi spiego meglio: in un mondo professionale, come è il nostro, dove a 45 anni si è ancora considerati 'giovani promesse ...' e dove non è mai mancato il fatto di far pesare le differenze generazionali, Carlo Minni era in netta controtendenza, perché lui quello scarto con i suoi interlocutori semplicemente non lo considerava: sia che si fosse impegnati in una complicata disquisizione giuridica, oppure in una conversazione al ristorante su qualsiasi argomento, se si era capaci di esprimere e sostenere il proprio punto di vista e dunque di reggere il confronto, per lui non esistevano differenze di età, esperienza, provenienza, cultura.

Una vera rarità ed un autentico approccio democratico nelle relazioni, senza pregiudizi di sorta. Vi posso assicurare che, ancora oggi, questa sua qualità è il ricordo più vivido che ho di lui.

Ad maiora Carlo l'Africano!" ■

Lorenzo Sergio VITALI

« **C**i ricordiamo tutti del valore professionale di Carlo Umberto Minni (ci teneva tanto che lo si chiamasse "Carlo Umberto"); della Sua straordinaria diligenza nel preparare i processi; della Sua passione per la professione. Ma io vorrei ricordare, in particolare, che Carlo Umberto era un uomo molto generoso. Con tutti, senza mai esibirsi; senza mai darlo a vedere, soprattutto con i più deboli. E la Sua grande generosità riusciva a convivere con il Suo carattere facilmente irascibile; in un attimo se c'erano i presupposti bastava un sorriso, un "mea culpa" da parte dell'interlocutore (quanti, ne ho proposti io di "mea culpa" !!!) e si tornava più amici di prima." ■

Mario ALMONDO

« **R**iuscivamo a rispondere a stento alle domande sul codice di procedura ma a quelle di cultura generale eravamo tutti in difficoltà, chi più chi meno. Ma con quelle domande Carlo rivelava il suo vero messaggio: per essere avvocati bisogna prima essere uomini (o donne) possibilmente di cultura vasta. Lui era così. Era un avvocato colto dal punto di vista giuridico che prima di profondersi in questioni giurisprudenziali, che pur sapeva bene affrontare, partiva sempre dal fatto e dalle complicazioni del fatto accaduto perchè è lì che c'è l'uomo, la persona con la sua cultura. In questo è stato, insieme a pochi altri, un avvocato moderno, un avvocato che prima di affrontare un processo di omicidio colposo avvenuto sul lavoro andava sul posto, cercava di capire come fun-

zionava la macchina o la catena di montaggio o la calandra dove era avvenuto il fatto.

Ma lo faceva con la conoscenza e la visione dell'avvocato applicata alla meticolosità ed alla precisione dell'ingegnere.

Alla fine non era certo se l'ingegnere che aveva installato la macchina fosse più preparato di lui ma era certissimo che Minni affrontava le questioni giuridiche sapendo benissimo, meglio di ogni altro, di ciò di cui parlava.

E così per lui le macchine continue stavano all'infortunio come il bilancio societario alla bancarotta o il funzionamento dei vasi sanguigni alla responsabilità medica.

Insomma era un avvocato che prima ancora di essere giurista era quell'uomo colto che sapeva che per difendere davvero chi a lui si affidava, era necessario conoscere nel profondo i meccanismi complessi dei fatti e degli uomini di cui si discuteva." ■

Luigi CHIAPPERO



Andrea Massaioli, **Luigi Chiappero**, 2006, olio su tela, (20x30 cm)



Peter Benenson: è meglio accendere una candela che maledire l'oscurità

di Davide MOSSO

Ricorre quest'anno il duecentocinquantesimo anniversario della pubblicazione del libro di Cesare Beccaria *"Dei delitti e delle pene"*, come abbiamo anche ricordato sul numero scorso.

Ed in Italia, e non solo, si susseguono incontri e convegni per celebrare l'avvenimento.

Ora immaginiamo che il nostro marchese, che prese congedo da questa terra a sessantuno anni nel 1794, vi faccia ritorno ai nostri giorni.

Magari proprio a Livorno dove avvenne, anonima, la prima pubblicazione del suo scritto.

Sempre che, abbacinato dalle luci notturne e frastornato dai rumori, non sia stato subito investito - da auto, moto, tram, bus o camion - intanto che cammina guardando il cielo e chiedendosi che animale sia quello di metallo che vede volare, potrebbe venire a conoscenza, già dalla prima persona che incontra, di quali grandi progressi ha compiuti l'umanità in questi duecentovent'anni.

È immaginabile un certo suo stupore nell'apprendere che il "nuovo mondo", gli Stati Uniti d'America, sono oggi il Paese più potente del pianeta, che a capo vi è un presidente e che è di pelle nera.

Altrettanto strano gli parrà forse sapere che qui non comandano più re, granduchi e papi ma, da più di centocinquanta anni, c'è uno stato: l'Italia.

Possiamo poi pensare all'effetto che gli potrebbero suscitare i suoni della radio, le immagini televisive, usare un computer, un cellulare o un tablet; per non parlare di cinema, videogiochi, internet e social networks.

Si potrebbe proseguire ma in buona sostanza non dovrebbe essere un'impresa eccezionale mostrarli quanto l'umanità sia nel frattempo progredita.

Questo almeno fino a quando...

...Fino a quando non si arrivasse alla sua presumibile domanda *"Da quanto tempo dunque tortura e pena di morte sono scomparse?"*

Difficile non rispondere *"beh, qualcosa è stato fat-*

to... certo abbiamo ancora molto da fare", visto che la tortura risulta praticata ancora in 150 paesi nel mondo e la pena di morte prevista in 95.

A questo punto però, per ridare al nostro marchese fiducia in questo essere umano così progredito in tecnologia ma evolutosi così poco quanto a umanità, potrebbe venirci in soccorso raccontargli di Peter Benenson.

Nato il 31 luglio 1921, figlio del colonnello dell'esercito britannico Harold Solomon e di Flora Benenson, Peter Solomon rimane orfano del padre a nove anni. Quando il nonno materno, il banchiere ebreo russo Grigori Benenson, muore ne prende il cognome.

Da bambino ha come insegnante privato il poeta W.H. Auden; successivamente frequenta Eton ed Oxford, dove si laurea in Storia. Il suo impegno civile si manifesta fin dalla giovane età.

Lettera a parte inviata dal preside di Eton alla madre per segnalare le "tendenze rivoluzionarie" del figlio (Peter si era lamentato con lui per la qualità del cibo della mensa), a 16 anni lancia la prima campagna. Coinvolgendo i compagni di scuola nel sostegno agli orfani della guerra civile spagnola.

E, non molto dopo, sarà la volta dell'azione di sensibilizzazione sulla situazione di ebrei in fuga dalla Germania nazista.

Durante la seconda guerra mondiale lavora nell'ufficio stampa del ministero dell'informazione.

Dopodiché studia legge e comincia a fare l'avvocato. Agli inizi degli anni '50, mentre è in Spagna come osservatore di un processo a sindacalisti poco graditi al regime, finisce per svolgere un ruolo attivo nella difesa e concorre così alla loro assoluzione.

Quindi è di sostegno ad avvocati greco ciprioti, crea un'unione tra avvocati conservatori, liberali e laburisti, si adopera perché vengano mandati osservatori nell'Ungheria invasa dall'Urss e nel Sudafrica dell'apartheid, fonda nel 1957 il gruppo Justice per offrire assistenza legale a persone i cui diritti non riescano a trovare altrimenti tutela.

Quello che ne fa però l'artefice di una storia che ai nostri giorni ancora getta quotidianamente i semi per un mondo più giusto nasce da un preciso accadimento.

L'avvocato Benenson legge la notizia che due studenti, nel Portogallo del dittatore Salazar, sono stati condannati a sette anni di carcere.

Il crimine: aver brindato in un locale pubblico alla libertà per le colonie portoghesi.

È il 28 maggio 1961 quando sul quotidiano "The Observer" compare il suo articolo dal titolo "I prigionieri dimenticati" che racconta la vicenda. E nel quale scrive: "Aprite il vostro quotidiano un qualsiasi giorno della settimana e troverete la notizia di qualcuno da qualche parte del mondo imprigionato, torturato o ucciso perché le sue opinioni o la sua religione sono inaccettabili per chi lo governa... Se il sentimento di disgusto vissuto individualmente si traducesse in un'azione comune qualcosa di efficace potrebbe essere fatto".

Ripreso da altri organi di stampa, l'articolo mobilita in breve migliaia di persone in differenti Paesi che aderiscono a "l'Appello per l'Amnistia 1961" lanciato dal suo autore.

E da quest'invito che si traduce in azione nascerà Amnesty, fondata poi ufficialmente come movimento internazionale permanente per la difesa della libertà di opinione e di religione nel luglio 1961.

Da quel momento e per alcuni anni Benenson dedicherà pressoché tutte le sue energie, nonché le risorse finanziarie, per far crescere l'associazione della quale sarà il Segretario generale dal 1961 al 1966. L'impegno civile per un

mondo più giusto ne caratterizzerà peraltro tutta l'esistenza, anche quando per motivi personali prenderà un po' le distanze dall'organizzazione da lui creata.

Peter Benenson ha lasciato questa terra il 25 febbraio 2005.

Quanto ad Amnesty, l'associazione è presente oggi in oltre centocinquanta Paesi ed annovera circa tre milioni di soci.

Il suo simbolo è una candela circondata dal filo spinato, come pensato dal suo fondatore al quale si deve anche il motto "Meglio accendere una candela che maledire l'oscurità", che gli venne alla mente quando il 10 dicembre 1961 accese in una chiesa di Londra la prima candela di Amnesty.

E che, come ebbe a dire Benenson alla celebrazione per i primi 25 anni di attività, "continua a bruciare per tutti coloro che non riusciamo a salvare, che sono uccisi e torturati, che sono rapiti o scompaiono".

Anche la più diffusa modalità di azione è ancora quella che lanciò Benenson nell'articolo sull'Observer: l'appello. Indirizzato con cartoline, telegrammi, fax, ed oggi naturalmente soprattutto per posta elettronica, a chi ponga in essere una violazione di diritti umani e con la richiesta di porvi fine.

Come avviene, ai successi si alternano le sconfitte.

E così per una Nasrin Sotoudeh della quale si è ottenuta infine la liberazione (l'avvocata iraniana, difensore dei diritti umani già detenuta in ragione della sua attività) c'è una Rejhanen Jabbari che non si è potuto salvare dalla morte (la ventiseienne giustiziata l'ottobre scorso; aveva ucciso chi aveva cercato di violentarla).

Le azioni però ovviamente conti-

nuano. E chiunque, quand'anche non socio, può parteciparvi collegandosi ai siti nazionali (per l'Italia www.amnesty.it) ovvero a quello internazionale www.amnesty.org (dai quali ho peraltro largamente attinto per questo articolo, n.d.a.).

Accanto agli appelli, connotati dall'urgenza, si pongono poi le vere e proprie campagne.

In cima a tutte, da sempre, care al Beccaria ma non solo, quelle per l'abolizione della pena di morte e della tortura. ■



Per concludere.

Amnesty ha ricevuto nel 1977 il Nobel per la Pace per "aver contribuito a rafforzare la libertà, la giustizia e di conseguenza la pace nel mondo". Peter Benenson che l'aveva fondata, schivo e riluttante ai riconoscimenti personali qual era, non andò ad Oslo.



Lette o raccontate Dieci massime di La Rochefoucauld

di Franzo GRANDE STEVENS

I

» una grande follia voler essere saggi da soli

II

Ci sono poche cose di per se stesse impossibili;
E per farle riuscire ci manca piú applicazione che non i mezzi

III

Non ci è meno eloquenza nel tono della voce,
Negli occhi e nell'atteggiamento della persona
Che nella scelta delle parole

IV

» una grande abilità saper nascondere la propria abilità

V

La vera eloquenza consiste nel dire il necessario e solo il necessario

VI

Il merito degli uomini ha la sua stagione come i frutti

VII

Esiste un merito senza successo
Ma non esiste successo senza qualche merito

VIII

Il piú grande sforzo dell'amicizia
Non è quello di mostrare i nostri difetti a un amico,
Ma di fargli vedere i suoi

IX

Pochi sanno essere vecchi

X

L'innocenza è ben lontana dal trovare tanta protezione
Quanta ne trova il crimine.



Recensione del libro “La Giudice” autore Paola Di Nicola

L'importanza di un articolo

di Mario NAPOLI


Questa volta non si tratta di un articolo di legge, di una di quelle norme di cui quotidianamente ci occupiamo, bensì dell'articolo femminile singolare che sarebbe proclitico e cioè che sarebbe tenuto ad inchinarsi dinanzi alla vocale ma che, precedendo nel nostro caso il termine Giudice, neppure a tale inchino un po' umiliante risulta soggiogato.

“La Giudice” è il titolo del libro che Paola di Nicola (Magistrato penale in forza nella nostra capitale), ha avuto il garbo e la cortesia di venire a presentare alla nostra Fondazione Croce e che ha scritto a testimonianza di quella quotidiana, normale fatica, di chi svolge l'impegno professionale “nonostante” il suo essere donna, con i sensi di colpa, le occasioni rinunciate, i pregiudizi (talvolta sottili e soltanto sussurrati, ma non meno umilianti). Ma non soltanto: il libro è un vero inno a rivendicare il segno che la presenza delle donne in magistratura (soltanto dal 1963, dopo duemila anni di esclusioni, un rifiuto carico di sospetti ancora ribaditi nella nostra Assemblea costituente) lascia nell'amministrazione della giustizia, nella quotidianità delle aule, nelle decisioni in praticità, intuito, sensibilità.

Il libro, dunque, non è soltanto il racconto della carriera, difficile e sofferta (ma così amata), dell'Autrice, ma è anche, e forse soprattutto, una lunga riflessione sui pregiudizi dominanti: una presa di coscienza, un graffio di orgoglio per quel valore aggiunto che l'essere donna può portare al ruolo del giudice.

Il racconto di Paola di Nicola è ricco di episodi commoventi e di forte impatto, che lasciano un segno di profonda attenzione per il nostro comune mondo, che ci costringono a riflettere e rivedere tanti luoghi comuni.

Ma la pagina più bella è la lettera a cui l'autrice ha fatto cenno presentando il libro agli avvocati di



Torino: quella delle mogli dei camorristi giudicati da Paola di Nicola che nel lavoro del Magistrato – avverso sì, ma ricco di dignità – riconoscevano un esempio da rivendicare del loro stesso essere donne. Un episodio che non si può dimenticare: un'occasione irrinunciabile per aggiungere ancora un capitolo ad un bel libro di sensibilità e di sentimento, ma non per questo di meno forte, orgogliosa appartenenza. ■

Recensione del Romanzo “Sono tutti bravi a morire”

autore Niccolò Zancan

di Alberto VERCELLI

Il rischio è che la moda del giallo faccia spazio rapidamente alla noia per il genere, che viene oggi a proporre una offerta indubbiamente eccessiva. Il giallo può sembrare un genere facile, forse il più facile, ma trovare l'ordito ed il filo da tesservi per catturare il lettore è tutt'altro che semplice.

L'approccio - quindi - all'opera prima di genere è cauto e curioso di verificare se nello scorrere delle pagine si trova originalità ed intelligenza nello sviluppo della storia attribuendovi ritmo e capacità di coinvolgere il lettore.

Un cronista, dopo una disavventura giudiziaria che ne ha determinato l'espulsione dal suo quotidiano e dal mondo "regolare", si trova coinvolto nella storia di un omicidio troppo sbrigativamente attribuito alla rapina di un clandestino, che in realtà conduce in un mondo grigio di sfruttamento della immigrazione. Il protagonista è presto affiancato da una compagna di avventura, fotografa *freelance* anticonvenzionale, con la quale affronta la sfida di portare in luce i traffici di una rispettabile borghesia professionale, sofisticata ma per nulla estranea all'uso della violenza e sempre in grado di attivare gli interventi di protezione da parte di istituzioni più o meno consapevoli.

Scorriamo le prime pagine del romanzo di Zancan e subito ci troviamo ad apprezzare il controllo e la sapiente capacità di utilizzo della parola e della frase, che molte volte abbiamo apprezzato nella lettura di alcuni dei più riusciti *reportage* del quotidiano cittadino, da ultimo l'articolo sulla Calabria di "Anime nere" rappresenta davvero un bellissimo intreccio fra cronaca, sociologia, critica cinematografica e letteraria da non perdere.

Il ritmo della prima parte di questo romanzo è molto sostenuto ed i personaggi al loro apparire declinano le peculiarità con cui l'autore ha ritenuto di caratterizzarli. Siamo in un mondo ben noto soprattutto ai penalisti - d'altronde il cognome dell'autore ben fa comprendere che una certa aria



di *Curia Maxima* si è respirata - anche se con un'ottica spostata ai media che nella cronaca giudiziaria lavorano. Manca - una volta tanto ed era ora - il ritratto agiografico del magistrato, - sempre colto, integerrimo, santo e filosofo - che altri autori hanno ritenuto doveroso dispensarci nelle loro opere prime, astenendosi con sollievo generale di replicare la performance.

Nel complesso convince anche lo sviluppo della trama cui bisogna, però, rimproverare di mettere insieme troppi temi in quadri a volte di difficile amalgama, vuoi perché troppo ambiziosi (nella relazione fra mondo dello sfruttamento della immigrazione e finanza), troppo cinematografici (il wa-

terboarding pilotato dalla voce trasmessa, come una *Spectre* dei tempi dei primi James Bond) o troppo surreali (il trafugamento della bara ed il suo trasporto nei Balcani).

Complice la capacità di rendere la parola in strettissima relazione con il momento narrativo e dialogico poche sono le pagine che mancano di mordente, pur con i limiti assolutamente minimali sopra descritti.

La relazione fra i due personaggi principali si sviluppa per tutto il romanzo e rappresenta certamente un patrimonio narrativo che aspira alla ulteriore confezione di storie attraverso le quali

dare modo agli stessi di manifestarsi.

Vi sono alcuni frame in cui la narrazione di una storia violenta e degradata si interseca a riflessioni sulla esistenza davvero efficaci e come l'autore ha già saputo spesso farci capire di dominare con indubbia maestria nella sua produzione giornalistica.

Apprezzabile - infine - un certo distacco dalla rievocazione per così dire topografica della città di ambientazione della storia, pur ben riconoscibile. Purtroppo in toni squalificanti si scrive soprattutto del personaggio che ha la "sventura" di essere avvocato (fedifrago, uxoricida e

sfruttatore), ma fortunatamente tutto ciò si risolve in pochi tratti lasciando il campo ad una serie di personaggi comprimari di spiccato interesse e quasi sempre (un poco arrischiato l'*exitus* dell'addetto alla camera mortuaria) molto ben resi.

La parte più riuscita e che rende la lettura piacevole ed interessante sono quegli snodi intimistici e personali che forse dovrebbero far pensare a mettere questa bella penna a confronto con un genere letterario diverso, meno battuto e più universale. ■

Andrea Massaioli, *Testa di cane*, 1995, olio su tela, (130x140 cm)





La parola ai lettori

Un collega penalista ci informa delle difficoltà riscontrate per poter conferire con i propri assistiti detenuti e della discrezionalità e frammentarietà con le quali, nei diversi istituti, viene gestito l'esercizio di un diritto essenziale, quale quello del colloquio fra il detenuto ed il proprio legale.

La nostra rubrica è anche uno spazio attraverso il quale segnalare eventuali disservizi o difficoltà nel-

lo svolgimento della nostra professione, così come, non dimentichiamocene, per mettere in evidenza quei casi nei quali la, non sempre facile, collaborazione fra pubblico e privato che caratterizza il nostro quotidiano rapporto con la giustizia, riesce a dare buoni risultati.

Indirizzate le vostre lettere a segreteria@ordineavvocatitorino.it ■

Il colloquio con i clienti detenuti: un percorso a ostacoli?

di Antonio FOTI

Mi sono recato ieri alla Casa Circondariale di Biella, insieme con una Collega di studio, con la quale, munita di mia delega, ritenevo, come sempre, di poter dividere l'onere di conferire con sei miei assistiti, ivi detenuti in espiazione di pena. Dopo una mezz'ora di attesa, il direttore, contattato dall'agente preposto ai colloqui, mi ha fatto sapere che:

- 1) trovandomi anche io all'interno dell'Istituto, sia pure in altra sala, non era possibile che la Collega conferisse separatamente con tre dei miei assistiti;
- 2) avrei dovuto scegliere tra queste due opzioni:
 - a) far presentare da questi ultimi apposita "domandina" per un colloquio "privato" con la collega, con conseguente rinuncia da parte loro ad un'ora di colloquio con i famigliari;
 - b) conferire (*moresolito*) io solo con tutti e sei i detenuti (essendo ancora insoluta la *vexata quaestio* dell'impossibilità per il titolare della difesa di farsi accompagnare da un altro avvocato, anche se collaboratore di studio, nonostante sia a questo possibile conferire da solo

con un detenuto, se munito di delega da parte del difensore).

Ovviamente non potevo che scegliere la seconda opzione, ritenendo inaccettabile arrecare un pregiudizio ai miei assistiti. Di conseguenza, oltre al doppio del tempo da me impiegato per esaurire l'incombente, la Collega ha dovuto sprecare inutilmente il proprio ed attendere inattiva per oltre due ore.

Trattasi, all'evidenza, dell'ennesima ben discutibile iniziativa, conseguente alla facoltà discrezionale concessa ai direttori di ogni istituto penitenziario di adottare un autonomo regolamento sulla base di una interpretazione soggettiva delle norme di legge in materia.

Ne deriva un aggravamento, oramai assolutamente intollerabile, delle difficoltà, sempre diverse, che si frappongono pressoché quotidianamente all'esercizio della nostra professione.

Prego, pertanto, di sollecitare ogni opportuna e ferma iniziativa, acciocché i su esposti problemi siano definitivamente risolti dalle competenti Autorità. ■

Il Presidente del Consiglio e le ferie giudiziarie

di Luciana Guerci

Ho avuto modo ieri sera di sentire l'intervista di Fazio a Renzi a *Che tempo che fa*; si può reperire agevolmente nel sito della Rai.

Il nostro Presidente del Consiglio ha, in pratica, sostenuto che non è assolutamente pensabile che categorie come i magistrati e gli avvocati facciano 45 giorni di ferie e per questo ha lodato l'iniziativa della riduzione della sospensione dei termini feriali.

Posto che non conosco nessun collega che abbia mai fatto 45 giorni di ferie, forse occorrerebbe spiegargli che ci sono delle procedure per le quali la sospensione dei termini non opera; personalmente sono andata in udienza quasi tutti gli anni almeno una volta nel mese di agosto e, tanto per fare l'esempio di quest'anno, ci sono andata i giorni 6, 7 e 23.

Ma, a parte questo, qualcuno riuscirà a spiegargli che la sospensione dei termini feriali serve soprattutto a beneficio del cittadino?

Ci sono provvedimenti che devono essere impugnati entro il termine perentorio di 10 giorni.


Proviamo a fargli un esempio banale, visto che lui paragona il sistema Italia a un'autovettura che non parte:

facciamo l'esempio di una coppia che faccia domanda per essere dichiarata idonea all'adozione di un minore straniero; in attesa del provvedimento, decide legittimamente di andare in ferie dal 27 luglio al 15 agosto.

Il 28 luglio le viene notificato, mediante consegna all'anziana mamma convivente (che non è andata in vacanza), il provvedimento di non idoneità: secondo la normativa in vigore fino a quest'anno, il termine per l'impugnazione scade il 22 settembre; secondo la nuova normativa, la scadenza sarà il 2 settembre.

Poiché, a questo punto, gli avvocati non potranno far altro che limitare le proprie vacanze in una fetta del mese di agosto, la coppia in questione, rientrata dalle ferie il 16 agosto, troverà un avvocato, preferibilmente specializzato, che prepari e depositi l'impugnazione nei termini?

Se scrivo io personalmente al Presidente del Consiglio, credo di non avere alcuna probabilità di essere sentita; ma se magari lo fanno tutti i Consigli dell'Ordine d'Italia, forse otterremo qualcosa o almeno non saremo considerati dall'opinione pubblica, come ormai di consueto, una casta chiusa, di ricchi e fagnani. ■



Andrea Massaioli,
Tre teste di oca, 1993, tempera su tela,
(250x185cm)



Ricordo di Bianca Guidetti Serra

di Anna FUSARI e Sergio BONETTO

*"Anche un piccolo granello di sabbia,
unendosi ad altri,
può inceppare ingranaggi
e meccanismi perversi.
Non bisogna arrendersi,
rinunciare al cambiamento"*

Bianca Guidetti Serra



Per fare questo lavoro una cosa è essenziale: godere di buona salute!". Per Bianca svolgere la professione di avvocato era innanzitutto un lavoro: un lavoro che, come tutti gli altri, doveva avere una dignità, doveva essere fatto bene, seriamente. Non crediamo che Bianca si sentisse solo un avvocato: faceva l'avvocato per cambiare le cose che nel mondo lei giustamente riteneva sbagliate, offensive della dignità altrui, discriminatorie. Fare l'avvocato è stato un impegno di tanta parte della sua vita, ma non è mai stato un impegno esclusivo. Il suo obiettivo era "cambiare il mondo" e lo si poteva fare anche, ma non solo, facendo l'avvocato.

Bianca era perfettamente a suo agio in contesti socialmente lontanissimi da quelli che abitualmente frequentano gli avvocati. Ascoltandola quando discuteva con gli operai, gli operai di una volta, o con i loro rappresentanti quando era dirigente sindacale, o con le donne nelle riunioni in difesa dei loro diritti e della loro emancipazione, oppure con quella infinita serie di vecchie signore che l'avevano conosciuta negli anni della Resistenza, così come nelle discussioni in sede processuale, ci ha fornito un insegnamento fondamentale: "Ancora più importante di quello che fai è il perché lo fai: ecco, se lo fai per guadagnare è una tua scelta, ma io - ti diceva senza necessità di dirlo - lo faccio per cercare di cambiare in meglio il mondo che ci circonda, se vuoi lo puoi fare anche tu!"

Una volta ci disse: *"Il nostro lavoro è bello perché ci permette, affrontando con coscienza e impegno l'ordinaria amministrazione, di poter recuperare i margini economici per pagarsi dei bei processi"*. Nel suo pensiero, ma anche nella sua pratica, i bei processi erano quelli che l'avvocato affrontava inevitabilmente a proprie spese: che fosse attraversare l'oceano per andare in Uruguay a difendere un detenuto politico, o seguire, a nome dei Giuristi Democratici i processi nei confronti dei sindacalisti nella Spagna franchista, oppure partecipare per mesi, andando e tornando in treno per due notti di seguito a Napoli al processo per le schedature Fiat, e ancora difendere migliaia (nel corso degli anni) di lavoratori inquisiti nei picchetti ed altre azioni collettive. Questi erano i bei processi.

Erano bei processi anche i processi in difesa delle donne stuprate e dei minori maltrattati e, pur non essendo processi, ma assimilabili dal punto di vista lavorativo, i suoi infiniti impegni in tutela dei carcerati e dei ricoverati in ospedali psichiatrici, e delle donne detenute politiche in Spagna.

Questa era per lei la parte bella della sua attività, per la quale poteva contribuire nei limiti delle sue forze a cambiare il mondo. Non era un'illusiva; attraverso drammi e situazioni concrete sapeva intervenire nel tentativo di avvicinare ai principi generali, che sono anche quelli della nostra Costituzione, il mondo in cui ha vissuto.

Bianca non era una donna "buona", che per amore dei poveri si impegnava per cercare di alleviare le loro sofferenze, era una donna che ha sempre cercato di cambiare le condizioni di esi-

stenza di tutti. Per un risultato di questo genere non si può essere buoni nel senso comune del termine, è più importante essere determinati e corretti.

Come fosse Bianca lo si capiva molto rapidamente: un suo sguardo gelido o un suo tono di voce scostante erano sufficienti a chiarire immediatamente i ruoli e le posizioni di ciascuno.

Per cambiare il mondo ci si incrocia con avversari, e con gli avversari è fisiologico scontrarsi; e lei, con rigore morale e senza concessioni, mai si è sottratta.

Ad un giornalista che la intervistava, alla domanda: *"Che cosa direbbe all'avv. Agnelli se la invitasse a cena?"* rispondeva: *"Nulla perché rifiuterei"*

Ricordiamo quando, dopo la sua elezione in Parlamento, descriveva il contesto trovato alla Camera meravigliandosi per lo stupore e l'incredulità che larga parte dei parlamentari di sinistra le avevano manifestato di fronte al suo rifiuto di salutare o stringere la mano a fascisti. La sua spiegazione era semplice: *"Non l'ho mai fatto, per quale motivo dovrei cominciare adesso?"*

Nella sua attività professionale non l'abbiamo mai sentita dare del tu ad un magistrato, e non abbiamo mai visto un comportamento men che corretto da parte di magistrati nei suoi confronti.

Lei non ha mai tentato di insegnarci tutto questo, ma sarebbe stato impossibile anche volendo, ma non lo volevamo, discostarsi da questo approccio che ci è sempre parso assolutamente naturale.

Verrebbe da pensare, se si guarda con superficialità il mondo

che ci circonda, che l'impegno di Bianca sia stato inutile; sarebbe un errore. Bianca non ha mai immaginato di essere lei il futuro, salvo forse negli anni della sua giovinezza: Bianca si è sempre chiesta che cosa fare per render migliore il futuro, cioè per fare scomparire le discriminazioni, per non accettare come eterno il rapporto fra ricchi e poveri, per avere un mondo in cui i conflitti non siano sempre promossi a fini di lucro e per restare nel nostro ambito, per avere un sistema giuridico in cui la democrazia sia effettiva e progressiva nel senso di favorire la partecipazione alle decisioni di tutti i cittadini e non solo a ristrette élite sociali o politiche.

In questo senso il suo pensiero ed il suo impegno continua a vivere in tutti coloro che volontariamente e per solidarietà con gli altri si impegneranno nelle sue battaglie.

Bianca non sopportava l'ipocrisia e la stupidità, era una maestra generosa e protettiva e dava per scontato l'impegno, la disponibilità e la franchezza di tutti quelli che lavoravano con lei

Noi ci siamo sempre sentiti fortunati, non solo per aver goduto della sua amicizia, ma anche per aver potuto partecipare, nei nostri limiti e capacità, attraverso lei, ad un pezzo di storia nella politica, nella società, nella cultura giuridica democratica.

Noi non piangiamo per Bianca. Ricordiamo quello che ci ha insegnato: che si può fare l'avvocato anche nel modo in cui l'ha fatto lei, e non solo nei "bei" processi, ma anche nella pratica giudiziale quotidiana, sempre con lo stesso impegno e correttezza nei rapporti con i propri assistiti, con le controparti e con i magistrati. ■

Ricordo di Carlo Umberto Minni

di Alberto VERCELLI

La notizia della morte dell'avvocato Carlo Umberto Minni è rapidamente risalita attraverso un intero continente e ci fa tornare indietro negli anni, a quegli anni in cui la sua voce e la sua presenza ci erano famigliari nelle aule del Palazzo di Giustizia e qui lo si vuole dapprima ricordare come avvocato. Dapprima, perché la sua vita per essere ricordata implica uno straordinario doppio racconto. Lasciò la toga per una sete di vita e dopo che la professione gli aveva permesso di raggiungere importanti traguardi; verso la professione manteneva infinita gratitudine e non c'era volta che non tornasse nella conversazione e nelle richieste di novità quando già era in Africa. Il ricordo dei colleghi e delle esperienze vissute con la toga sulle spalle erano sempre vivi e – fra queste - prime erano le emozioni e l'intensità del coagulo umano e professionale del collegio di difesa del processo ai capi storici delle Brigate Rosse.

Decise di lasciare perché pensava di poter realizzare un sogno e certo non sbagliò quella previsione, proprio come raramente falliva la previsione fondamentale dell'impostazione strategica della causa che si accingeva ad affrontare. Il suo era certo raro intuito, unito a decisione e rapidità di esecuzione, ma non ha mai lasciato che il solo intuito decidesse la sorte di chi gli si affidava. La protezione che forniva la sua presenza ed il suo carattere roccioso era – non si può dir altro – una vera e propria protezione fisica all'assistito, come pochi altri riuscivano a dare. Era – questo si deve dirlo in senso positivo – un avvocato che faceva paura, al quale doveva darsi il passo ed il rispetto. Faceva paura perché intendeva la difesa come un estremo esercizio che vedeva fronteggiarsi la forza della mente del singolo professionista ed il potere dello Stato e sapeva che in questa sfida errori non erano concessi; faceva paura perché sua era la dedizione assoluta allo studio o – come amava dire – alla diligenza, che diveniva quasi ossessione e che tanto della vita privata, delle passioni e degli affetti gli aveva fatto sacrificare. Spinto da curiosità e sensibilità giuridica, della norma riusciva prima di tutto a penetrare il più intimo significato.




Non era facile stargli vicino, l'esame era pressoché continuo e gli agguati in cui ti coglieva in fallo frequenti ed improvvisi; guai ad abbassare la guardia. Chi ha condiviso con lui esperienze importanti e formanti non può – però – dimenticare la straordinaria generosità che aveva nel metterti a disposizione la sua esperienza ed i suoi strumenti per farti progredire nel difficile cammino di chi intraprende la nostra professione. Il ricordo unanime dei suoi "giovani" è quello di aver appreso in quegli anni quanto ancora costituisce la base fondamentale della loro professionalità, insegnamento conquistato al caro prezzo del sacrificio e della manifestazione – per dirla molto gentilmente – diretta e poco montessoriana della sua pedagogia. Standogli vicino – e stringendo i denti - non vi era limite alle opportunità che venivano offerte ed al compenso alle fatiche, nell'ottica che "allevare" un avvocato nel proprio studio doveva significare creare un professionista che sapesse affrontare ogni aspetto della professione: dalla ricerca giurisprudenziale al colloquio con il magistrato, dalla riunione con il cliente alla quantificazione della parcella. Si considerava un uomo diligente e pignolo più che un genio, ma certo la prontezza della sua mente non era comune.

Che il coraggio non gli mancasse lo dimostrò con una decisione che fulminò tutti: lasciare e perseguire il romantico escapismo di una seconda vita in cui coltivare una grande passione. L'audacia – ed il sacrificio che la scelta comportò – lo ripagò in fortuna e lo rese felice oltre ogni più remota immaginazione. Se dapprima ci fu "solo" il perseguimento delle curiosità etnologiche e storico-geografiche della parte di mondo in cui volle si compisse la sua esistenza, presto tutto fu superato dalla inattesa sorpresa di

innamorarsi di nuovo e di accogliere una figlia in quella piccola comunità che attorno alla sua casa si era costituita e di cui si ergeva a bonario patriarca. Il suo regno durò poco perché la piccola Sole si collocò nel ruolo che Copernico attribuisce all'astro di cui porta il nome e non ci fu gioia più grande di questa senile paternità adottiva.

Ha avuto quindici anni di una felicità incredibile - per primo a lui stesso - e lo scorso anno, quando la sfida che lanciò alla malattia lo indusse a tornare, anche chi dei colleghi e degli amici non aveva potuto fargli visita agli antipodi lo ebbe nuovamente accanto così da rendere un poco più vicino il suo ricordo in questi giorni. ■



Ricordo di Claudio Dal Piaz

di Carlo Emanuele GALLO e Franco SCANCARELLO

Il Professor Avvocato Claudio Dal Piaz, scomparso il 2 giugno 2014 a 83 anni, è stato un avvocato e un docente universitario noto nell'intero Piemonte (e non solo). Tutti abbiamo ben presente il suo fisico possente, la voce tonante, l'intelligenza vivissima, la profonda preparazione, che ne facevano un avvocato e un docente universitario unico nella completezza della funzione.

La sua attività professionale ha avuto inizio prestissimo, poiché, laureatosi in anticipo rispetto all'età ordinaria, ha sostenuto con successo prima l'esame da procuratore legale, poi l'esame da avvocato ed infine l'esame da cassazionista. Sin dall'origine, l'attività del Professor Dal Piaz si è sviluppata non

soltanto nel diritto amministrativo, sua materia di elezione post universitaria, ma anche nel diritto penale e nel diritto civile. Il diritto penale, anzi, è stato il primo campo nel quale ha desiderato cimentarsi, dal momento che si è laureato in diritto penale con il Professor Antolisei. Il Professor Dal Piaz sosteneva che la specializzazione dell'avvocato, indispensabile, doveva accompagnarsi ad una conoscenza adeguata di tutti i rami del diritto e per questa ragione ha sempre operato in modo interdisciplinare.

Il suo successo professionale è stato immediato ed estesissimo; quando sono stati istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali era già l'amministrativista più noto e tale è anche successivamente ri-



masto: basta considerare l'attenzione che gli organi di stampa dedicavano alle cause da lui patrocinare ed il numero estremamente elevato di contenziosi nei quali era coinvolto.

La caratteristica del Professor Dal Piaz quale avvocato è stata sempre quella di essere estremamente scrupoloso nell'assistenza del cliente ed estremamente aperto nei confronti delle esigenze di tutti coloro che gli si rivolgevano; la consapevolezza del ruolo sociale della professione lo ha indotto a non frapporre ostacolo alla richiesta di tutela e ad organizzare l'attività in modo da non allontanare alcuno (diceva spesso che lo Studio doveva essere strutturato e arredato in modo tale che nessuno, anche in condizione modesta, dovesse sentirsi in imbarazzo nell'entrare). Dal punto di vista universitario, il Professor Dal Piaz è stato un docente particolarmente apprezzato dagli studenti, che hanno frequentato numerosi le sue lezioni e che si sono laureati numerosissimi con lui. Questo successo era conseguenza della scrupolosa preparazione di ogni lezione,

dell'impegno che vi profondeva e della cordialità con la quale intratteneva i rapporti con gli studenti. La materia che ha insegnato è stato il diritto processuale amministrativo, al quale era particolarmente affezionato perché lo riteneva una materia moderna e di frontiera per garantire al cittadino la tutela nei confronti della pubblica amministrazione. L'impegno universitario e la riflessione teorica sul processo amministrativo hanno fatto sì che in tanti campi la sua attività professionale sia stata anticipatrice di successivi sviluppi, ad esempio in ordine all'attività istruttoria, alla tutela cautelare, all'azione nei confronti del silenzio, alle pronunzie di condanna al pagamento della rivalutazione monetaria. Nel suo studio si sono formati molti giovani, i quali, tutti, lo hanno avuto come maestro di vita professionale di eccezionale livello, disponibile anche quando l'intensità dell'attività rendeva la medesima assolutamente frenetica: questo non impediva mai la battuta scherzosa e il momento di distensione. Il Professor Dal Piaz è sempre

stato impegnato dal punto di vista pubblico e sociale; già da studente universitario ha ricoperto incarichi a livello nazionale nelle organizzazioni studentesche, è stato negli anni '70 del secolo scorso Commissario Straordinario dell'Opera Universitaria, è stato Presidente della Sezione Piemontese della Società Avvocati Amministrativisti e durante tutta l'attività professionale ha sempre dimostrato una sensibilità rispetto alla rilevanza pubblica delle questioni trattate. Negli ultimi anni ha operato anche nel "Centro Panunzio", svolgendo funzioni di rilievo, quale Presidente del Comitato Scientifico, a dimostrazione di una rilevante vivacità culturale, che si accompagnava anche ad un costante interesse per l'attività artistica, soprattutto musicale. Del resto, il Professor Dal Piaz ripeteva spesso che l'avvocato deve essere una persona in grado di partecipare a qualunque dibattito o colloquio avendo una completa preparazione non soltanto giuridica ma anche culturale in genere. ■

Ricordo di Salvatore Barbanti

di Giuseppe GALLENCA



Ci eravamo conosciuti a fine 1971 nello studio del prof. Dal Piaz: Lui alto funzionario del Ministero dell'Interno, quasi all'apice della carriera nonostante la ancora giovane età ed intenzionato a riprendere, appena possibile, l'attività professionale, interrotta allorché era entrato nella P.A.; io laureato da alcuni mesi e speranzoso di potermi lanciare nel mondo forense, che incominciavo appena a conoscere, ma che mi aveva affascinato fin dal primo contatto.

Per lui intervenne la possibilità di fruire di una finestra pensionistica e – in me – nasceva l'idea di cercare di volare da solo, sicché – ad un certo punto – parve che potessimo condividere alcuni locali in quel di Via S. Agostino 12.

Per vari motivi il mio Maestro mi trattenne ancora per un anno sotto la sua ala protettrice e, quando mi autonomizzai, la possibilità di utilizzare i locali in questione era sfumata.

Restò l'amicizia e il piacere degli incontri al TAR.

Uno con il mio carattere, processualmente irruente, aveva molto da imparare da Barbanti.

La Sua conoscenza dell'Amministrazione dall'interno gli consentiva, infatti, di prevedere in anticipo come sarebbero state lette determinate situazioni dai Magistrati del TAR che – soprattutto nella sua prima composizione - era composto, per lo più, da ex alti funzionari di Amministrazioni diverse, passati per titoli alla neonata Magistratura Amministrativa di primo grado. In quanto tali essi erano disposti a perdonare (praticamente tutte) le "bazzecole" formali agli ex colleghi, ma erano – altrettanto – intransigenti se intravedevano una qualche porcheria sostanziale nascosta sotto il paludamento dell'atto amministrativo.

Inutile dire che chi proveniva da una importante esperienza di Amministrazione attiva, come tali Giudici e come Salvatore, avevano – nella individuazione di tali momenti di cattiva Amministrazione - una sensibilità acquisita sul campo, che noi – giovani virgulti – cercavamo di succhiare dallo studio delle sentenze e dei ricorsi di chi tali situazioni sapeva leggere, fra le righe di un parere o nelle sovrabbondanti parole di una motivazione.

Barbanti era fra coloro che sapevano leggere fra le righe.

Era pure un osservatore acuto dei comportamenti degli Avvocati in udienza e altrettanto acuto percettore delle reazioni ad essi dei Giudici Amministrativi.

Nei primi anni del TAR si discuteva quasi ogni ricorso e, più di una volta, in causa cui era interessato o, comunque, in qualche modo coinvolto, ebbe – con ragione e con garbo – ad evidenziarmi la inopportunità di polemiche sollevate in corso di discussione o la inutilità di ripetere cose già scritte.

Questo anche nei miei confronti, allertandomi – con estremo garbo – sulla necessità di temperare i giovanili ardori e di cercare di risolvere i problemi con soluzioni tecnicamente collaudate dalla giurisprudenza, senza pretendere di cambiare ogni volta il mondo e – neppure – di scoprire ciò che era noto a tutti.

Era un Avvocato: oltre che acuto, saggio.

La parabola della vita, che ne prevede – ahimè – la conclusione (almeno nella dimensione che conosciamo) ci ha privati di un collega che, senza bisogno di clamore, ha rappresentato un sicuro termine di confronto. ■